

CAMERA DEI DEPUTATI

N.164

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa sull'attività
agricola (164)

*(articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e articolo 20
della legge 15 marzo 1997, n. 59)*

Trasmesso alla Presidenza il 14 dicembre 2009

SCHEMA DI
**DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLE NORMATIVE
SULL'ATTIVITA' AGRICOLA**

INDICE

TITOLO I DELLE INTEGRAZIONI AL CODICE CIVILE

- Art. 1 (Definizione di coltivatore diretto)
- Art. 2 (Integrazione della definizione di attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile)
- Art. 3 (Iscrizione delle imprese agricole nella sezione speciale del registro delle imprese)

TITOLO II DELLE QUALIFICHE SOGGETTIVE E DELLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORE AGRICOLO

Capo I Degli equiparati

- Art. 4 (Degli equiparati all'imprenditore agricolo)
- Art. 5 (Degli equiparati al coltivatore diretto)

Capo II Degli imprenditori agricoli professionali

- Art. 6 (Imprenditore agricolo professionale)

Capo III Delle società agricole

- Art. 7 (Definizione di società agricola)
- Art. 8 (Requisiti di professionalità delle società agricole di persone e di capitali)
- Art. 9 (Requisiti di professionalità delle società agricole cooperative e consortili)
- Art. 10 (Qualifica degli amministratori)
- Art. 11 (Posizioni soggettive dei soci delle società agricole)

Capo IV Delle agevolazioni agli imprenditori agricoli

- Art. 12 (Agevolazioni fiscali e previdenziali)

Capo V Dell'imprenditore agricolo giovane

- Art. 13 (Imprenditori agricoli giovani)

Capo VI Delle attività connesse all'attività di impresa agricola

Sezione I Dell'attività agrituristica

- Art. 14 (Definizione. Riserva di denominazione e classificazione)
- Art. 15 (Elenco e disciplina delle attività agrituristiche)
- Art. 16 (Locali destinati ad attività agrituristiche)
- Art. 17 (Impedimenti allo svolgimento delle attività agrituristiche)

Sezione 2 Delle attività di ricezione e di ospitalità svolte dalle imprese agricole lungo i percorsi delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici

- Art. 18 (Definizione ed equiparazione alle attività agricole per connessione)

Capo VII Dell'impresa ittica

- Art. 19 (Dell'imprenditore ittico)
- Art. 20 (Attività connesse a quelle di pesca e di acquacoltura)

Capo VIII Delle attività selvicolturali

- Art. 21 (Promozione delle attività selvicolturali e forme di gestione)
- Art. 22 (Cooperative forestali)

Capo IX Della vendita diretta di prodotti agricoli



Sezione I Della vendita al dettaglio

Art. 23 (Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio)

Art. 24 (Impedimento allo svolgimento dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli)

Sezione II Della vendita per via telematica

Art. 25 (Adeguamento delle borse merci)

Capo X Del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e della Carta dell'agricoltore

Sezione I Del Sistema informativo

Art. 26 (Il sistema informativo agricolo nazionale)

Sezione II Dell'anagrafe delle imprese agricole

Art. 27 (Anagrafe delle imprese agricole)

Sezione III Del fascicolo aziendale

Art. 28 (Forma delle nuove istanze di aiuti)

Art. 29 (Obbligo della Pubblica amministrazione di servirsi delle informazioni del fascicolo aziendale)

Titolo III DELLA DISCIPLINA DEL TERRITORIO

Capo I: Della gestione e della tutela dello spazio rurale

Sezione I Della valorizzazione dello spazio rurale

Art. 30 (Gestione e sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni)

Sezione II Delle zone agricole a vocazione turistica

Art. 31 (Forme di turismo nelle zone agricole: interventi e definizioni)

Sezione III Della contrattazione programmata

Art. 32 (Programmazione territoriale negoziata)

Art. 33 (Distretti rurali e distretti agroalimentari)

Capo II Dell'architettura rurale

Art. 34 (Individuazione e tutela dell'architettura rurale)

Art. 35 (Programmazione regionale)

Capo III Della biodiversità, dell'agricoltura transgenica, dei danni provocati all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica

Sezione I Della biodiversità

Art. 36 (Della biodiversità e della sua tutela. Della salvaguardia del principio di coesistenza)

Art. 37 (Responsabilità)

Sezione II Dei danni provocati all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica

Art. 38 (Risarcimento dei danni prodotti all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica)

Titolo IV DELLA PROPRIETÀ TERRIERA E DELLE STRUTTURE AGRARIE

Capo I Della proprietà rurale

Sezione I Del riordinamento della proprietà rurale: il compendio unico

Art. 39 (Compendio unico)

Art. 40 (Costituzione del compendio unico)

Art. 41 (Agevolazioni fiscali e creditizie per la formazione del compendio unico)

Art. 42 (Indivisibilità)

Art. 43 (Successione nel compendio unico)

Art. 44 (Controversie sul valore del compendio unico)

Art. 45 (Modifica degli articoli 849 e 850 del codice civile)

Sezione II Della prelazione

Art. 46 (Titolarità del diritto di prelazione)

Art. 47 (Esercizio del diritto di prelazione e di riscatto)

Art. 48 (Diritto di riscatto dei compartecipi di famiglia coltivatrice)

Capo II Della bonifica

Art. 49 (Finalità. Competenza regionale)

Capo III Delle strutture agrarie

Sezione I Della formazione e della conservazione delle unità produttive

Art. 50 (Diritto degli eredi alla prosecuzione legale dell'impresa)

Art. 51 (Diritto degli eredi all'acquisto forzoso della proprietà)

Art. 52 (Procedura per l'acquisto forzoso della proprietà)

Sezione II Della formazione e dell'ampliamento della proprietà coltivatrice

Art. 53 (Provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)

Art. 54 (Operazioni di acquisto di fondi rustici non finanziabili)

Art. 55 (Criteri preferenziali per la concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici)

Art. 56 (Acquisto dei terreni e delle case di abitazione)

Art. 57 (Acquisti di macchine, attrezzi e bestiame)

Art. 58 (Domanda e nulla osta)

Art. 59 (Rapporti con gli istituti di credito)



- Art. 60 (Vincolo di indivisibilità: revoca)
- Art. 61 (Vincoli di inalienabilità e di coltivazione diretta in materia di proprietà coltivatrice: decadenza dai benefici)
- Art. 62 (Acquisto da parte di lavoratori emigrati)
- Art. 63 (Cooperative di coltivatori diretti)
- Art. 64 (Ulteriori interventi dell'ISMEA: rinvio)
- Art. 65 (Trasferimenti di diritti reali)
- Art. 66 (Sussidi pubblici per il riordino fondiario nei comprensori di bonifica e decadenza dai benefici)
- Sezione III Delle agevolazioni fiscali alla formazione di proprietà fondiarie gestite da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali**
- Art. 67 (Disposizioni fiscali in favore della proprietà agricola)

Titolo V DELLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI AGRARI

Capo I Dell'affitto di fondi rustici

Sezione I Delle disposizioni generali

- Art. 68 (Inderogabilità delle norme)
- Art. 69 (Rinunce, transazioni e accordi in deroga)
- Art. 70 (Contratti relativi a fondi rustici di università e di istituti scolastici per l'agricoltura)
- Art. 71 (Risoluzione per grave inadempimento)
- Art. 72 (Subaffitto e subconcessione)
- Art. 73 (Risoluzione incolpevole e indennizzo a favore dell'affittuario)
- Art. 74 (Terreni oggetto di concessione edilizia. Fondi rustici oggetto di esproprio per pubblica utilità)
- Art. 75 (Successione nel contratto per causa di morte)
- Art. 76 (Forma del contratto)
- Art. 77 (Province autonome di Trento e di Bolzano e Regioni a statuto speciale)

Sezione II Dell'affitto a coltivatore diretto

- Art. 78 (Durata minima e massima dell'affitto)
- Art. 79 (Altre ipotesi di durata: l'affitto particellare; i terreni montani destinati all'alpeggio; i fondi destinati al rimboschimento)
- Art. 80 (Rinnovazione tacita e recesso)
- Art. 81 (Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante)
- Art. 82 (Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto)
- Art. 83 (Determinazione del canone. Divieto di regalie. Pagamenti senza titolo. Adempimento mediante deposito)
- Art. 84 (Morosità del conduttore. Giudizio per morosità)
- Art. 85 (Riduzione del canone per perdita dei frutti e accollo dei casi fortuiti. Perdita dei frutti per avversità atmosferiche)
- Art. 86 (Poteri di gestione dell'affittuario)
- Art. 87 (Miglioramenti, addizioni e trasformazioni del fondo. Lavori nella casa rurale).
- Art. 88 (Regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni)
- Art. 89 (Diritto di ritenzione dell'affittuario. Pagamento dell'indennità)
- Art. 90 (Piccoli miglioramenti)
- Art. 91 (Scorte morte e scorte vive)
- Art. 92 (Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto o di contratto di società cooperativa. Rinvio a disposizioni fiscali)
- Art. 93 (Concessione di contributi e altre agevolazioni)
- Art. 94 (Pagamento dei contributi consortili)
- Art. 95 (Divieto di concessioni separate ed estensione dell'affitto)
- Art. 96 (Riconduzione all'affitto)
- Art. 97 (Affitto di azienda agraria)
- Art. 98 (Impresa familiare coltivatrice)
- Art. 99 (Rinvio al codice civile)
- Art. 100 (Disposizioni processuali)

Sezione III Dell'affitto a conduttore non coltivatore diretto

- Art. 101 (Affitto a misura e a corpo)
- Art. 102 (Risoluzione dell'affitto a conduttore in caso di vendita o concessione in enfiteusi del fondo)
- Art. 103 (Espropriazione per pubblico interesse)
- Art. 104 (Rinvio alla disciplina dell'affitto a coltivatore diretto)

Sezione IV Affitto di terreni demaniali, patrimoniali e golenali

- Art. 105 (Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili)

Sezione V Compartecipazioni e coltivazioni intercalari

- Art. 106 (Contratti per i quali è esclusa l'applicazione degli articoli da 78 a 104)

Capo II Della conduzione dell'impresa agricola associata

Sezione I Dell'impresa agricola di coltivazione in forma associata

- Art. 107 (Contratti di mezzadria e di colonia ancora in corso)
- Art. 108 (Forme associative di concedenti e di concessionari)

Sezione II Dell'impresa agricola di allevamento in forma associata

§ 1. Della soccida. Disposizioni generali.

Art. 109 (Nozione)

§ 2. Della soccida semplice

Art. 110 (Nozione)

Art. 111 (Durata del contratto)

Art. 112 (Direzione dell'impresa, assunzione di mano d'opera e obblighi del soccidario)

Art. 113 (Degli animali conferiti)

Art. 114 (Accrescimenti, prodotti utili e spese. Prelevamento e divisione al termine del contratto)

Art. 115 (Morte di una delle parti. Scioglimento del contratto)

§ 3. Della soccida parziaria

Art. 116 (Degli animali conferiti)

Art. 117 Divisione degli animali, dei prodotti e degli utili)

Art. 118 (Rinvio)

§ 4. Della soccida con conferimento di pascolo

Art. 119 (Nozione e norme applicabili)

Sezione III Disposizione finale nei rapporti di associazione agraria

Art. 120 (Rapporti di associazione agraria: disposizione finale)

Capo III Dei contratti agrari di tipo enfiteutico

Art. 121 (Riconduzione dei contratti agrari di tipo enfiteutico in contratti personali di godimento di fondi rustici. Estinzione)

TITOLO VI DELLE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 122 (Norma finale)

TITOLO VII DELLE ABROGAZIONI

Art. 123 (Abrogazioni)



SCHEMA DI
**DECRETO LEGISLATIVO DI RIORDINO DELLE NORMATIVE
SULL'ATTIVITA' AGRICOLA**



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 28 novembre 2005, n. 246, e in particolare l'articolo 14, commi 14, 15, 19 e 22;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sul trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni, e in particolare gli articoli 66-77;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sul conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e sulla riorganizzazione dell'amministrazione centrale, e in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, sulla organizzazione del Governo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza generale del.....;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica, e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e per la semplificazione normativa;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Titolo I Delle integrazioni al codice civile

Art. 1

(Definizione di coltivatore diretto)

1. All'articolo 2083 del codice civile¹ è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini del primo comma e salvo le diverse disposizioni in materia previdenziale è coltivatore diretto chi coltiva il fondo o che alleva e governa gli animali con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per l'esercizio di tali attività, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie, anche dell'impiego delle macchine agricole."²

1. _____

¹ E' stata fatta osservare l'importanza, a vari fini, della conferma che il coltivatore diretto rientri nelle categorie elencate dall'art. 2083 del codice civile che recita "Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia".

² La norma è riprodotta, per **accorpamento**, dall'art. 6 della legge 203/1982 (sui contratti agrari) e dall'art. 48, lett. a, della legge 454/1961 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura). Si consideri che la formula dell'art. 6 della legge 203/1982 che è la legge sui contratti agrari, è stata più volte dai giudici tenuta presente, quanto al criterio del terzo, anche "fuori" dalla materia contrattuale (ad eccezione di quella previdenziale), avvalendosi di altre disposizioni come quella di cui alla legge 454/1961. Essa, quindi, riproduce quasi tutto l'art.6 (Definizione di coltivatore diretto) della legge 3 maggio 1982, n.203: "Ai fini della presente legge sono affittuari coltivatori diretti coloro che coltivano il fondo con il lavoro proprio e della propria famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto, agli effetti del computo delle giornate necessarie per la coltivazione del fondo stesso, anche dell'impiego delle macchine agricole. 2. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo". Inoltre riproduce l'art. 48, comma 1, lett. a) della legge 454/1961: "Ai fini della presente legge e della legge 25 luglio 1952 n. 949 [Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione], e relativo regolamento di esecuzione approvato con DPR 17 ottobre 1952 n. 1317, sono da considerare: a) coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento di animali, sempre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame...". E' stato accolto il suggerimento del Dipartimento delle pari opportunità perché ormai deve ritenersi scontata l'equivalenza anche del lavoro fisico tra donna e uomo.



Art. 2

(Integrazione della definizione di attività connesse)

1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

"Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, sono anche attività connesse la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché la produzione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo o di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo, quando siano effettuate dagli imprenditori agricoli. Esse si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari."³

Art. 3

(Iscrizione delle imprese agricole nella sezione speciale del registro delle imprese)

1. L'articolo 2136 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2136 (Registro delle imprese agricole)

L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193."⁴

1.

³ Il comma riproduce, con diversa formulazione lessicale, l'art. 1, comma 423, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), come modificato dal comma 11 dell'art. 2-*quater* del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modifiche, in legge 11 marzo 2006, n. 81, e come successivamente sostituito dal comma 369 dell'art. 1 legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007) e integrato, per la parte finale, dall'art. 1, comma 178, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008): "Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442". Non viene riportato, nel testo del nostro articolato, l'inciso "previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, perché esso trova migliore inserimento nell'art. 1 del nostro parallelo DPR.

⁴ Riprodotto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228: «1. L'iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l'efficacia di cui all'articolo 2193 del codice civile».

Per memoria si ricorda che la norma sulle modalità di iscrizione degli imprenditori agricoli nel Registro delle imprese è contenuta nell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558: «1. Sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 sull'artigianato], sono annotati nella medesima sezione speciale. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ogni riferimento alle sezioni speciali contenuto nella legge 29 dicembre 1993, n. 580, ed in ogni altra disposizione si intende operato con riferimento alla sezione speciale di cui al comma 1. 3. La certificazione relativa all'iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 1, riporta la specificazione della qualifica di imprenditore agricolo, piccolo imprenditore, società semplice e artigiano nonché di ogni altra indicazione prevista dalle norme vigenti».



Titolo II Delle qualifiche soggettive e delle attività degli imprenditori agricoli

Capo I Degli equiparati

Art. 4

(Degli equiparati all'imprenditore agricolo)

1. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge per gli imprenditori di cui alla lettera e), sono equiparati all'imprenditore agricolo:

a) le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci⁵;

b) le cooperative agricole di conduzione di terreni e di allevamento⁶;

c) le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse di cui all'articolo 2135 prevalentemente prodotti dei soci, o forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico⁷;

d) le cooperative di servizi forestali e i loro consorzi di cui all'articolo 22⁸;

e) gli esercenti l'attività imprenditoriale di pesca di cui all'articolo 19⁹.

2. Le società di cui alla lettera a) del comma 1 possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento¹⁰.

1.

⁵ Riprodotto dall'art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, per l'ultimo periodo, dall'art. 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008): "Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento".

⁶ La lettera b) dell'art. 1, comma 3, d.lgs. 99/2004 è stata soppressa [ma, deve ritenersi che la soppressione riguardi il riferimento al numero dei soci – un quinto – che dovevano essere in possesso della qualità di iap] ad opera dell'art. 1, comma 2, d.lgs. 101/2005. Tuttavia, dal sistema può trarsi la conferma che le società cooperative di conduzione di terreni costituite da coltivatori diretti sono (equiparate ai) coltivatori diretti.

⁷ Riprodotto dall'art. 1, comma 2, d. lgs. 18 maggio 2001, n.228: "Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico".

Solo per memoria, si ricordano: l'art. 2153, comma 3, c.c.: "Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza sussiste quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al cinquanta per cento della quantità o del valore totale dei prodotti"; l'art. 111-septies att. trans. c.c. "Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualità prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attività di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualità prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole società cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto dall'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella società cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice".

⁸ La lettera d) rinvia all'art.8 del d.lgs.18 maggio 2001, n.227: "Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli", che viene riprodotto all'art. 22.

⁹ Riprodotto dal comma 3 dell'art. 2 d. lgs. 226/2001: "Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo". Questa nostra lettera e) afferma che l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo. Chi sia l'imprenditore ittico è detto dall'art. 19 del presente decreto legislativo di riordino.

¹⁰ Il comma 2 è riprodotto dall'ultima frase comma 1094 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), come modificato, per l'ultimo periodo, dall'art. 1, comma 177, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008): "Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento".

Art. 5

(Degli equiparati al coltivatore diretto)

1. Sono equiparati al coltivatore diretto ai soli fini della disciplina del contratto di affitto di fondi rustici le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente.¹¹

2. Sono equiparati al coltivatore diretto ai soli fini della disciplina del contratto di affitto di fondi rustici i laureati o diplomati in qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno nove anni.¹²

Capo II

Degli imprenditori agricoli professionali

Art. 6

(Imprenditore agricolo professionale)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi del diritto comunitario¹³, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro¹⁴. Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di

1.

¹¹ Riprodotto dal comma 1 dell'art. 7, legge 203/1982: "Sono equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche le cooperative costituite dai lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente".

¹² Riprodotto dal comma 2 dell'art. 7, legge 203/1982: "Sono inoltre equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, i laureati o diplomati in qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale e i laureati in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai cinquantacinque anni, che si impegnino ad esercitare in proprio la coltivazione dei fondi per almeno nove anni".

¹³ Il richiamo originario era per l'art.5, reg.1257 del 1999, che qui viene riportato solo per memoria: "Il sostegno agli investimenti viene concesso ad aziende agricole - che dimostrino redditività, - che rispettino requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, e - il cui imprenditore possieda conoscenze e competenze professionali adeguate". Si tenga presente che la Comunità interviene frequentemente a modificare o ad abrogare i suoi regolamenti, sicché conviene un richiamo generico al "diritto comunitario".

¹⁴ Riprodotto dal 1 comma dell'art. 1, d.lgs 29 marzo 2004, n. 99: "1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro.Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento."

L'art. 1 d.lgs. 99/2004 ha quattro commi: il **comma 1** è qui riprodotto come comma 1, primo periodo, del presente art. 6; il **comma 2** è qui riprodotto come comma 2 del presente art. 6; le lettere a), b) e c) del **comma 3** dell'art. 1 d.lgs. 99/2004 sono state riprodotte, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 9, dal comma 3 dell'art. 9 e dall'art. 10; il **comma 4** (come sostituito dall'art.1 d.lgs. 101/2005) è qui riprodotto come comma 4 del presente art. 6.

Si riporta per memoria il comma 4 dell'art. 1, d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 27 maggio 2005 n. 101. «4. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualifica di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime».



- imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui al diritto dell'Unione europea, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento¹⁵.
2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476¹⁶.
3. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale dell'agricoltura¹⁷.
4. Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale come definito nel presente articolo¹⁸.

Capo III Delle società agricole

Art. 7

(Definizione di società agricola)

1. Le società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile contengono nella ragione sociale o nella denominazione sociale l'indicazione di 'società agricola'.¹⁹
2. Le società agricole di cui al comma 1 possono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nel titolo V del libro V del codice civile²⁰.
3. Le società costituite alla data del 7 maggio 2004, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario.²¹

1.

¹⁵ Riprodotto dall'articolo 1 del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 101 che aveva aggiunto le parole che seguono al comma 1 dell'articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99. «Nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l'attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l'attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento».

Per l'art.17, reg.1257/99 (che qui si riporta solo per memoria): "Le zone svantaggiate comprendono – zone di montagna (articolo 18), - altre zone svantaggiate (articolo 19) e – zone nelle quali ricorrano svantaggi specifici (articolo 20)".

¹⁶ Riprodotto dal comma 2 dell'art. 1 d.lgs. 99/2004: "Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma precedente. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476".

¹⁷ Riprodotto dall'art. 1, comma 4, del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101: "All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, il comma 5 è sostituito dai seguenti: 5-bis. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142". Tale comma è riprodotto anche nell'art. 11 del nostro articolato, con riguardo ai soci delle società agricole.

¹⁸ Riprodotto dal comma 5-quater del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, come aggiunto dall'art. 1 del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101: "Qualunque riferimento nella legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito all'imprenditore agricolo professionale, come definito nel presente articolo".

¹⁹ Riprodotto, invertendo la frase, dal 1 comma dell'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 "1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere ... l'indicazione di società agricola".

²⁰ La disposizione è solo formalmente nuova. Infatti, né il d. lgs. n. 99/2004 né il d. lgs. n. 228/2001 contengono una simile formula. Tuttavia, non trattasi di disposizione che innova: vi è solo l'opportunità di esplicitare la possibilità, per le società agricole, di costituirsi secondo uno dei tipi societari previsti dal codice civile, come è chiaro nella dottrina. La norma che consente l'utilizzo di tutti i tipi societari per lo svolgimento delle attività agricole deriva dalle disposizioni in tema di società imprenditore agricolo professionale.

²¹ Riprodotto dal 2 comma dell'articolo 2 del d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 come modificato dall'articolo 2 d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101 "2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto [ovvero, il 7 maggio 2004, data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che è stato pubblicato sulla G.U. del 22 aprile 2004], che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «società agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario."



Art. 8

(Requisiti di professionalità delle società agricole di persone e di capitali)

1. Le società di persone sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, e almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita semplice, la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.²²

2. Le società di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.²³

3. Il possesso dei requisiti di professionalità è accertato dalle Regioni.²⁴

Art. 9

(Requisiti di professionalità delle società agricole cooperative e consortili)

1. Le società cooperative sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ed almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di esercente attività agricola professionale.²⁵

2. Le società consortili sono considerate imprenditori agricoli professionali quando ricorrono i requisiti previsti, rispettivamente, dal primo comma, nel caso di società di persone, e dal terzo comma dell'articolo 8, nel caso di società di capitali.²⁶

3. Il possesso dei requisiti di professionalità è accertato dalle Regioni.²⁷

3.

Probabilmente, tale comma – dato il tempo trascorso dall'entrata in vigore del d. lgs. 99/2005 – potrebbe essere espunto.

²² Per una migliore lettura delle disposizioni sulle società agricole introdotte dal d.lgs. 99/2004 si è preferito "spezzare" le lettere del 3° comma dell'art. 1 riproducendole in distinti articoli, con le ovvie riformulazioni formali.

La norma è riprodotta dall'art. 1, comma 3, lett.a), del d.lgs. 29 marzo 2004, n.99: "Le società di persone (omissis) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari ...".

²³ Riprodotto dall'art. 1, comma 3, lett. c) del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99: "Le società di (omissis) capitali (omissis) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: c) nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale".

²⁴ Riprodotto dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. 29 marzo 2004, n.99: "Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1". Si ritiene che alle regioni sia stato attribuito non il potere di emanare disposizioni legislative o regolamentari, ma solo il potere di accertamento e verifica della sussistenza dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge statale.

²⁵ Riprodotto dall'art. 1, comma 3, lett. c) del d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99, così modificato dall'art. 1 d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101, che recita: "All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: a) la lettera b) è soppressa; b) alla lettera c) , dopo le parole : «di capitali», sono inserite le seguenti : « o cooperative», e dopo le parole : «un amministratore», sono aggiunte le seguenti: «che sia anche socio per le società cooperative". Dall'art. 10, comma 1, lett.b), del d.lgs. 18 maggio 2001, n.228: "All'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n.153, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le società sono considerate imprenditori agricoli a titolo principale qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo dell'attività agricola, ed inoltre: b) nel caso di società cooperative qualora utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ed almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale". Originariamente, l'art. 1, comma 3, lett. b) del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, recitava: "Le società (omissis) cooperative (omissis) sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto di soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale".

²⁶ Riprodotto sostanzialmente dall'art. 1, comma 3, lett. a) e c), del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99: "Le società di persone (omissis) e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; ". (omissis) c) nel caso di società di capitali quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale".

²⁷ Riprodotto dall'art. 1, comma 2, del d. lgs. 29 marzo 2004, n.99: "Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1".



Art. 10

(Qualifica degli amministratori)

1. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società.²⁸

Art. 11

(Posizioni soggettive dei soci delle società agricole)

1. I soci delle società semplici, delle società di persone e delle società cooperative, nonché l'amministratore di società di capitali, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, devono iscriversi nella gestione previdenziale e assistenziale per l'agricoltura.²⁹ Se già iscritti, mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità iscritte nel rispettivo nucleo familiare.³⁰

2. Ai soci lavoratori di cooperative agricole si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142.³¹

3. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini dell'acquisizione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura.³²

Capo IV

Delle agevolazioni agli imprenditori agricoli

Art. 12

(Agevolazioni fiscali e previdenziali)

1. Le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto godono delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente³³.

2. All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 6, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime³⁴.

3. Alle società agricole di cui all'articolo 7 qualificate imprenditori agricoli professionali per i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 8 e al comma 2 dell'articolo 9, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime³⁵.

1.

²⁸ Riprodotto dall'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101: "All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni: «3bis. La qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell'amministratore ad una sola società»".

²⁹ Riprodotto dall'art. 1, comma 4, del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101 (riformulato migliorarne l'italiano): "All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, il comma 5 è sostituito dai seguenti: 5-bis.. L'imprenditore agricolo professionale persona fisica, anche ove socio di società di persone o cooperative, ovvero amministratore di società di capitali, deve iscriversi nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura. Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142".

³⁰ Riprodotto dall'art. 9 del d.lgs. 18 maggio 2001, n.228: "(omissis) I predetti soggetti mantengono la qualifica previdenziale e, ai fini del raggiungimento, da parte del socio, del fabbisogno lavorativo prescritto, si computa anche l'apporto delle unità attive iscritte nel rispettivo nucleo familiare".

³¹ Riprodotto dall'art. 1, comma 4, ultimo inciso, del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101: "All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, il comma 5 è sostituito dai seguenti: 5-bis.....(omissis). Ai soci lavoratori di cooperative si applica l'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n.142".

³² Riprodotto dall'art. 1, comma 4, del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101: "All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, il comma 5 è sostituito dai seguenti: "5. Le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in società agricole di persone, cooperative, di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate come redditi da lavoro derivanti da attività agricole ai fini del presente articolo, e consentono l'iscrizione del soggetto interessato nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura".

³³ Riprodotto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 99/2004: "Le persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto godono delle agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente".

³⁴ Riprodotto dall'art. 1, comma 4, del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 come sostituito dall'art. 1 d.lgs. 27 maggio 2005 n. 101: "All'imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime".

³⁵ Riprodotto dall'art. 2, comma 2, del d. lgs. 27 maggio 2005, n.101: "L'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 è sostituito dal seguente: «4. Alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e



4. Le agevolazioni di cui al comma 2 sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime³⁶.

5. Le disposizioni del comma 2 relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso della detta qualifica, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica³⁷.

6. Alla società agricola di cui all'articolo 7 sono in ogni caso riconosciute le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto³⁸.

CAPO V Dell'imprenditore agricolo giovane

Art. 13

(Imprenditori agricoli giovani)

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore che non ha ancora compiuto i 40 anni³⁹.

2. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura⁴⁰, possono essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185⁴¹, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in

3.

credizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime».

³⁶ Riprodotto dall'art. 2, comma 3, del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101 che ha aggiunto il comma 4bis all'art. 2 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99, stabilisce: "All'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente: «4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 [agevolazioni tributarie e creditizie disposte a favore dell'IAP] sono riconosciute anche alle società agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle società agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonché alle società cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. In ogni caso le agevolazioni, se richieste dalla società, non possono essere riconosciute anche al coltivatore diretto socio o amministratore. La perdita dei requisiti di cui al presente comma entro cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime».

³⁷ Riprodotto dall'art. 1, comma 4 del d. lgs. 27 maggio 2005, n. 101: "All'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99, il comma 5 è sostituito dai seguenti: «5-ter. Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l'Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica.....».

³⁸ Riprodotto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 29 marzo 2004, n.99: "Alla medesima società [agricola] sono in ogni caso riconosciute, altresì, le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto".

³⁹ Riprodotto dall'art. 4 bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n.228, inserito dall'art.3 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99: "1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni". L'articolo è stato modificato nel modo risultante dal nostro testo ("che non ha ancora compiuto i 40 anni") per conformarlo alla normativa comunitaria (cfr. art.8 reg.1257/1999: "l'agricoltore non ha ancora compiuto 40 anni") da cui si distaccava la normativa statale delegata ("avente un'età non superiore a 40 anni").

⁴⁰ I commi 2 e 3 sono riprodotti dai commi 1 e 2 dell'articolo 9 del d. lgs. 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 7 dell'art. 8 d.l. 14 marzo 2005 n. 35 e, poi, dal comma 420 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, e quindi ancora, dal d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2008, n. 201: «1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 3, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola [al familiare], che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1. // 2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2. Le società subentranti, alla data di presentazione della



forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola⁴², che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui al comma 5⁴³. Le agevolazioni di cui al Capo III del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono concedibili su tutto il territorio nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli⁴⁴.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nell'ambito territoriale di applicazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa nei territori di cui all'articolo 2 del detto decreto legislativo n. 185 del 2000⁴⁵. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'articolo 2 del detto decreto legislativo n. 185 del 2000⁴⁶.

3.

domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa, nei territori di cui all'art. 2. // 3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'art. 2.». Il 2° comma dell'art.9 è stato poi modificato dall'art.3 (*Imprenditoria agricola giovanile*) del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 22 aprile 2004: "1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è inserito il seguente: «4-bis (*Imprenditoria agricola giovanile*). - 1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è considerato giovane imprenditore agricolo l'imprenditore agricolo avente una età non superiore a 40 anni.». 2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, le parole: «alla data del 1 gennaio 2000», sono sostituite dalle seguenti: «alla data del subentro».

⁴¹ Il d.lgs. 185/2000 riguarda **tutti** gli imprenditori, con alcune disposizioni specifiche per gli imprenditori giovani (lettere c e d) ed altre per gli imprenditori agricoli (sia giovani che non-giovani: lettere i, l, m). In una disposizione sulla qualifica di imprenditore agricolo giovane si è ritenuto opportuno ricordare, oltre alle disposizioni speciali di cui all'art. 9 del d.lgs. 185/2000, anche il richiamo ai benefici concessi dallo stesso decreto legislativo agli agricoltori indipendentemente dalla loro età. Dunque, per memoria, si riporta l'art. 1 d.lgs. 185/2000: «Principi generali. 1. Le disposizioni del presente titolo sono dirette a favorire l'ampliamento della base produttiva e occupazionale nonché lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nelle aree economicamente svantaggiate del Paese, attraverso la promozione, l'organizzazione e la finalizzazione di energie imprenditoriali, a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le pari opportunità tra uomini e donne nell'attività economica e imprenditoriale, a sostenere la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale ed a sostenere l'impresa agricola. // 2. Le disposizioni sono, in particolare, dirette a: a) favorire la creazione e lo sviluppo dell'imprenditorialità, anche in forma cooperativa; b) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità dei nuovi imprenditori; c) agevolare l'accesso al credito per le imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile; d) promuovere la presenza delle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile nei comparti più innovativi dei diversi settori produttivi; e) promuovere la formazione imprenditoriale e la professionalità delle donne imprenditrici; f) favorire la creazione e lo sviluppo dell'impresa sociale; g) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità dei soggetti svantaggiati; h) agevolare l'accesso al credito per le imprese sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381; i) favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità in agricoltura; l) promuovere l'imprenditorialità e la professionalità degli agricoltori; m) agevolare l'accesso al credito per i nuovi imprenditori agricoli.»

Si ribadisce che l'art.1 del d.lgs. 185/2000 ha un ambito più generale di quello dell'agricoltura. Si tenga presente anche che nelle lettere i), l) ed m) gli incentivi risultano concessi a tutti gli imprenditori agricoli indipendentemente dalla loro età.

⁴² L'originaria norma conteneva l'espressione "nell'azienda agricola *del familiare*", ma le parole "del familiare" sono state soppresse dalla lettera b) del comma 2-quater del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, come aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201.

⁴³ Come si è detto, la prima parte del comma 2 di questo nostro articolo è riprodotto dal comma 1 dell'art. 9 del d.lgs. 185/2000: "1. Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici di cui all'art. 3, i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, subentranti nella conduzione dell'azienda agricola [al familiare], che presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori di cui all'art. 10, comma 1".

⁴⁴ L'ultima frase è riprodotta dal comma 01 dell'art. 9 del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185, come aggiunto dalla lettera a) del comma 2-quater dell'art.2 del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201, che così recita: "01. Le agevolazioni di cui al presente capo sono concedibili su tutto il territorio nazionale e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli".

⁴⁵ La frase "Le società subentranti ecc." è riprodotta, con una **differenza lessicale** per chiarire quale sia l'ambito di applicazione delle agevolazioni, dalla seconda parte del comma 2 dell'art. 9 del d.lgs. 185/2000 come risulta aggiunta, prima dall'art. 3 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, e poi dal comma 420 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006): "2. I soggetti di cui al comma 1 devono risultare residenti, alla data del subentro, nei comuni ricadenti, anche in parte, nei territori di cui all'art. 2 [che, appunto, individua l'ambito territoriale di applicazione]. Le società subentranti, alla data di presentazione della domanda, devono avere la sede legale, amministrativa ed operativa, nei territori di cui all'art. 2. // 3. L'azienda agricola deve essere localizzata nei territori di cui all'art. 2».

⁴⁶ La frase "l'azienda agricola ecc." è riprodotta dal comma 3 dell'originario art. 9 del d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185.



4. Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa fra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione⁴⁷.

5. Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che:

prevedono investimenti superiori a euro 1.050 al netto dell'IVA;

si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie⁴⁸.

6. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti previsti dal diritto dell'Unione europea ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate, nonché ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti a favore del prepensionamento disposti dal diritto dell'Unione europea.

7. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonché quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare.

8. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 950/97 e successive modificazioni, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore.

9. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dal diritto dell'Unione europea, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori⁴⁹.

10. Come è disposto dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di giovani agricoltori⁵⁰.

1.

⁴⁷ Il comma 4 è riprodotto dal comma 2-bis dell'art. 9 del d.lgs 21 aprile 2000, n. 185, come aggiunto dalla lettera c) del comma 2-quater dell'art. 2 del d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modifiche, nella legge 22 dicembre 2008, n. 201: "Le società subentranti devono essere amministrate da un giovane imprenditore agricolo e devono essere prevalentemente composte da soggetti di età compresa fra i 18 e i 39 anni che abbiano la maggioranza assoluta numerica e delle quote di partecipazione"

⁴⁸ Il comma 6 è riprodotto dall'art. 10 d.lgs. 185/2000: "Possono essere finanziati, secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dal CIPE e nei limiti posti dall'Unione europea, i progetti relativi ai settori della produzione, commercializzazione e trasformazione di prodotti in agricoltura. Sono esclusi dal finanziamento i progetti che: a) prevedono investimenti superiori a euro 1.050 al netto dell'IVA; b) si riferiscono a settori esclusi o sospesi dal CIPE o da disposizioni comunitarie".

⁴⁹ I commi 7, 8, 9 e 10 sono riprodotti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 3 legge 15 dicembre 1998, n. 441 Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura. «Aiuti al primo insediamento determinazione del reddito e formazione. 1. Le regioni accordano prioritariamente gli aiuti di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CE) n. 950/97 ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate delimitate ai sensi degli articoli 21 e seguenti del medesimo regolamento, nonché ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda quando questi abbia aderito al regime di aiuti previsto dal programma di cui al regolamento (CE) n. 2079/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992. // 2. Per poter accedere agli aiuti i giovani agricoltori devono avere frequentato almeno la scuola dell'obbligo ed aver partecipato o impegnarsi a partecipare nei ventiquattro mesi successivi alle iniziative formative di cui ai commi 4 e 5. Sono esentati da tale ultimo impegno i giovani che già siano in possesso di un diploma di laurea o di scuola media superiore ad indirizzo agrario o di un diploma assimilabile, ovvero del titolo conseguito presso istituti professionali di Stato per l'agricoltura o ad essi parificati, nonché quelli che abbiano maturato una esperienza almeno triennale nella qualifica di coadiuvante o di collaboratore familiare. // 3. La determinazione della quota del reddito agricolo rispetto al reddito totale, per le finalità di cui all'articolo 5 del citato regolamento (CE) n. 950/97, è effettuata secondo il criterio del reddito lordo standard (RLS) di cui alla decisione 85/377/CEE della Commissione, del 7 giugno 1985, calcolato su stime standardizzate per ettari di superficie, nel caso delle produzioni vegetali, e per capi di bestiame, suddivisi per specie e categorie, nel caso delle produzioni animali, o desunta dalla contabilità aziendale ove richiesto dall'imprenditore. // 4. Le regioni disciplinano le modalità di adeguamento della formazione professionale alle esigenze di un'agricoltura moderna previste dagli articoli 26, 27 e 28 del citato regolamento (CE) n. 950/97, in particolare per quanto concerne i giovani agricoltori". L'art. 3 della legge 441/1998 ha un comma 5 che è riportato nell'art. 2 del DPR attuativo del presente decreto legislativo di riordino.

⁵⁰ Riprodotto dall'art. 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441. Se ne riporta solo il comma 1, perché ad essi si fa solo un rinvio: "La Cassa per la formazione della proprietà contadina, di cui all'art. 9 del d. lgs. 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni, destina, in ciascun esercizio finanziario, fino al 60 per cento delle proprie disponibilità con priorità al finanziamento delle operazioni di acquisto o ampliamento di aziende da parte di: a) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto i 40 anni, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto iscritti nelle relative gestioni previdenziali; b) giovani che non hanno ancora compiuto i 40 anni che intendono esercitare attività agricola a titolo principale a condizione che acquisiscano entro 24 mesi dall'operazione di acquisto o ampliamento la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale o di coltivatore diretto e la iscrizione nelle relative gestioni previdenziali entro i successivi 12 mesi; c) giovani agricoltori, che non hanno ancora compiuto



11. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali e di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:

coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;

giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni⁵¹.

12. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della gioventù, individua, entro il ottobre 2009, i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del comma 13. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato.

13. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 12 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.⁵²

14. Ai contratti di affitto di cui al comma 13 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 38⁵³. I contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro. I detti benefici sono

3.

i 40 anni, che siano subentrati per successione nella titolarità di aziende a seguito della liquidazione agli altri aventi diritto delle relative quote, ai sensi dell'art. 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203". Seguono altri cinque commi sui motivi di preferenza (comma 2), sui programmi di ricomposizione a cura della Cassa (comma 3), sulle convenzioni Regioni-Cassa (comma 4), sulla partecipazione della Cassa al programma di prepensionamento (comma 5) e sul vincolo di indivisibilità del fondo (comma 6). Alla Cassa è subentrata l'ISMEA.

⁵¹ Riprodotto dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*, come modificato dall'art. 6, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 322: "1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e dall'INVIM e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano: a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento; b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni".

⁵² I commi 12 e 13 sono riprodotti dai commi 1 e 2 dell'art. 4-quinquies del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102: "1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile anche attraverso interventi di ricomposizione fondiaria, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente articolo, l'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, individua, i beni liberi di proprietà dello Stato aventi destinazione agricola non utilizzabili per altri fini istituzionali, che possono essere ceduti in affitto ai sensi del presente articolo. L'individuazione del bene ai sensi del presente comma ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. // 2. L'Agenzia del demanio cede in affitto i beni di cui al comma 11 a giovani imprenditori agricoli sulla base degli indirizzi adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze".

⁵³ Il comma 14 è riprodotto dal comma 3 dell'art. 4-quinquies del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102: "Ai contratti di affitto di cui al comma 2 si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".

Per memoria si ricorda che l'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004, coordinato con i commi 1 e 5 dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994 n. 97, introdotto dall'art 52, comma 21, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, stabilisce: "Il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute". L'art. 5-bis, comma 3, dell'art. 5-bis del detto d.lgs. 228/01 stabilisce: "3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni". I commi 2 e 3 dell'art. 5-bis del d.lgs. 228/2001 sono, in questo decreto legislativo, riprodotti dall'art. 38

revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione⁵⁴.

15. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 13 possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.⁵⁵

16. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui ai commi 13 e 14, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni.

17. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al comma 11 i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola.

18. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali congiuntamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della gioventù presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 14, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.⁵⁶

Capo VI

Delle attività connesse all'attività di impresa agricola

Sezione I

Dell'attività agrituristica

Art. 14

(Definizione. Riserva di denominazione e classificazione)

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, possono esercitare attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.

2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari⁵⁷.

1.

⁵⁴ Le due ultime frasi sono riprodotte dai commi 1 e 2 dell'art. 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 *Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura*: "1. Allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso e per la quale è previsto l'importo in misura fissa di 51,65 euro. // 2. I benefici di cui al comma 1 sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione".

⁵⁵ Il comma 14 è riprodotto dal comma 4 dell'art. 4-*quiquies* del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102: "4. I giovani imprenditori agricoli assegnatari di beni ai sensi del comma 2 del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni".

⁵⁶ I commi 16, 17 e 18 sono riprodotti dai commi 5, 6 e 7 dell'art. 4-*quiquies* del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102: "5. Gli enti pubblici statali possono cedere in affitto beni aventi destinazione agricola di cui siano proprietari con le modalità di cui al presente articolo, previa autorizzazione dell'amministrazione vigilante. I relativi proventi, nella misura del 90 per cento, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere rassegnati ad integrazione delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni. // 6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono impiegare con le modalità di cui al presente articolo i beni di loro proprietà aventi destinazione agricola. // 7. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche al fine della possibile estensione all'ipotesi di alienazione dei terreni interessati, indicando le modalità per l'esercizio del diritto di prelazione sui beni affittati.

⁵⁷ Riprodotto dall'art. 2, commi 1 e 2, legge 20 febbraio 2006, n. 96, con inversione della frase: "1. Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c., anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali. // 2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e



3. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle imprese agricole che esercitano l'attività agrituristica.

4. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e del turismo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali^{58 59}.

5. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991; n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo⁶⁰.

Art. 15

(Elenco e disciplina delle attività agrituristiche)

1. Rientrano fra le attività agrituristiche:

- a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai segni DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità stabilite dalle regioni tenendo conto dei criteri di cui al quarto comma;
- c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta di vini, alla quale si applica l'articolo 18;
- d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. Per la disciplina delle attività ricreative o culturali si applica il comma 5.

2. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne.

3. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agrituristica è considerato reddito agricolo.⁶¹

3.

parziale. Gli addetti di cui al periodo precedente sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari”.

⁵⁸ Riprodotto dall'art. 9 legge 20 febbraio 2006, n. 96: “1. L'uso della denominazione «agriturismo», e dei termini attributivi derivati, è riservato esclusivamente alle aziende agricole che esercitano l'attività agrituristica ai sensi dell'articolo 6. // 2. Al fine di una maggiore trasparenza e uniformità del rapporto tra domanda e offerta di agriturismo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina criteri di classificazione omogenei per l'intero territorio nazionale e definisce le modalità per l'utilizzo, da parte delle regioni, di parametri di valutazione riconducibili a peculiarità territoriali”.

Per maggiore correttezza tecnico-legislativa si sono sostituite le parole “aziende agricole” [ex art. 2555 c.c., l'azienda è un complesso di beni] con “imprese agricole” [ex art. 2082 c.c., l'impresa è attività di un soggetto].

⁵⁹ Per memoria si ricorda che l'art. 8 legge 20 febbraio 2006, n. 96, è stato dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2007 n. 339. Esso recitava: “1. L'attività agrituristica può essere svolta tutto l'anno oppure, previa comunicazione al comune, secondo periodi stabiliti dall'imprenditore agricolo. Tuttavia, ove se ne ravvisi la necessità per esigenze di conduzione dell'azienda agricola, è possibile, senza obbligo di ulteriori comunicazioni al comune, sospendere la ricezione degli ospiti per brevi periodi. // 2. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, secondo la procedura indicata dalla regione, i soggetti che esercitano l'attività agrituristica presentano una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe massime riferite a periodi di alta e di bassa stagione, che si impegnano a praticare per l'anno seguente”.

⁶⁰ Riprodotto dal comma 2 dell'art. 7 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 sull'agriturismo: “2. Lo svolgimento dell'attività agrituristica nel rispetto delle disposizioni previste dalle regioni in materia, autorizzato ai sensi dell'articolo 6, comporta la conseguente applicazione delle disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché di ogni altra normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all'attività agrituristica. In difetto di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore agricolo”. L'originario art. 6 della legge 96/2006 sulla disciplina amministrativa dell'attività agrituristica conteneva i commi 2 e 3 che prevedevano una sorta di “autorizzazione” da parte del Comune: questi due commi sono stati dichiarati illegittimi dalla Corte cost. con sentenza 12 ottobre 2007 n. 339.

⁶¹ Riprodotto dai commi 3-5 dell'art. 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, dopo aver provveduto a sostituire alla parola “marchi” la parola “segni” dato che le Dop, Igp, Igt, Doc e Docg non sono marchi ma segni distintivi: “3. Rientrano fra le attività agrituristiche: a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescolta di vini, alla quale si applica la legge 27 luglio 1999, n. 268; d) organizzare,



4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agrituristiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, spetta alle regioni disciplinare la somministrazione di pasti e di bevande di cui al comma 1, lettera b), tenendo conto del criterio secondo cui la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe.⁶²

5. Le attività ricreative o culturali di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo.⁶³

3.

anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. // 4. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne. // 5. Ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di imprenditore agricolo, nonché della priorità nell'erogazione dei contributi e, comunque, ad ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito proveniente dall'attività agriturbistica è considerato reddito agricolo".

Si ricordi che per il nuovo Regolamento sull'OCM Vino le formule italiane Igt, Doc e Docg verranno meno per essere sostituite da Igp e Dop.

La legge 96/2006 ha l'art. 10 secondo cui "Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici locali da parte dell'impresa agriturbistica si applicano le disposizioni di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, e all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228". A parte la considerazione che la legge 59/1963 è stata abrogata dall'art.24 (Allegato A) del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, l'art. 4 del d.lgs. 228/2001 viene qui riportato all'art. 20.

⁶² Riprodotto da quanto dell'originario art. 4 della legge 96/2006 è rimasto in piedi dopo la sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2007 n. 339, che ha soppresso il comma 3, nonché le lettere a, b, c, e, f del comma 4. E' stata, quindi, "salvata" la lettera d) che viene qui riprodotta. Comunque è opportuno riportare integralmente l'originario art. 4 legge 20 febbraio 2006, n. 96, che recitava: "1. Le regioni, tenuto conto delle caratteristiche del territorio regionale o di parti di esso, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività agriturbistica. // 2. Affinché l'organizzazione dell'attività agriturbistica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agriturbistiche rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all'esercizio delle stesse attività. // 3. L'attività agricola si considera comunque prevalente quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti. // 4. Al fine di contribuire alla realizzazione e alla qualificazione delle attività agriturbistiche e alla promozione dei prodotti agroalimentari regionali, nonché alla caratterizzazione regionale dell'offerta enogastronomica, le regioni disciplinano la somministrazione di pasti e di bevande di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), tenendo conto dei seguenti criteri: a) l'azienda che somministra pasti e bevande deve apportare comunque una quota significativa di prodotto proprio. Particolari deroghe possono essere previste nel caso di somministrazione di pasti e bevande solo alle persone alloggiate; b) per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni limitrofe, e per esse deve essere stabilita una ulteriore quota di apporto di prodotti; c) le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la prevalenza dei prodotti impiegati nella somministrazione dei pasti e delle bevande; d) la parte rimanente dei prodotti impiegati nella somministrazione deve preferibilmente provenire da artigiani alimentari della zona e comunque riferirsi a produzioni agricole regionali o di zone omogenee contigue di regioni limitrofe; e) in caso di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o in zona limitrofa omogenea e di loro effettiva necessità ai fini del completamento dell'offerta enogastronomica, è definita una quota limitata di prodotti di altra provenienza, in grado di soddisfare le caratteristiche di qualità e tipicità; f) qualora per cause di forza maggiore, dovute in particolare a calamità atmosferiche, fitopatie o epizootie, accertate dalla regione, non sia possibile rispettare i limiti di cui alla lettera c), deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede l'impresa il quale, verificato il fatto, autorizza temporaneamente l'esercizio dell'attività. // 5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo".

⁶³ Nella precedente nota è riportato l'originario art. 4 della legge 96/2006 prima delle modifiche in base alla sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2007 n. 339, che ha soppresso il comma 3, nonché le lettere a, b, c, e, f del comma 4, lasciando "salvi" la lettera d) del comma 4 e il comma 5. Il testo del comma 5 del presente articolato è riprodotto dall'originario art. 4 legge 20 febbraio 2006, n. 96, che recitava: 1. // 2.... // 3. // 4.... // 5. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino obiettivamente la connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali, nonché con le altre



6. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da imprese agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli o di qualità, sono equiparate alle attività agrituristiche.⁶⁴

7. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alla promozione e valorizzazione dell'attività agrituristica in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione.⁶⁵

8. Sono fatte salve le disposizioni in materia di igiene e sanità di competenza del Ministero della salute.

Art. 16

(Locali destinati ad attività agrituristiche)

1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo.

2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi.

3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali.⁶⁶

Art. 17

(Impedimenti allo svolgimento delle attività agrituristiche)

1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a:

a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali⁶⁷.

3.

attività volte alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e culturale. Le attività ricreative e culturali per le quali tale connessione non si realizza possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può pertanto dare luogo ad autonomo corrispettivo".

⁶⁴ Riprodotto dal comma 3-bis dell'art. 59 (sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come aggiunto dall'art. 123 (Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche) della legge 23 dicembre 2000, n. 388: "Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche svolte da aziende agricole nell'ambito della diffusione di prodotti agricoli o di qualità, possono essere equiparate ai sensi di legge alle attività agrituristiche di cui all'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome". Le parole "possono essere" sono state trasformate in "sono", perché una corretta redazione legislativa lo impone: una legge non "può" disporre, ma "dispone".

⁶⁵ Riprodotto dall'art. 15 legge 20 febbraio 2006, n. 96: "Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità di cui alla presente legge in conformità allo statuto di autonomia e alle relative norme di attuazione".

⁶⁶ Riprodotto dall'art. 3 della legge 20 febbraio 2006, n. 96: "1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel fondo. // 2. Le regioni disciplinano gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio esistente ad uso dell'imprenditore agricolo ai fini dell'esercizio di attività agrituristiche, nel rispetto delle specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche, nonché delle caratteristiche paesaggistico-ambientali dei luoghi. // 3. I locali utilizzati ad uso agrituristico sono assimilabili ad ogni effetto alle abitazioni rurali".

⁶⁷ Riprodotto dall'originario art. 6 della legge 96/2006 come risulta modificato in base alla sentenza della Corte costituzionale 12 ottobre 2007 n. 339, che ha soppresso i commi 2 e 3, salvando il comma 1, che dispone: "1. L'esercizio dell'attività agrituristica non è consentito, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a: a) coloro che hanno riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale, o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali; b) coloro che sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali". Per memoria si riportano in nota gli altri commi: "2. La comunicazione di inizio dell'attività consente l'avvio immediato dell'esercizio dell'attività agrituristica. Il comune, compiuti i necessari accertamenti, può, entro sessanta giorni, formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di adeguamento senza sospensione dell'attività in caso di lievi carenze e irregolarità, ovvero, nel caso di gravi carenze e irregolarità, può disporre l'immediata sospensione dell'attività sino alla loro rimozione da parte dell'interessato, opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune stesso. // 3. Il titolare dell'attività agrituristica è tenuto, entro quindici giorni, a comunicare al comune qualsiasi variazione delle attività in precedenza autorizzate, confermando, sotto propria responsabilità, la sussistenza dei requisiti e degli adempimenti di legge".



Sezione II

Delle attività di ricezione e di ospitalità svolte dalle imprese agricole lungo i percorsi delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici

Art. 18

(Definizione ed equiparazione alle attività agricole per connessione).

1. Le strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici sono percorsi lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, in cui sono segnalate, con appositi cartelli, aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori a vocazione agricola specifica e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica⁶⁸.

2. Spetta alle regioni e alle province autonome:

a) individuare i percorsi delle strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici⁶⁹;

b) definire la gestione e la fruizione delle dette strade⁷⁰.

3. Gli standard minimi di qualità sono definiti con il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 luglio 2000, adottato d'intesa con la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome⁷¹.

4. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa l'organizzazione di degustazione dei prodotti aziendali e di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da imprese agricole nell'ambito delle "strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici", sono ricondotte alle attività agrituristiche, secondo i principi contenuti nelle norme che le disciplinano e secondo le disposizioni emanate dalle regioni⁷².

1.

⁶⁸ Riprodotto dall'articolo 1, prima parte del comma 2, della legge 27 luglio 1999, n. 268 *Disciplina delle strade del vino*, recita: "Le 'strade del vino' sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica". L'ultima parte del detto comma 2 non viene riprodotta per l'assenza di carattere precettivo.

Il nostro comma 1 si presenta **reformulato**: a) per l'opportunità di migliorarne la dizione italiana; b) per la necessità di inserire sull'originario testo limitato ai prodotti vinicoli il richiamo ai prodotti oleicoli e tradizionali-tipici. Di conseguenza, esso è riprodotto del comma 1, articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268 *Disciplina delle strade del vino* ("L'obiettivo della presente legge consiste nella valorizzazione dei territori a vocazione vinicola, con particolare riferimento ai luoghi delle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e successive modificazioni, anche attraverso la realizzazione delle 'strade del vino'"), dall'articolo 5 della stessa legge 268/1999 ("Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle 'strade' finalizzate alla valorizzazione, anche congiunta, di altre produzioni di qualità, con particolare riguardo all'olio di oliva ed in genere ai prodotti tipici") e dal comma 2, articolo 1 del Decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 781500 *Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268, recante "Disciplina delle strade del vino"*: "I percorsi di cui al comma 1 sono quelli sui quali insistono, oltre alle produzioni qualitative di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 164, anche le produzioni riconosciute ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio e le produzioni agroalimentari tradizionali, individuate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agrarie e forestali 8 settembre 1999, n. 350".

L'estensione dell'originaria norma sulle strade del vino anche all'olio ed agli prodotti tipici ha richiesto, dunque, anche la sostituzione delle parole "territori a vocazione vinicola" con le parole "territori a vocazione agricola specifica" e l'aggiunta delle parole "territori vinicoli, oleicoli e di agricoltura tipica".

⁶⁹ Riprodotto sostanzialmente dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268, il cui testo recitava: "Le caratteristiche della cartellonistica sono definite, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera c), capoverso h), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche sulla base delle esperienze maturate nell'ambito dell'Unione europea, con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare di concerto con i Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge". Deve ritenersi già superato, dato il tempo trascorso. Quello che viene "lasciato" riformulando la norma è l'estrapolazione delle modalità di segnalazione.

⁷⁰ Riprodotto sostanzialmente dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268: "1. Le Regioni, nel definire la gestione e la fruizione delle 'strade del vino', possono prevedere i seguenti strumenti: a) il disciplinare della strada del vino sottoscritto dai vari soggetti aderenti; b) il comitato promotore; c) il comitato di gestione; d) il sistema della segnaletica; e) le guide e il materiale illustrativo, divulgativo e promozionale. // 2. Le regioni, anche di intesa con gli enti locali interessati, possono definire specifiche strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione delle 'strade del vino'. 3. Restano ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome".

⁷¹ Riprodotto sostanzialmente dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268 *Disciplina delle strade del vino*, un comma che recitava: "Con decreto del Ministro per le politiche agricole, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti gli standard minimi di qualità". Il detto decreto è stato già emanato il 12 luglio 2000.

⁷² Riprodotto dal comma 3, articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268: "Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali, e l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell'ambito delle 'strade del vino', possono essere ricondotte alle attività agrituristiche di cui all'articolo 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, secondo i principi in essa contenuti e secondo le disposizioni emanate dalle regioni". Le "possono essere ricondotte" sono state redatte, più correttamente, in "sono ricondotte". Il testo ha anche subito una formulazione lessicale diversa dall'originaria onde acquisisse una migliore redazione in italiano.



CAPO VII Dell'impresa ittica

Art. 19

(Imprenditore ittico)

1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci, nonché le attività connesse di cui all'articolo 20.
2. Si considerano, altresì, imprenditori ittici ai sensi del comma 1 le cooperative di imprenditori ittici e i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1.
3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni e autorizzazioni.
5. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto⁷³.
6. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro⁷⁴.

Art. 20

(Attività connesse a quelle di pesca e di acquacoltura)

1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività:

- a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo»;
- b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»;
- c) la prima lavorazione dei prodotti del mare, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione del pescato⁷⁵.

1.

⁷³ I commi 1-7 dell'attuale norma sull'imprenditore ittico sono riprodotti dall'art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226 Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 così come sostituito dall'art. 6, commi 1-7, del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38: «1. È imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o associata o societaria, l'attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le attività connesse di cui all'articolo 3. // 2. Si considerano, altresì, imprenditori di cui al comma 1 le cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al medesimo comma 1. // 3. Sono considerati, altresì, imprenditori ittici gli esercenti attività commerciali di prodotti ittici derivanti prevalentemente dal diretto esercizio delle attività di cui al comma 1. // 4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attività di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni. // 5. Fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, l'imprenditore ittico è equiparato all'imprenditore agricolo. - 6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto».

⁷⁴ Riprodotto dal comma 7 dell'art. 2 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226 Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, così come sostituito dall'art. 6 del d.lgs. 26 maggio 2005, n. 154 Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura: «7. Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali e previdenziali e della concessione di contributi nazionali e regionali, l'imprenditore ittico è tenuto ad applicare i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro e le leggi sociali e di sicurezza sul lavoro».

⁷⁵ Riprodotto dall'art. 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226 così come sostituito dall'art. 7 del d.legisl. 26 maggio 2004, n. 154: «1. Si considerano connesse alle attività di pesca, purché non prevalenti rispetto a queste ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca, ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, le seguenti attività: a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: «pescaturismo». b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti

2. Sono assimilate alle attività agrituristiche di cui all'articolo 14 e ad esse sono applicabili le relative norme, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca e quelli di cui al comma 1⁷⁶.
3. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche⁷⁷.
4. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti⁷⁸.
5. Costituisce attività connessa all'attività agricola dell'acquacoltura l'attività di ititurismo, ovvero le attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e vallivi, delle risorse dell'acquacoltura, e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese di acquacoltura, esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'abitazione o la struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, nonché le attività di prima lavorazione dei prodotti dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, e le azioni di promozione e valorizzazione. Per le opere e per le strutture destinate all'ittiturismo si applica la disposizione di cui al comma 3⁷⁹.

Capo VIII Delle attività selvicolturali

Art. 21

(Promozione delle attività selvicolturali e forme di gestione)

1. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione

3.

socio-culturali delle imprese ittiche e di acquacoltura, esercitata da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata: «ittiturismo»; c) la prima lavorazione dei prodotti del mare e dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione, nonché le azioni di promozione e valorizzazione. // 2. ... // 3. ...». **Gli originari riferimenti all'acquacoltura sono stati riportati al comma 5 del presente articolo.**

⁷⁶ Riprodotto dall'art. 12 legge 20 febbraio 2006, n. 96: "Sono assimilate alle attività agrituristiche e sono ad esse applicabili le norme della presente legge, quelle svolte dai pescatori relativamente all'ospitalità, alla somministrazione dei pasti costituiti prevalentemente da prodotti derivanti dall'attività di pesca, nonché le attività connesse ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni, ivi compresa la pesca-turismo", tenendosi conto anche dell'art. 2 del d.lgs. 226/2001. Infatti, nel novero delle attività connesse a quella ittica erano stati inseriti, dall'art. 7 del d.lgs. 26 maggio 2004, n. 154, i servizi ambientali (interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici), che non risultano più menzionati dall'art. 3 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 226. Essi, però, potrebbero essere "riconsiderati" attività connesse dell'impresa ittica in forza dell'art. 12 della legge 20 febbraio 2006 sulle "attività assimilate" alle attività agrituristiche. Comunque, anche l'art. 3 del d.lgs. 226/2001 include, come attività connesse a quelle di pesca, attività altre rispetto a quelle di cui al comma 1 del presente articolo.

⁷⁷ Riprodotto dal comma 2 dell'art. 3 d.lgs. 226/2001: "2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nonché all'articolo 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, relativamente all'utilizzo di opere provvisorie per l'accessibilità ed il superamento delle barriere architettoniche".

⁷⁸ Riprodotto dal comma 3 dell'art. 3 d.lgs. 226/2001: "3. L'imbarco di persone di cui al comma 1, lettera a), è autorizzato dall'autorità marittima dell'ufficio di iscrizione della nave da pesca secondo le modalità fissate dalle disposizioni vigenti".

L'attuale disposizione regolamentare del pescaturismo è il decreto 13 aprile 1999, n. 293 del Ministero delle politiche agricole, con il quale si è adottato il «Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pesca-turismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni». Alla luce dell'espresso richiamo effettuato dal comma 3 dell'art. dovrebbe essere ancora valido, anche se la norma che attua è espressamente abrogata dall'art. 23 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

⁷⁹ Si ricordi che è necessario tenere distinte l'attività dell'acquacoltore – che è attività propria dell'agricoltore ex art. 2135 del codice civile – e l'attività del pescatore che è solo equiparato all'agricoltore: v. il nostro art. 4. Per questo motivo si è ritenuto opportuno "separare" le attività connesse dell'imprenditore ittico da quelle dell'acquacoltore. Ovviamente, nel comma 5 si sono ripetute sostanzialmente le formule utilizzate per le attività connesse dell'imprenditore ittico.



forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002⁸⁰.

2. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere o servizi in ambito forestale e di difesa del territorio di cui al comma 1 dell'articolo 22. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico⁸¹.

3. Le norme di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sugli incentivi alle pluriattività sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale⁸².

4. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un miglior coordinamento della gestione, soggetti privati, e le imprese iscritte negli elenchi o albi regionali di cui al comma 1⁸³.

ART. 22

(Cooperative forestali)

1. Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali⁸⁴, ove abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 150.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale⁸⁵.

1.

⁸⁰ Riprodotto dal comma 1082 dell'art. 1 della legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007): "Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la multifunzionalità degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della citata legge n. 289 del 2002".

⁸¹ Al proposito, occorre ricordare che la possibilità di attingere agli albi regionali degli affidamenti a trattativa privata - previsti dalle disposizioni di cui dall'art. 7, comma 2, d. lgs. 227/2001, all'art. 15 d.lgs. 228/2001 e all'art. 2, comma 134, della legge 244/2007 - è limitata per i lavori di importo fino a 150.000 euro, tenendo conto della necessità che, per i lavori superiori a 150.000 euro, compresi i lavori forestali occorre il possesso dell'attestazione SOA.

⁸² Riprodotto dall'art. 7 del d. lgs. 227/2001: "1. Al fine di promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, le regioni istituiscono elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere o servizi in ambito forestale. Tali soggetti possono ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico. 2. Le norme di cui all'art. 17 della legge 31 gennaio 1994 n. 97 sono estese ai soggetti di cui al comma 1 anche per l'affidamento della gestione e per la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale". L'inciso "e di difesa del territorio" è stato aggiunto dall'art. 4 novies del d.l. 3 novembre 2008 n. 171, convertito in legge 30 dicembre 2008 n. 205.

L'art. 17 legge 97/1994 prevede vari incentivi alle pluriattività dei coltivatori diretti conduttori di aziende agricole ubicate nei comuni montani in deroga alle vigenti leggi sugli appalti da enti pubblici e da privati.

⁸³ Riprodotto dal d. lgs. 227/2001, art. 5, comma 3: "3. Per favorire lo sviluppo ed una più razionale gestione sostenibile delle risorse forestali, le regioni, gli enti locali e le associazioni agrarie promuovono la costituzione o la partecipazione ai consorzi forestali o altre forme associative. Ai predetti organismi possono partecipare, anche ai fini di un miglior coordinamento della gestione, soggetti privati, e le imprese di cui all'art. 7, comma 1". Gli articoli 1 e 3 non sono specificamente dedicati all'argomento delle cooperative forestali, ma per il richiamo alle "altre forme associative" contenuto nel comma 3 dell'art. 3, si è ritenuto opportuno riportare gli articoli del decreto 227/2001.

⁸⁴ Riprodotto dall'art. 8 (Esercizio di attività selvicolturali) d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 che così dispone. "Le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali, sono equiparati agli imprenditori agricoli". Il riconoscimento dell'equiparazione è contenuto nell'art. 4 del presente decreto legislativo di riordino.

⁸⁵ Riprodotto, con modesta riformulazione per migliorarne la forma, dall'art. 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008): "134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni



Capo IX Della vendita diretta di prodotti agricoli

Sezione I Della vendita al dettaglio

Art. 23

(Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio)

1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, ivi inclusi i prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli aziendali e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa⁸⁶.
2. La disciplina di cui alla presente sezione si applica anche agli enti e alle associazioni, che intendano vendere direttamente prodotti agricoli.⁸⁷
3. Alla vendita diretta disciplinata dalla presente sezione non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114⁸⁸. Egualmente tale decreto legislativo non si applica ai pescatori e alle loro cooperative, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività, e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari⁸⁹.
4. Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni euro per le società, enti ed associazioni, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114⁹⁰.

3.

montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni: a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde; b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale."

⁸⁶ Il comma è riprodotto dalla **fusione** del comma 1 e del comma 5 dell'art. 4 d.lgs. 228/2001. Art. 4, comma 1, d. lgs. 228/2001: « Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità». Art. 4 comma 5, d. leg. vo 228/2001: «La presente disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo».

⁸⁷ Il comma è riprodotto dall'art. 4 comma 1, d. lgs. 99/2004: "1. La disciplina amministrativa di cui all'art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, si applica anche agli enti e alle associazioni che intendano vendere direttamente prodotti agricoli. 2. All'art. 10, comma 8, legge 21 dicembre 1999 n. 526 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Gli esercizi di somministrazione e di ristorazione sono considerati consumatori finali' [questo 2 comma dell'art. 4 del d. lgs. 99/2004 non viene riportato perché attiene alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 in materia di *igiene* dei prodotti alimentari].

⁸⁸ Riprodotto dall'art. 4 comma 7, d. lgs. 228/2001: «Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998».

⁸⁹ Riprodotto dall'art. 4, comma 2, lett. g) del d. lgs. 114/1998: «2. Il presente decreto non si applica... g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari".

⁹⁰ Riprodotto dall'art. 4 comma 8, d. lgs. 228/2001: « Qualora l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a lire 80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998».

Le parole "enti ed associazioni" sono **aggiunte**, a seguito della disposizione dell'art. 4 comma 1 del d. leg. vo 99/2004 che dispone che ad enti ed associazioni venga applicata la medesima disciplina amministrativa degli imprenditori agricoli in materia di vendita diretta: dunque anch'essi sono soggetti ai limiti economici dell'ammontare dei ricavi. Gli importi da 80 milioni di lire a 160.000 euro e da 2 miliardi di lire a 4 milioni di euro sono stati modificati dal comma 1064 dell'art. 1 legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007).



5. In deroga alle disposizioni vigenti è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specialità tradizionale garantita (STG), ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita anche per via telematica, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome.⁹¹

6. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia.⁹²

Art. 24

(Impedimenti allo svolgimento dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli)

1. Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, e le persone giuridiche, enti ed associazioni i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività.
2. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.⁹³

Sezione II Della vendita per via telematica

Art. 25

(Adeguamento delle borse merci)

1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate agricole sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica.
2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica.
3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CE) n. 510/2006 del 20 marzo 2006, e successive modificazioni, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.⁹⁴

1.

⁹¹ Riprodotto dall'art. 123, comma 3ter, l. 388/2000: «In deroga alle disposizioni vigenti [probabilmente, in deroga a disposizioni sul commercio al dettaglio] è consentita ai produttori di prodotti a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e con attestazione di specificità (AS), di cui ai regolamenti (CEE) n. 2081/92 e n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, ivi compresi i prodotti ammessi a tutela provvisoria, la presentazione, la degustazione e la vendita, *anche per via telematica*, secondo disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome. Al comma 8 dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dopo le parole "la vendita diretta" sono inserite le seguenti: "*anche per via telematica*".»

⁹² Riprodotto dal comma 1065 dell'art. 1 legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007): "Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia".

⁹³ Norma riprodotta dall'art. 4 comma 6, d. lgs. 228/2001: «Non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.». Si sono aggiunte le parole "enti ed associazioni" a seguito della introduzione della disposizione di cui all'art. 4, comma 1, d.lgs. 99/2004, riportato al comma 2 del precedente art.21.

⁹⁴ Riprodotto dall'art. 30 d.lgs. 228/01: "30. Adeguamento delle borse merci. 1. Le contrattazioni delle merci e delle derrate di cui alla legge 20 marzo 1913, n. 272, e successive modificazioni, sono svolte anche attraverso strumenti informatici o per via telematica. // 2. Al fine di rendere uniformi le modalità di gestione, di vigilanza e di accesso alle negoziazioni telematiche, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura adottano, durante un periodo sperimentale di dodici mesi, apposite norme tecniche, in conformità a quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 dicembre 2000, idonee a consentire l'accesso alle contrattazioni, anche da postazioni remote, ad una unica piattaforma telematica. // 3. Con riferimento ai prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli Allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2081/1992 del 14 luglio 1992, del Consiglio, come modificato dal regolamento (CE) n. 692/2003 dell'8 aprile 2003, del



Capo X

Del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) e della Carta dell'agricoltore⁹⁵

Sezione I Del Sistema informativo

Art. 26

(Il sistema informativo agricolo nazionale)

1. La realizzazione e gestione del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, avviene in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo, attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta. Dette convenzioni, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.⁹⁶

2. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette

3.

Consiglio, ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, anche ai fini dell'uniforme classificazione merceologica, con regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1. // 4. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i risultati in termini di prezzi di riferimento e di quantità delle merci e delle derrate negoziate in via telematica sono oggetto di comunicazione, da parte delle società di gestione, alle Deputazioni delle Borse merci, nonché di pubblicazione nel bollettino ufficiale dei prezzi, edito dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. // 5. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 le norme della legge 20 marzo 1913, n. 272, cessano di avere applicazione nei confronti delle contrattazioni dei prodotti fungibili agricoli, agroindustriali, ittici e tipici.”

Non è riportato il comma 4 perché ormai superato.

Il Reg. 2081/92 è stato sostituito dal Reg. 510/2006.

⁹⁵ **ATTENZIONE:** Le disposizioni sul SIAN e sulla connessa anagrafe delle imprese agricole sono state oggetto della legge 194/1984, del d.lgs. 173/1998, del d.lgs. 99/2004 e del DPR 503/1999. Le disposizioni della legge 194/1984 istitutive del SIAN sono qui riportate nel presente decreto legislativo di riordino della materia agricoltura: dunque, ovviamente, trattandosi di originarie norme di legge, vi è stata la necessaria copertura. Le disposizioni dei d.lgs. 173/1998 e 99/2004 sul “carattere” di strumento unitario e integrato del SIAN appaiono più regolamentari che legislative, sicché si ritiene che possano essere riprodotte nel DPR attuativo del presente decreto legislativo di riordino e semplificazione, anche perché dalla loro formulazione non risulterebbe necessaria alcuna copertura finanziaria: risultano, infatti, riportate negli artt. 14 e 15 del nostro schema di DPR le disposizioni su “Servizi di interoperabilità” e “Modalità di accesso alle informazioni contenute nel SIAN”. Lo stesso si ritiene che possano essere delegificate e, quindi, inserite nel DPR attuativo del presente decreto legislativo di riordino della materia agricoltura, alcune disposizioni del d.lgs. 99/2004 sulla Carta dell'agricoltore, perché si tratta di norme “attuative” delle modalità di redazione e integrazione della detta Carta o del collegato fascicolo aziendale. Lo scopo della proposta delegificazione è quello di “eliminare” l'attuale ingessatura delle disposizioni che non consentono facili modifiche regolamentari.

Le disposizioni del DPR 503/1999 sono quasi tutte riprodotte nel DPR attuativo del presente decreto legislativo di riordino della materia agricoltura, ad eccezione di quelle, relative all'anagrafe delle imprese agricole, che hanno per oggetto l'utilizzazione, nei rapporti con la P.A., del codice unico di identificazione e che riguardano il significato di “unità tecnico-economiche” dell'azienda agricola. Proprio per il loro oggetto non dovrebbe essere richiesta una copertura finanziaria.

⁹⁶ Il comma è riprodotto dall'art. 15 commi 1 e 2 legge 194/1984, che viene riformulato sotto il profilo letterale dato che il MiPAAF ha già “impiantato” il SIAN: «Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole e della conseguente necessità di acquisire e verificare tutti i dati relativi al settore agricolo nazionale, il ministro della agricoltura e delle foreste è autorizzato all'impianto di un sistema informativo agricolo nazionale attraverso la stipula di una o più convenzioni con società a prevalente partecipazione statale, anche indiretta, per la realizzazione, messa in funzione ed eventuale gestione temporanea di tale sistema informativo in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal ministro medesimo. // 2. Le convenzioni di cui al precedente comma, aventi durata non superiore a cinque anni, sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, anche in deroga alle norme sulla contabilità dello stato ed all'articolo 14 della legge 28 settembre 1942, n. 1140, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio. Per i fini di cui al precedente primo comma è autorizzata, per il triennio 1984-1986, la spesa di lire 6 miliardi in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1986». Il richiamo, da parte dell'originario art. 15 della legge 194/1984, all'art. 14 legge 28 settembre 1942 n. 1140, è da ritenersi soppresso perché il detto art. 14 della legge 1140/1942 è stato abrogato dal comma 1, secondo capoverso, dell'art. 256 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.



dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.⁹⁷

Sezione II Dell'anagrafe delle imprese agricole⁹⁸

Art. 27

(Anagrafe delle imprese agricole)

1. L'anagrafe delle imprese agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "imprese".
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme fiscali, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione⁹⁹. Il CUAA costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola, anche ai sensi all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 73/2009¹⁰⁰.
3. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche, di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.¹⁰¹
4. Per lo svolgimento delle proprie attività l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) è autorizzato ad accedere alle informazioni e ai dati di cui al presente articolo, nonché al Registro nazionale titoli di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.¹⁰²

1.

⁹⁷ Riprodotto dall'art. 4 d. l. 9 settembre 2005 n. 182, convertito in legge 11 novembre 2005 n. 231: "All'art. 14 d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99, dopo il comma 10 è inserito il seguente: "10-bis. L'AGEA, nell'ambito delle ordinarie dotazioni di bilancio, costituisce una società a capitale misto pubblico-privato, con partecipazione pubblica maggioritaria nel limite massimo pari a 1,2 milioni di euro nell'ambito delle predette dotazioni di bilancio, alla quale affidare la gestione e lo sviluppo del SIAN. La scelta del socio privato avviene mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato".

⁹⁸ Si è ritenuto necessario **sostituire** il termine "azienda" con "impresa", al fine di avere una norma coerente con il sistema del codice civile. Si ricorda che, per il nostro diritto, il termine "impresa" presenta un richiamo ad un soggetto (l'imprenditore), mentre il termine "azienda" si richiama a qualcosa di oggettivo, essendo – per l'art. 2555 c.c. – un complesso di beni organizzato dall'imprenditore. Nella specie, poi, si noti che l'art. 1 del d.p.r. 503/99 nel comma 2 individua il codice fiscale quale codice unico di identificazione, per cui il rinvio è da interpretarsi al concetto di impresa e non a quello di azienda, stante la possibilità di avere più aziende dislocate in diversi luoghi, ma un'unica impresa alla quale si riferisce il codice fiscale. Sicché, pur lasciando l'acronimo CUAA si sostituisce con "impresa" la parola "azienda", salvo quando il termine si riferisca al complesso aziendale organizzato.

⁹⁹ **Comma originariamente regolamentare che qui viene legificato.** Dall'art. 1, commi 1 e 2 del DPR 503/1999: "1. L'anagrafe delle aziende agricole, di seguito denominata anagrafe, istituita ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, all'interno del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), integrato con i sistemi informativi regionali, raccoglie le notizie relative ai soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale, esercenti attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengano a qualsiasi titolo rapporti con la pubblica amministrazione centrale o locale, di seguito denominati "aziende". // 2. Il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione aziende agricole, di seguito CUAA. Il CUAA deve essere utilizzato in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione".

¹⁰⁰ Riprodotto dall'art. 13 comma 3 d. lgs. 99/2004: "Il codice unico di identificazione aziende agricole, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, costituisce sistema unico di identificazione di ciascun soggetto che esercita attività agricola anche ai sensi all'articolo 18, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1782/2003". Il regolamento 1782/2003 è stato abrogato dal regolamento 73/2009.

¹⁰¹ **Comma originariamente regolamentare che qui viene legificato.** Dal comma 3 dell'art. 1 del DPR 503/1999: "3. A ciascuna azienda fa capo una o più unità tecnico-economiche, di seguito denominata unità; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva".

A tale comma farà rinvio il DPR nella riformulazione del nostro DPR parallelo.

¹⁰² Riprodotto dal comma 5-septies dell'art. 2 del d.l. 9 settembre 2005 n. 182, convertito in legge 11 novembre 2005 n. 231: "Per lo svolgimento delle proprie attività l'ISMEA è autorizzato ad accedere al Registro nazionale titoli, nonché alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99".



Sezione III
Del fascicolo aziendale

Art. 28

(Forma delle nuove istanze di aiuti)

1. I soggetti che esercitano attività agricola, che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni¹⁰³.
2. Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria.¹⁰⁴

Art. 29

(Obbligo della Pubblica amministrazione di servirsi delle informazioni del fascicolo aziendale)

1. I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN¹⁰⁵.

1. _____

¹⁰³ Riprodotto dall'art. 14 comma 7 d. lgs. 99/2004: «I soggetti che esercitano attività agricola che abbiano ottenuto la concessione di aiuti, contributi e agevolazioni ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, relativa all'esercizio della propria attività da parte della pubblica amministrazione, qualora inoltrino nuove istanze possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che le informazioni contenute nel fascicolo aziendale non hanno subito variazioni».

¹⁰⁴ Riprodotto dal comma 5-*quinquies* dell'art. 3 del d.l. 9 settembre 2005 n. 182, convertito in legge 11 novembre 2005 n. 231: «Le domande di aiuto presentate dai produttori agricoli per l'accesso al pagamento unico disaccoppiato sono valide per richiedere gli stessi contributi comunitari anche per gli anni successivi a quello di presentazione, a condizione che non sia cambiato nessuno degli elementi delle domande previsti dalla normativa comunitaria».

¹⁰⁵ Riprodotto dall'art. 14 comma 8 d. lgs. 99/2004: «I soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nei rapporti con i soggetti che esercitano l'attività agricola hanno l'obbligo di avvalersi delle informazioni contenute nel fascicolo aziendale. La pubblica amministrazione interessata, ivi compresi gli enti pubblici economici, li acquisisce d'ufficio, prioritariamente in via telematica, utilizzando i servizi di certificazione ed i servizi di interscambio e cooperazione del SIAN».



Titolo III Della disciplina del territorio

Capo I Della gestione e della tutela dello spazio rurale

Sezione I Della valorizzazione dello spazio rurale

Art. 30

(Gestione e sviluppo delle varie aree rurali e delle loro produzioni)

1. La gestione e lo sviluppo dello spazio rurale sono priorità essenziali dell'uso razionale delle risorse naturali e del territorio, in coerenza con le finalità perseguite dalla politica agricola dell'Unione europea e dalla Costituzione¹⁰⁶.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci:

a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tipica (IGT);

b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del diritto comunitario;

c) le zone aventi specifico interesse agrituristico.

3. Sì come disposto dalla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, contenente norme in materia ambientale, la tutela di cui al comma 2 è realizzata, in particolare, con:

a) la definizione di criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;

b) l'adozione di piani territoriali di coordinamento¹⁰⁷.

1.

¹⁰⁶ La formulazione del comma 1 risente di quanto disposto dall'incipit dell'art.7, comma 3, lettere a), b), c), e), h), i) della legge 5 marzo 2001, n.57 (legge delega del 2001, richiamata dalla legge delega del 2003, che per memoria viene riportato integralmente: «comma 3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono diretti, in coerenza con la politica agricola dell'Unione europea, a creare le condizioni per: a) promuovere, anche attraverso il metodo della concertazione, il sostegno e lo sviluppo economico e sociale dell'agricoltura, dell'acquacoltura, della pesca e dei sistemi agroalimentari secondo le vocazioni produttive del territorio, individuando i presupposti per l'istituzione di distretti agroalimentari, rurali ed ittici di qualità ed assicurando la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale; b) favorire lo sviluppo dell'ambiente rurale e delle risorse marine, privilegiando le iniziative dell'imprenditoria locale, anche con il sostegno della multifunzionalità dell'azienda agricola, di acquacoltura e di pesca, comprese quelle relative alla gestione ed alla tutela ambientale e paesaggistica, anche allo scopo di creare fonti alternative di reddito; c) ammodernare le strutture produttive agricole, della pesca e dell'acquacoltura, forestali, di servizio e di fornitura di mezzi tecnici a minor impatto ambientale, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti nonché le infrastrutture per l'irrigazione al fine di sviluppare la competitività delle imprese agricole ed agroalimentari, soddisfacendo la domanda dei mercati ed assicurando la qualità dei prodotti, la tutela dei consumatori e dell'ambiente; d) garantire la tutela della salute dei consumatori nel rispetto del principio di precauzione, promuovendo la riconversione della produzione intensiva zootecnica in produzione estensiva biologica e di qualità, favorire il miglioramento e la tutela dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali negli allevamenti, nonché della qualità dei prodotti per uso umano e dei mangimi per gli animali, in particolare sviluppando e regolamentando sistemi di controllo e di tracciabilità delle filiere agroalimentari; e) garantire un costante miglioramento della qualità, valorizzare le peculiarità dei prodotti e il rapporto fra prodotti e territorio, assicurare una adeguata informazione al consumatore e tutelare le tradizioni alimentari e la presenza nei mercati internazionali, con particolare riferimento alle produzioni tipiche, biologiche e di qualità; f) favorire l'insediamento e la permanenza dei giovani e la concentrazione dell'offerta in armonia con le disposizioni comunitarie in materia di concorrenza; g) assicurare, in coerenza con le politiche generali del lavoro, un idoneo supporto allo sviluppo occupazionale nei settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura e forestale, per favorire l'emersione dell'economia irregolare e sommersa; h) favorire la cura e la manutenzione dell'ambiente rurale, anche attraverso la valorizzazione della piccola agricoltura per autoconsumo o per attività di agriturismo e di turismo rurale; i) favorire lo sviluppo sostenibile del sistema forestale, in aderenza ai criteri e principi individuati dalle Conferenze ministeriali sulla protezione delle foreste in Europa».

¹⁰⁷ I commi 2 e 3 sono riprodotti dall'art. 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con l'inversione del soggetto: "1. Fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei rispettivi bilanci, lo Stato, le regioni e gli enti locali tutelano, nell'ambito delle rispettive competenze: a) la tipicità, la qualità, le caratteristiche alimentari e nutrizionali, nonché le tradizioni rurali di elaborazione dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta



Sezione II
Delle zone agricole a vocazione turistica

Art. 31

(Forme di turismo nelle zone agricole: interventi e definizioni)

1. In armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, l'agricoltura è sostenuta anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a:
- a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio;
 - b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali;
 - c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli;
 - d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita;
 - e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche;
 - f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche;
 - g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
 - h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale¹⁰⁸.
2. Costituiscono forme idonee anche l'agriturismo, l'ospitalità rurale familiare, il turismo venatorio svolto dalle aziende agro-turistico-venatorie e le strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti agricoli tipici¹⁰⁹.
3. Per agriturismo si intende l'attività connessa dell'imprenditore agricolo di cui all'articolo 14; per ospitalità rurale familiare si intende l'attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione svolto da persone fisiche nella propria abitazione che, se svolte con carattere professionale e continuativo da imprenditori agricoli rientrano tra le attività agrituristiche di cui all'articolo 14¹¹⁰; per turismo venatorio si intende quello esercitato nelle aziende agri-turistico-venatorie istituite, su richiesta del concessionario delle aziende faunistico venatorie di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968, dalle regioni¹¹¹; per strade del vino, dell'olio e degli altri prodotti tipici si intendono quelle di cui all'articolo 18.

3.

(DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tutelata (IGT); b) le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) le zone aventi specifico interesse agrituristico. 2. La tutela di cui al comma 1 è realizzata, in particolare, con: a) la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, di cui all'articolo 22, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389, e l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 1997; b) l'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell'articolo 20, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 389 del 1997".

L'originario rinvio al regolamento CE 2092/91 sull'agricoltura biologica (successivamente modificato) è stato sostituito con un generico rinvio al diritto comunitario.

La legge n. 142 del 1990 è stata abrogata dal decreto legislativo n. 267 del 2000; si è ritenuto opportuno richiamare, conseguentemente, l'art. 20 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che "riproduce" l'art. 15 della legge abrogata.

¹⁰⁸ Riprodotto dall'art. 1, legge 20 febbraio 2006, n. 96, dettante la nuova disciplina dell'agriturismo: "La Repubblica, in armonia con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni, sostiene l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo nelle campagne, volte a: a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento della qualità di vita; e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse tradizioni enogastronomiche; g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare; h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.

¹⁰⁹ Questo è un comma nuovo che non riproduce alcuna formula di un'originaria disposizione. Esso viene inserito in questo decreto legislativo innanzitutto per un'esigenza di sistema e, poi, per potere richiamare, nella gestione del territorio agricolo dove operano gli agricoltori (che è il Titolo di questa parte del presente decreto legislativo di riordino), attività collegate o, del tutto, connesse, all'attività imprenditoriale dell'agricoltore.

¹¹⁰ Il richiamo è all'art. 23 della legge 27 marzo 2001, n. 122: "Le Regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della multifunzionalità dell'azienda, possono disciplinare l'attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione nella propria abitazione. Qualora dette attività abbiano carattere professionale e continuativo e siano esercitate da imprenditori agricoli rientrano tra le attività agrituristiche". Trattandosi di un richiamo, l'art. 27 della legge 122/2001 non rientra nella nostra disposizione sulle abrogazioni contenuta in questo decreto legislativo di riordino.

¹¹¹ Il richiamo è al comma 2 dell'art. 36 della legge 11 febbraio 1992 n. 157: 1 "Le aziende faunistico venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997 n. 968, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione. // 2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie".



Sezione III

Della contrattazione programmata

Art. 32

(Programmazione territoriale negoziata)

1. La disciplina della programmazione negoziata si applica anche al settore agricolo, agroalimentare e della pesca¹¹².

3.

Trattandosi di un richiamo, l'art. 36 della legge 157/1992 non rientra nella disposizione sulle abrogazioni contenuta in questo decreto legislativo di riordino.

¹¹² Si tratta di una norma riformulata, ma certamente né inventata, né nuova. Qui si sta riferendo della "contrattazione programmata" al fine di introdurre le definizioni di "distretto rurale" e "distretto agro-alimentare" di cui al successivo articolo. Si è, allora, ritenuto opportuno premettere una disposizione, il più possibile generale del fenomeno, senza specificare le singole figure in cui la stessa si articola.

All'uopo si è presa in considerazione quanto contiene la legge 662/1996, soprattutto nell'art. 2, comma 203 [comma 203: "Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti: a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza; b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare: 1. le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali; 2. i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi; 3. gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142; 4. le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo; 5. gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze; 6. i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo; 7. le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati; 8. le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati. L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142; d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c) relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale; e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata; f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che



Art. 33

(Distretti rurali e distretti agroalimentari)

1. Le regioni e le province autonome individuano i distretti rurali e i distretti agroalimentari¹¹³.
2. Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea, derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali¹¹⁴.
3. Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche¹¹⁵.
4. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche ai distretti rurali e agroalimentari, si come disposto dal comma 369 dell'articolo 1 della predetta legge.¹¹⁶

Capo II

Dell'architettura rurale

Art. 34

(Individuazione e tutela dell'architettura rurale)

1. Le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo, e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale¹¹⁷ sono individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta delle regioni interessate e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni. Con il medesimo decreto sono previsti i benefici e sono individuati i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli

3.

si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88, nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presenti i requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389)].

La definizione si riferisce, in realtà, a settori diversi da quello agricolo a cui è stata tuttavia estesa dall'art. 10, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1998, n. 173 (*"Rafforzamento strutturale delle imprese"* - Il CIPE determina i limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima ed in acque salmastre e dell'acquicoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettera d) "Contratto di area" della legge 23 dicembre 1996, n. 662."). L'art. 10 del d.lgs. n. 173 del 1998 è stato attuato mediante Delibera CIPE 11 novembre 1998 n. 127.

¹¹³ Riprodotto dal comma 3 dell'articolo 13 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*: "Le regioni provvedono all'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari".

¹¹⁴ Riprodotto dal comma 1 dell'articolo 13 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*: "Si definiscono distretti rurali i sistemi produttivi locali di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, caratterizzati da un'identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione fra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali".

¹¹⁵ Riprodotto dal comma 2 dell'articolo 13 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228 *Orientamento e modernizzazione del settore agricolo*: "Si definiscono distretti agroalimentari di qualità i sistemi produttivi locali, anche a carattere interregionale, caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole e agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche."

¹¹⁶ Riprodotto dal comma 369 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per il 2006): "Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989 n.83".

Trattandosi di un richiamo, le disposizioni precedenti non rientrano nell'articolo sulle abrogazioni contenuto in questo decreto legislativo di riordino.

¹¹⁷ Riprodotto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "La presente legge ha lo scopo di salvaguardare e valorizzare le tipologie di architettura rurale, quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali, presenti sul territorio nazionale, realizzati tra il XIII ed il XIX secolo e che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale".



interventi di programmazione, con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica¹¹⁸.

2. I criteri ed i principi direttivi cui devono adeguarsi le regioni e le province autonome nella determinazione ed attuazione della rispettiva programmazione di valorizzazione dell'architettura rurale, sono:

a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1-20, per assicurare il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole;

b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche¹¹⁹.

Art. 35

(Programmazione regionale)

1. Fermo restando le disposizioni di cui al d.lgs. n.42 del 2004 e successive modificazioni, le regioni e le province autonome individuano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale e sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 27, presenti nel proprio territorio, e provvedono al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei criteri e principi direttivi di cui all'articolo 34¹²⁰.

Capo III

Della biodiversità, dell'agricoltura transgenica, dei danni provocati all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica

Sezione I

Della biodiversità

Art. 36

(Della biodiversità e della sua tutela. Della salvaguardia del principio di coesistenza)¹²¹

1.

¹¹⁸ Riprodotto, con inversione del soggetto e con accorpamento delle disposizioni, dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "Ai fini dei benefici previsti dalla presente legge, le diverse tipologie di architettura rurale di cui al comma 1, presenti sul territorio nazionale, sono individuate, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta delle regioni interessate, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Con il medesimo decreto sono definiti altresì i criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), con riferimento anche a modalità e tecniche costruttive coerenti con i principi dell'architettura bioecologica".

Con decreto del 6 ottobre 2005 del Ministero per i beni e le attività culturali sono state dettate le norme volte a completare il dettato della legge 378/2003.

¹¹⁹ Riprodotto dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "(...) a) definizione degli interventi necessari per la conservazione degli elementi tradizionali e delle caratteristiche storiche, architettoniche e ambientali degli insediamenti agricoli, degli edifici o dei fabbricati rurali tradizionali, di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il risanamento conservativo ed il recupero funzionale, compatibilmente con le esigenze di ristrutturazione tecnologica delle aziende agricole; b) previsione di incentivi volti alla conservazione dell'originaria destinazione d'uso degli insediamenti, degli edifici o dei fabbricati rurali, alla tutela delle aree circostanti, dei tipi e metodi di coltivazione tradizionali, e all'insediamento di attività compatibili con le tradizioni culturali tipiche."

¹²⁰ Riprodotto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 *Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale*: "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle proprie competenze di pianificazione e programmazione territoriale, possono individuare, sentita la competente Soprintendenza per i beni e le attività culturali, gli insediamenti di architettura rurale, secondo le tipologie definite ai sensi dell'articolo 1, presenti nel proprio territorio e possono provvedere al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione delle loro caratteristiche costruttive, storiche, architettoniche e ambientali, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi, di norma triennali, redatti sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: (...)". La norma originaria è stata divisa in due e viene riportata in questo articolo 35 e nel precedente articolo 34, comma 2.

¹²¹ La tutela dell'ambiente rientra, ai sensi della riforma del titolo V, nelle competenze esclusive dello Stato. La norma, pertanto, avrebbe dovuto essere considerata come di competenza esclusiva dello Stato. Tuttavia, è opportuno ricordare l'interpretazione della Corte costituzionale che in più occasioni (v. sentenza n. 307 del 2003,



1. Ai sensi delle convenzioni internazionali, si intende per diversità biologica la variabilità degli organismi viventi di qualsiasi fonte, inclusi, tra l'altro, gli ecosistemi terrestri, marini e gli altri ecosistemi acquatici, ed i complessi ecologici di cui fanno parte; essa comprende la diversità all'interno di ogni specie, tra le specie e degli ecosistemi¹²².
2. Al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale è definito il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche.
3. Ai fini dell'attuazione delle norme di questa sezione si intendono per:
 - a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, sì come disposto dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
 - b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al diritto dell'Unione europea;
 - c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).¹²³
4. Le colture di cui al comma 3 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre.
5. La coesistenza tra le colture di cui al comma 4 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.
6. Nel rispetto del principio di cui al comma 4, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette.
7. L'attuazione delle regole di coesistenza assicura agli agricoltori, agli operatori della filiera ed ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche¹²⁴.

3.

paragrafo 5 del *Considerato in diritto*, nonché sentenze n. 407 del 2002, n. 222 del 2003 e n. 62 del 2005) ha affermato: «"la tutela dell'ambiente", più che una "materia" in senso stretto, rappresenta un compito nell'esercizio del quale lo Stato conserva il potere di dettare *standard* di protezione uniformi validi in tutte le Regioni e non derogabili da queste; e che ciò non esclude affatto la possibilità che leggi regionali, emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'art. 117, terzo comma, della Costituzione o di quella "residuale" di cui all'art. 117, quarto comma, possano assumere tra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale».

¹²² Per **esigenza di ordine e di sistema**, questa è una norma nuova con rinvio al testo della Convenzione sulla Biodiversità che si ritiene giustificato dal fatto che la Convenzione stessa è stata ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124. Si è ripreso nella norma l'articolo 2 della Convenzione come risulta nella traduzione italiana della Convenzione riportata in allegato alla decisione del Consiglio 93/626/CEE relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica.

¹²³ Riprodotto dall'art. 1 del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279, recante disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2005, n. 5 (da ora in poi legge sulla coesistenza), premettendo la seconda frase del 1° comma alla prima onde avere un testo di migliore lettura. Il testo originario dell'art. 1 è il seguente: "(Finalità) 1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione autorizzate ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e biologiche, al fine di non compromettere la biodiversità dell'ambiente naturale e di garantire la libertà di iniziativa economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualità e la tipicità della produzione agroalimentare nazionale. 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per: a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991; c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b). Si fa presente che il Reg. 2092/91 è stato abrogato dal Reg. CE 834/2007.

¹²⁴ Riprodotto dall'art. 2 della legge sulla coesistenza: "(Salvaguardia del principio di coesistenza). 1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre. // 2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 è realizzata in modo da tutelarne le peculiarità e le specificità produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche. // 2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1, l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento. È fatta salva ogni disposizione concernente le aree protette. // 3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli agricoltori, agli operatori della filiera ed ai consumatori la reale possibilità di scelta tra prodotti convenzionali, biologici e transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche".

Si tenga presente che con sentenza 17 marzo 2006 n. 116 la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali gli artt. 3, 4, 5 (commi 3 e 4), 6 (commi 1 e 2), 7 e 8 del decreto legge 22 novembre 2004 n. 279, convertito, con modifiche, dalla legge 28 gennaio 2005, n. 5.



Art. 37
(Responsabilità)

1. L'agricoltore e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza adottato dalle regioni e dalle province autonome sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo.
2. L'agricoltore che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui al comma 1 e del piano di gestione aziendale che è tenuto ad elaborare. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 2 e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso dell'agricoltore danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo.
4. L'agricoltore è esente dalle responsabilità di cui al comma 2, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.¹²⁵

Sezione II
Dei danni provocati all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica

Art. 38

(Risarcimento dei danni prodotti all'agricoltura dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica)

1. Al fine di far fronte ai danni, non altrimenti risarciti, arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati ed al pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione ed al risarcimento, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23 della legge 11 febbraio 1992, n. 157¹²⁶.

1.

¹²⁵ Riprodotto dall'art. 5 della legge sulla coesistenza: "(Responsabilità) 1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. 1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo. Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga responsabilità grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e sugli altri operatori della filiera produttiva primaria. 1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a responsabilità soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalità di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo. Il decreto definisce altresì le forme di utilizzo, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere gli oneri derivanti dalle responsabilità e dai danni disciplinati dal presente articolo. 2. Il conduttore agricolo è esente dalle responsabilità di cui al comma 1-bis, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa". Come precisato nella precedente nota, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionali i seguenti commi 3 e 4 dell'art. 5 d.l. 279/2004: "3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente modificati è tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonché a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate. 4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalità e procedure per la raccolta e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 32". E' stato gioco forza modificare i richiami ai commi dichiarati incostituzionali".

Va detto che si sono **sostituite** le parole "conduttore agricolo" con la più generica locuzione "agricoltore", perché il termine "conduttore" può richiamare la nozione di coltivatore che conduce un fondo in affitto, mentre la più generica parola "agricoltore" comprende chiunque, sia proprietario sia affittuario, sia imprenditore agricolo o non imprenditore agricolo (per un'agricoltura di autoconsumo), proceda a colture transgeniche: questo certamente è l'intenzione del legislatore come emerge da tutta la legge e dai lavori parlamentari.

¹²⁶ Riprodotto dal comma 1 dell'art. 26 della legge del 11 febbraio 1992 n. 157: "Per far fronte ai danni non altrimenti risarciti arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'articolo 23. // 2. Le



2. Si come disciplinato dall'articolo 15, commi 3, 4 e 7, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, a cui si rinvia, l'ente parco è tenuto ad indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco. A tal fine, il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento. L'ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità¹²⁷.

3.

regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative. //3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione. // 4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale”.

I commi 2-4 non vengono riportati qui e, quindi, lasciati all'interno della legge 157/1992.

¹²⁷ Il richiamo è fatto ai commi 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, Legge quadro sulle aree protette: “1... 2... 3. L'ente parco è tenuto a indennizzare i danni provocati dalla fauna selvatica del parco. 4. Il regolamento del parco stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi, da corrispondersi entro novanta giorni dal verificarsi del nocumento. 5.... 6. ... 7. L'ente parco provvede ad istituire nel proprio bilancio un apposito capitolo, con dotazione, adeguata al prevedibile fabbisogno, per il pagamento di indennizzi e risarcimenti, formulando un apposito programma, con opportune priorità”.

Trattandosi di un richiamo (il comma 2 ha, come incipit, la formula “si come disciplinato dall'articolo.....”), i detti commi 3, 4 e 7 dell'art. 15 della legge 394/1991, non vengono riportati nell'articolo sulle abrogazioni di questo decreto legislativo di riordino.



TITOLO IV

DELLA PROPRIETÀ TERRIERA E DELLE STRUTTURE AGRARIE

Capo I

Della proprietà rurale

Sezione I

Del riordinamento della proprietà rurale: il compendio unico

Art. 39

(Compendio unico)

1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal diritto dell'Unione europea¹²⁸.
2. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola.¹²⁹
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile.¹³⁰

Art. 40

(Costituzione del compendio unico)

1. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento.¹³¹
2. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico.¹³²
3. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà possono concorrere al raggiungimento minimo di redditività di cui all'articolo 846.¹³³

Art. 41

(Agevolazioni fiscali e creditizie per la formazione del compendio unico)

1. Il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono ridotti ad un sesto. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.¹³⁴

1.

¹²⁸ Riprodotto dal comma 1, art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "1. Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali, per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai regolamenti (CE) n. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni."

¹²⁹ Riprodotto dal comma 5, art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004, al quale si è data una diversa collocazione. "5. Possono essere costituiti in compendio unico terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all'esercizio dell'impresa agricola."

¹³⁰ Riprodotto dal comma 6 dell'art. 5-bis, l. 97/94, introdotto dall'art. 52, comma 21, l. 448/2001: "6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano con proprie leggi l'istituzione e la conservazione delle aziende montane, determinando, in particolare, l'estensione della superficie minima indivisibile."

¹³¹ Riprodotto dalla prima frase del comma 11-bis (aggiunto dall'art. 3, d.lgs. 101/2005) dell'art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento".

¹³² Riprodotto dalla prima frase del comma 11-quater (aggiunto dall'art. 3, d.lgs. 101/2005) dell'art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell'atto pubblico".

¹³³ Riprodotto dal comma 11-ter (aggiunto dall'art. 3, d.lgs. 101/2005) dell'art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1".

¹³⁴ Riprodotto dall'art. 5-bis, comma 2, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004, coordinato con i commi 1 e 5 dell'art. 5-bis della legge 31 gennaio 1994 n. 97, introdotto dall'art. 52, comma 21, della



2. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 1 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni¹³⁵.
3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo professionale che acquistino a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui all'articolo 39 siti nei territori delle comunità montane possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis della legge 31 gennaio 1994, n. 97, modificato dall'articolo 1-quinquies del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, e dal comma 428 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto dell'articolo 51¹³⁶.
5. Nella ipotesi di costituzione di compendio unico mediante dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell'atto di acquisto o di trasferimento, sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione¹³⁷.
6. Nella ipotesi di costituzione di compendio unico mediante dichiarazione unilaterale del proprietario, gli onorari notarili sono determinati in misura fissa in conformità a quanto disposto dal Ministro della giustizia con suo decreto sulla tariffa notarile.¹³⁸

Art. 42 (Indivisibilità)

1. I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile prevista per esso, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante questo periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico.¹³⁹

3.

legge 28 dicembre 2001, n. 448: "Il trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento è esente da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono ridotti ad un sesto. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma sono dovute, oltre alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute".

¹³⁵ Riprodotto dall'art. 5-bis, comma 3, del d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "3. Le agevolazioni fiscali e la riduzione degli onorari notarili ad un sesto in favore della costituzione del compendio unico di cui al comma 2 spettano comunque ai trasferimenti di immobili agricoli e relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in maso chiuso di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, effettuati tra vivi o mortis causa ad acquirenti che nell'atto o con dichiarazione separata si impegnino a condurre direttamente il maso per dieci anni."

¹³⁶ La norma è riprodotta dal comma 3, art 5-bis, l. 97/94, introdotto dall'art 52, comma 21, l. 28 dicembre 2001, n. 448, al quale si è aggiunto l'inciso "siti nei territori delle comunità montane", poiché non sembra estensibile il beneficio agli acquisti di terreni posti fuori dalle richiamate zone, e ciò per ragioni di interpretazione. "3. Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a titolo principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al comma 4, mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Tale mutuo concerne l'ammortamento del capitale aziendale e l'indennizzo da corrispondere ad eventuali coeredi, nel rispetto della presente legge". Si noti che l'art. 5-bis della legge 97/1994 costituisce il detto Fondo presso l'ISMEA, articolo a cui fa rinvio l'art. 1-quinquies del d.l. 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n. 231, come modificato, a sua volta, dal comma 428 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che interviene sulla destinazione a cui l'ISMEA è autorizzata nell'utilizzazione delle risorse finanziarie ad esso attribuite dal detto art. 5-bis, comma 4.

¹³⁷ Riprodotto dalla seconda frase del comma 11-bis (aggiunto dall'art. 3, d.lgs. 101/2005) dell'art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l'atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione"

¹³⁸ Norma riprodotta dalla seconda frase del comma 11-quater (aggiunto dall'art. 3, d.lgs. 101/2005) dell'art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004, ma **modificata** perché si è ritenuto di esplicitare il caso di costituzione di compendio unico mediante dichiarazione unilaterale del proprietario.

Il testo originario della norma è il seguente: "Gli onorari notarili in tali ipotesi sono determinati in misura fissa, con applicazione della voce di tariffa di cui all'articolo 6, comma 2, della tariffa degli onorari spettanti ai notai approvata con decreto del Ministro della giustizia in data 27 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2001".

¹³⁹ La norma è riprodotta dal comma 4, art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004, ma qui viene **modificata** con la introduzione dell'inciso "entro i limiti della superficie minima indivisibile", che già compariva nella seconda frase del comma 1 dell'art. 5-bis, legge 97/94 sulla montagna. In quest'ultima norma, invero, il vincolo di indivisibilità permaneva per quindici anni, ma si è ritenuto uniformare la durata al termine minore indicato ora dal legislatore: infatti, è da ritenersi che la norma più antica sia stata abrogata tacitamente dalla successiva; comunque una distinzione è difficilmente giustificabile sul piano della legittimità costituzionale. Tra l'altro, una disciplina più severa scoraggerebbe probabilmente la costituzione dei compendi nelle zone di montagna per le quali invece esiste



Art. 43

(Successione nel compendio unico)

1. In caso di successione, i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione.¹⁴⁰
2. Qualora nel periodo di indivisibilità i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta sui beni assegnati al coerede tenuto al conguaglio, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso di interesse inferiore di un punto a quello legale. L'imposta ipotecaria per l'iscrizione è dovuta in misura fissa.¹⁴¹
3. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote.¹⁴²

Art. 44

(Controversie sul valore del compendio unico)

1. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione.¹⁴³

Art. 45

(Modifica degli articoli 849 e 850 del codice civile)

1. Le parole: "minima unità colturale" contenute negli articoli 849 e 850 del codice civile sono sostituite dalle seguenti: "compendio unico"¹⁴⁴.

3.

un precipuo favor del legislatore costituzionale. Si riportano i testi delle due precedenti disposizioni. Comma 4, art. 5-bis, d.lgs. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti. Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico". Seconda frase del comma 1, art. 5-bis, l. 97/94, introdotto dall'art 52, comma 21, l. 28 dicembre 2001, n. 448: "I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituiti in compendio unico ed entro i limiti della superficie minima indivisibile di cui al comma 6, sono considerati unità indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi anni non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi".

¹⁴⁰ La norma è riprodotta dalla terza frase del comma 1, dell'art. 5-bis, l. 97/94, introdotto dall'art 52, comma 21, l. 28 dicembre 2001, n. 448, ma è stata **estesa** a tutte le ipotesi di compendio unico, anche per quelli situati fuori dai territori della comunità montane. Nell'art. 5-bis, d.lgs. 228/01 non era espressamente prevista l'attribuzione congiunta: tuttavia l'inciso, che è stato aggiunto, è solo formalmente nuovo e non modifica la norma originaria, perché al medesimo risultato poteva tranquillamente pervenirsi in via di interpretazione. "Terza frase art. 5-bis, l.97/94: In caso di successione i compendi devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o nelle porzioni di più coeredi che ne richiedano congiuntamente l'attribuzione".

¹⁴¹ La norma è riprodotta dal comma 6, art. 5-bis, d.l.s. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "Qualora nel periodo di indivisibilità di cui al comma 4, i beni disponibili nell'asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all'assegnazione del compendio di cui al presente articolo all'erede che la richieda, con addebito dell'eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall'apertura della stessa con un tasso d'interesse inferiore di un punto a quello legale".

Si è accettata la formula fiscale suggerita dal Ministero dell'economia nel corso delle discussioni dicembre 2005/gennaio 2006 sullo schema di Codice agricolo (Ministro MiPAAF, on. Alemanno).

¹⁴² Riprodotto dal comma 8, art. 5-bis, d.l.s. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "8. Se nessuno degli eredi richiede l'attribuzione preferenziale, sono revocati i diritti agli aiuti comunitari e nazionali, ivi comprese l'attribuzione di quote produttive, assegnati all'imprenditore defunto per i terreni oggetto della successione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le modalità per la revoca e la riattribuzione dei diritti e delle quote".

¹⁴³ Riprodotto dal comma 7, art. 5-bis, d.l.s. 228/01, introdotto dall'art. 7, d.lgs. 99/2004: "7. In caso di controversie sul valore da assegnare al compendio unico o relativamente ai diritti agli aiuti comunitari e nazionali presenti sul compendio stesso, le parti possono richiedere un arbitrato alla camera arbitrale ed allo sportello di conciliazione di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1 luglio 2002, n. 743."



Sezione II Della prelazione

Art. 46

(Titolarietà del diritto di prelazione)

1. In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, l'affittuario, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione, purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici con un reddito dominicale iscritto in catasto superiore a 36 euro, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.¹⁴⁵

3.

¹⁴⁴ Restano nella loro vigente formulazione i successivi articoli 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855 e 856 del codice civile. Dei quali, solo per memoria, si riportano le disposizioni.

Art. 849 c.c. "Indipendentemente dalla formazione del consorzio previsto dall'articolo seguente, il proprietario di terreni entro i quali sono compresi appezzamenti appartenenti ad altri, di estensione inferiore alla minima unità colturale, può domandare che gli sia trasferita la proprietà di questi ultimi, pagandone il prezzo, allo scopo di attuare una migliore sistemazione delle unità fondiarie. In caso di contrasto decide l'autorità giudiziaria, sentite le associazioni professionali circa la sussistenza delle condizioni che giustificano la richiesta di trasferimento".

Art. 850 c.c. "Quando più terreni contigui e inferiori alla minima unità colturale appartengono a diversi proprietari, può, su istanza di alcuno degli interessati o per iniziativa dell'autorità amministrativa, essere costituito un consorzio tra gli stessi proprietari, allo scopo di provvedere a una ricomposizione fondiaria idonea alla migliore utilizzazione dei terreni stessi. // Per la costituzione del consorzio si applicano le norme stabilite per i consorzi di bonifica".

Art. 851 "Il consorzio indicato dall'articolo precedente può predisporre il piano di riordinamento. 2. Per la migliore sistemazione delle unità fondiarie può procedersi a espropriazioni e a trasferimenti coattivi; può anche procedersi a rettificazioni di confini e ad arrotondamento di fondi."

Art. 852 c.c. "Dai trasferimenti coattivi previsti dall'articolo precedente sono esclusi: 1) gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile o colonica; 2) i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenze dei medesimi; 3) le aree fabbricabili; 4) gli orti, i giardini, i parchi; 5) i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali; 6) i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi; 7) i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione o singolarità di coltura presentano caratteristiche di spiccata individualità."

Art. 853 c.c. "Nei trasferimenti coattivi le servitù prediali sono abolite, conservate o create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione.// Gli altri diritti reali di godimento sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio e, qualora non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.// Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario sono trasferite sul fondo di nuova assegnazione per una quota corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di espropriazione forzata dell'immobile gravato da ipoteca su una quota, l'immobile è espropriato per intero e il credito è collocato, secondo il grado dell'ipoteca, sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta alla ipoteca medesima".

Art. 854 c.c. "Il piano di riordinamento deve essere preventivamente portato a cognizione degli interessati, e contro di esso è ammesso reclamo in via amministrativa, nelle forme e nei termini stabiliti da leggi speciali. 2. Il provvedimento amministrativo di approvazione definitiva del piano dev'essere trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni."

Art. 855 c.c. "Con l'approvazione del piano di riordinamento si operano i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali; sono anche costituite le servitù imposte nel piano stesso".

Art. 856 c.c. "Nelle materie indicate dagli e seguenti è salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria per la tutela dei diritti degli interessati. L'autorità giudiziaria non può tuttavia con le sue decisioni provocare una revisione del piano di riordinamento, ma può procedere alla conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati. 2. Il credito relativo è privilegiato a norma delle leggi speciali."

¹⁴⁵ Riprodotto dal comma 1 dell'art. 8, legge 26 maggio 1965, n. 590: "In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale, l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia".

L'originario importo di *imponibile fondiario* di L. 1000 è stato moltiplicato per il coefficiente dedotto dall'aggiornamento attuato dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane) dell'importo di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 346 (arrotondato a € 36,00), chiarendosi inoltre che il riferimento va fatto al reddito domenicale.



2. Il diritto di prelazione spetta anche al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché su questi ultimi non siano insediati affittuari od enfiteuti coltivatori diretti.¹⁴⁶ Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti.¹⁴⁷

3. Nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni o in società agricola di persone, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, e successive modificazioni.¹⁴⁸

4. Il diritto di prelazione di cui ai commi da 1 a 3 compete anche:

a) alle società agricole di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile¹⁴⁹;

b) alle cooperative agricole di braccianti, fittavoli ed altri coltivatori della terra, sia che attuino la conduzione unita dei poderi, sia con divisione dei terreni tra i soci¹⁵⁰.

5. Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempre che siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune¹⁵¹.

3.

Non sono state riportate le parole "mezzadri, coloni, compartecipanti" quali titolari del diritto di prelazione perché soggetti con siffatte qualifiche non possono più esistere. Quanto alle situazioni del passato vale sempre il principio che *tempus regit actum*.

¹⁴⁶ Riprodotto dall'art. 7, l. n. 817/1971: "Detto diritto di prelazione, con le modifiche previste nella presente legge, spetta anche: 1) al mezzadro o al colono il cui contratto sia stato stipulato dopo l'entrata in vigore della legge 15 settembre 1964, n. 756; 2) al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretti".

Per mero chiarimento ed in armonia con indirizzo giurisprudenziale ormai incontrastato, si è sostituita la dizione originaria "sugli stessi" con "su questi ultimi", per risolvere le precedenti incertezze di identificazione.

¹⁴⁷ Riprodotto dall'art. 8, comma 1, d. lgs. 29.3.2004, n. 99: "Estensione del diritto di prelazione o di riscatto agrari. -

1. Gli assegnatari dei fondi acquistati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) sono equiparati ai proprietari coltivatori diretti, ai sensi del citato articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, in ordine al diritto di prelazione o di riscatto agrari nella compravendita dei fondi confinanti".

¹⁴⁸ Riprodotto dall'art. 7 d. lgs. 18.5.2001, n. 228: "Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui rispettivamente all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, si intendono, quali criteri preferenziali, nell'ordine, la presenza come partecipi nelle rispettive imprese di coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale di età compresa tra i 18 e i 40 anni o in cooperative di conduzione associata dei terreni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999".

Si noti che è inciso **nuovo** l'aggiunta del riferimento alla società agricola di persone, motivata dall'estensione della prelazione anche a tali società da norma successiva a quella del d. lgs 228/2001.

Probabilmente migliore sarebbe stata la seguente formula: ".....la presenza come partecipi nelle rispettive imprese, ovvero nell'ipotesi di cooperative di conduzione associata dei terreni, o di società agricola di persone, di partecipi alle medesime, di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età compresa tra i 18 e i 40 anni, il numero di essi nonché il possesso da parte degli stessi di conoscenze e competenze adeguate ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999".

¹⁴⁹ Riprodotto dal d. lgs. 29.3.2004, n. 99, art. 2, comma 3 - "L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla società agricola di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile".

¹⁵⁰ La lettera è riformulata per identificare la fattispecie della cooperativa, provvedendo ad un **accorpamento** di due norme: *l'art. 16, comma 1*, legge 14.8.1971, n. 817: "La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. [Questa lettera b) non concerne in modo specifico il diritto di prelazione, ma è una norma che vale a qualificare il termine di "cooperative agricole" di cui al comma 3 e pertanto è ripresa nella formulazione di quello]; *l'art. 16, comma 3*: Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole".

¹⁵¹ Riprodotto dal comma 3 dell'art. 8, legge 26.5.1965, n. 590: "Qualora il trasferimento a titolo oneroso sia proposto, per quota di fondo, da un componente la famiglia coltivatrice, sia in costanza di comunione ereditaria che



6. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore.¹⁵²
7. In caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di enti pubblici o di fondazioni o di enti similari, il diritto di prelazione spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.^{153 154}
8. Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al comma 4 non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione.¹⁵⁵
9. Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi.¹⁵⁶
10. La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica.¹⁵⁷
11. Il diritto di prelazione non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dall'ISMEA nello svolgimento delle specifiche funzioni ad essa demandate.¹⁵⁸

Art. 47

(Esercizio del diritto di prelazione e di riscatto)

1. Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre

3.

in ogni altro caso di comunione familiare, gli altri componenti hanno diritto alla prelazione sempreché siano coltivatori manuali o continuino l'esercizio dell'impresa familiare in comune.

¹⁵² Riprodotto dall'ultimo comma dell'art. 8 legge 590/1965: "Ai soggetti di cui ai commi primo e secondo sono preferiti, se coltivatori diretti, i coeredi del venditore".

¹⁵³ Riprodotto dal comma 1 dell'articolo unico, legge 265/1976: "In caso di alienazione a titolo oneroso di fondi rustici da parte di enti pubblici o di fondazioni o di enti similari, il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, spetta all'affittuario che, anche se non dedito abitualmente alla coltivazione della terra, coltivi il fondo da almeno due anni con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, sempreché tale forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo".

Vengono pretermessi, perché privi di attualità, i commi 2 e 3 - "In caso di compravendita *intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge*, l'affittuario di cui al primo comma del presente articolo ha diritto di riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni successivo avente causa a condizione che la trascrizione del contratto di compravendita sia avvenuta dopo il 1 gennaio 1974 e che il diritto di riscatto venga esercitato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso all'acquirente sono dovuti il rimborso del prezzo aumentato di un importo corrispondente alla eventuale svalutazione monetaria nel frattempo intervenuta, le spese sostenute per la compravendita del fondo e gli interessi legali nel frattempo maturati sulle somme pagate per il prezzo e per le spese".

¹⁵⁴ Il comma 4, articolo unico, l. 265/1976 stabiliva anche che: "Ai fini del presente articolo non si applica il primo comma dell'articolo 31 della legge 26 maggio 1965, n. 590, mentre restano ferme tutte le altre disposizioni in materia". Poiché l'art. 31 della legge 590/1965 stabiliva: "Ai fini della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame", deve ritenersi che l'esclusione era formulata per evitare che venisse interpretata in modo corrispondente alla tradizionale formula di coltivatore diretto il soggetto a cui veniva, nel 1976, attribuita la prelazione sui fondi rustici di enti pubblici e fondazioni: qui non c'è bisogno di essere "dedito *abitualmente* alla coltivazione della terra". E' per tale motivo che si ritiene di **non ripetere** il detto comma 4 dell'articolo unico della legge 265/1976.

¹⁵⁵ Riprodotto dal comma 9 dell'art. 8 L. 26.5.1965, n. 590: "Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, la prelazione non può essere esercitata che da tutti congiuntamente. Qualora alcuno abbia rinunciato, la prelazione può essere esercitata congiuntamente dagli altri affittuari, mezzadri o coloni purché la superficie del fondo non ecceda il triplo della complessiva capacità lavorativa delle loro famiglie. Si considera rinunciatario l'avente titolo che entro quindici giorni dalla notificazione di cui al quarto comma non abbia comunicato agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione".

¹⁵⁶ Riprodotto dal comma 3 dell'art. 3 L. 14.8.1971, n. 817: "Nel caso di vendita di più fondi ogni affittuario, mezzadro o colono può esercitare singolarmente o congiuntamente il diritto di prelazione rispettivamente del fondo coltivato o dell'intero complesso di fondi".

¹⁵⁷ Riprodotto dal comma 2 dell'art. 8, legge n. 590/1965: "La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, liquidazione coatta, fallimento, espropriazione per pubblica utilità e quando i terreni in base a piani regolatori, anche se non ancora approvati, siano destinati ad utilizzazione edilizia, industriale o turistica".

¹⁵⁸ Riprodotto dal comma 1 dell'art. 14, l. n. 590/1965, aggiornato a mente delle previsioni dell'art. 12 del D.Lgs. 18-5-2001 n. 228 e dell'art. 6 del d.lgs. 29-10-1999 n. 419: "Il diritto di prelazione previsto dall'art. 8 non può essere esercitato quando i terreni vengano acquistati dagli Enti ai sensi e per gli scopi previsti dal precedente art. 12, o quando vengano acquistati dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina".



norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di trenta giorni¹⁵⁹.

2. Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa¹⁶⁰.

3. Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti¹⁶¹.

4. Nel caso di esercizio del riscatto, i termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto.¹⁶²

5. Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'organo regionale competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'articolo 53, il termine di cui al comma 3 è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'organo regionale competente per territorio non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'organo regionale competente deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di sua competenza¹⁶³. Le medesime disposizioni si applicano alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA¹⁶⁴.

6. In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito¹⁶⁵.

Art. 48

(Diritto di riscatto dei compartecipi di famiglia coltivatrice)

1. Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'organo regionale competente,

1.

¹⁵⁹ Riprodotto dal comma 4 dell'art. 8 l. n. 590/1965: "Il proprietario deve notificare con lettera raccomandata al coltivatore la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di compravendita in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di vendita e le altre norme pattuite compresa la clausola per l'eventualità della prelazione. Il coltivatore deve esercitare il suo diritto entro il termine di 30 giorni".

¹⁶⁰ Riprodotto dal comma 5 dell'art. 8, l. n. 590/1965: "Qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa".

¹⁶¹ Riprodotto dal comma 6 dell'art. 8, l. n. 590/1965: "Ove il diritto di prelazione sia stato esercitato, il versamento del prezzo di acquisto deve essere effettuato entro il termine di tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dall'avvenuta notifica da parte del proprietario, salvo che non sia diversamente pattuito tra le parti".

¹⁶² Riprodotto dall'art. unico, legge n. 2/1979: "La disciplina relativa al versamento del prezzo di acquisto, prevista dal sesto e dal settimo comma dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, modificato dalla legge 14 agosto 1971, n. 817, si intende riferita anche ai casi di cui al quinto comma dello stesso articolo. I termini decorrono dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente, o di successivo avente causa, alla dichiarazione di riscatto, oppure, ove sorga contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto. La presente legge costituisce interpretazione autentica della legge 26 maggio 1965, n. 590".

Viene pretermesso, perché privo di attualità, l'art. 9 della legge n. 817/1971: "Il termine di un anno previsto dall'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, viene eccezionalmente prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge in tutti i casi in cui non sia stata disposta la concessione del mutuo agli esercenti il diritto di prelazione per mancanza di fondi disponibili e allorché l'anno di sospensione del pagamento del prezzo della terra sia venuto o venga a scadere nell'anno 1971".

¹⁶³ Riprodotto dal comma 7 dell'art. 8, l. n. 590/1965: "Se il coltivatore che esercita il diritto di prelazione dimostra, con certificato dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente, di aver presentato domanda ammessa all'istruttoria per la concessione del mutuo ai sensi dell'art. 1, il termine di cui al precedente comma è sospeso fino a che non sia stata disposta la concessione del mutuo ovvero fino a che l'Ispettorato non abbia espresso diniego a conclusione della istruttoria compiuta e, comunque, per non più di un anno. In tal caso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura deve provvedere entro quattro mesi dalla domanda agli adempimenti di cui all'art. 3, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge". È stato soppresso il richiamo al DPR 15 novembre 1965, n. 1390, che dovrebbe ritenersi superato dalla competenza regionale.

¹⁶⁴ Riprodotto dal comma 2 dell'art. 8, d. lgs. 99/2004: "Alle operazioni di acquisto di terreni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto agrario per le quali è stata presentata domanda all'ISMEA si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 26 maggio 1965, n. 590".

¹⁶⁵ Riprodotto dal comma 8 dell'art. 8, l. n. 590/1965: "In tutti i casi nei quali il pagamento del prezzo è differito il trasferimento della proprietà è sottoposto alla condizione sospensiva del pagamento stesso entro il termine stabilito".



con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempre che l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti.

2. Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici.

3. L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal presente articolo è demandato all'organo regionale competente per territorio¹⁶⁶.

Capo II Della bonifica

Art. 49

(Finalità. Competenza regionale)

1. Le opere di bonifica sono indirizzate al perseguimento di finalità economiche e sociali, allo sviluppo rurale, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, con particolare riguardo alla qualità, alla difesa, all'uso razionale del suolo e delle acque e alla salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali¹⁶⁷.

2. Fin quando le regioni non vi avranno provveduto con proprie leggi, la bonifica è disciplinata dalla Sezione III del Titolo II del Libro terzo del codice civile e dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni^{168 169}.

Capo III Delle strutture agrarie

1.

¹⁶⁶ Riprodotto dal comma 10 dell'art. 8, l. n. 590/1965: "Se il componente di famiglia coltivatrice, il quale abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, non vende la quota del fondo di sua spettanza entro cinque anni dal giorno in cui ha lasciato l'azienda, gli altri componenti hanno diritto a riscattare la predetta quota al prezzo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, con le agevolazioni previste dalla presente legge, sempreché l'acquisto sia fatto allo scopo di assicurare il consolidamento di impresa coltivatrice familiare di dimensioni economicamente efficienti. // Il diritto di riscatto viene esercitato, se il proprietario della quota non consente alla vendita, mediante la procedura giudiziaria prevista dalle vigenti leggi per l'affrancazione dei canoni enfiteutici. // L'accertamento delle condizioni o requisiti indicati dal precedente comma è demandato allo Ispettorato agrario provinciale competente per territorio".

¹⁶⁷ La norma è **formulata** in modo da ricordare quanto previsto da una serie distinta di originarie disposizioni, che solo per memoria vengono qui indicate. Invero, le indicate finalità si ricavano da una pluralità di disposizioni normative: dal comma 2 dell'art. 1 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 *Nuove norme per la bonifica integrale*; dall'art. 857 c.c.; dall'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 *Nuove norme per lo sviluppo della montagna*; dall'art. 1 e dall'art. 3, comma 1, lett. a), della legge 18 maggio 1989, n. 183 *Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, i quali prevedono rispettivamente*; dagli artt. 1 e 27 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 *Disposizioni in materia di risorse idriche*; dal comma 6 dell'art. 3 del d. legisl. 11 maggio 1999, n. 152 *Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole*; nonché, in particolare, dall'art. 44 Cost. il quale ha consentito un ampliamento dei fini della bonifica, come è stato messo in evidenza dalla Corte Cost. nella sentenza 24 febbraio 1992, n. 66.

¹⁶⁸ Il comma **nuovo** ricorda in maniera chiara la generale competenza delle Regioni in materia di bonifica. Le originarie norme statali sono "cedevoli".

¹⁶⁹ L'art. 27 del d.l. 31 dicembre 2007 n. 248 aveva un 3° comma con due disposizioni che sono ormai oltre il termine, Esse, perciò, non sono riportate nel testo. Tuttavia, per memoria e completezza, vengono riportate qui, in nota: "Entro il termine del 30 giugno 2008, le Regioni possono procedere al riordino, anche mediante accorpamento o eventuale soppressione di singoli consorzi, dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215 e successive modificazioni, secondo criteri definiti di intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali e delle infrastrutture. Sono fatti salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale; i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale. La riduzione prevista dal comma 35 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, non si applica ai membri eletti dai consorziati utenti che partecipano agli organi a titolo gratuito. Dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

La data del 30 giugno 2008 di cui alla originale disposizione del 1° comma dell'art. 27 del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, è stata prorogata al 31 dicembre 2008 dal comma 14 dall'art. 4bis, d.l. 3 giugno 2008, n. 97. *Alla data odierna non ci risultano ulteriori proroghe.*



Sezione I

Della formazione e della conservazione delle unità produttive

Art. 50

(Diritto degli eredi alla prosecuzione legale dell'impresa)

1. Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento della apertura della successione, risultano aver esercitato e continuano ad esercitare attività agricola su tali fondi, in qualità di imprenditori agricoli professionali, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni comprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse.¹⁷⁰
2. Il rapporto che così si instaura fra i coeredi, si estende alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici di tali fondi¹⁷¹ ed è disciplinato dalle disposizioni sull'affitto di fondi rustici contenute nel presente codice con inizio dalla data di apertura della successione.¹⁷²
3. L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi preferiti di cui al comma 1 è causa di decadenza dal diritto all'affitto forzoso.¹⁷³

Art. 51

(Diritto degli eredi all'acquisto forzoso della proprietà)

1. Gli eredi preferiti ai sensi dell'articolo 50 nella conduzione delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici¹⁷⁴, a condizione che dimostrino:
 - a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a 258,23 euro, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria;
 - b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia;
 - c) di essersi obbligati, con la dichiarazione di acquisto di cui all'articolo 41, comma 1, a condurre o coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni;
 - d) di essere iscritti all'INPS-Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.¹⁷⁵

1.

¹⁷⁰ Riprodotto dall'art. 49, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 *Norme sui contratti agrari*: "Nel caso di morte del proprietario di fondi rustici condotti o coltivati direttamente da lui o dai suoi familiari, quelli tra gli eredi che, al momento della apertura della successione, risultino aver esercitato e continuano ad esercitare su tali fondi attività agricola, in qualità di imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi dell'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, o di coltivatori diretti, hanno diritto a continuare nella conduzione o coltivazione dei fondi stessi anche per le porzioni ricomprese nelle quote degli altri coeredi e sono considerati affittuari di esse".

Il riferimento all'imprenditore agricolo a titolo principale è stato sostituito con quello all'imprenditore agricolo professionale dall'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

¹⁷¹ L'inciso è nuovo poiché si è esteso, per esigenze sistematiche, a tutti il territorio nazionale la originaria disposizione del comma 1 dell'art. 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, per la quale "Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'art. 49 della l. 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici".

L'aggiunta - ripetersi - è dovuta ad esigenze di coordinamento tra l'art. 49, comma 1, della legge n. 203 del 1982 e l'articolo 4, comma 1, della legge n. 97 del 1994: invero, in mancanza della stessa rimarrebbe aperto il problema del destino delle scorte, pertinenze e annessi rustici, beni ai quali l'art. 49 della legge n. 203 non fa alcun riferimento.

¹⁷² Riprodotto dall'art. 49, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203 *Norme sui contratti agrari*: "Il rapporto di affitto che così si instaura fra i coeredi è disciplinato dalle norme della presente legge con inizio dalla data di apertura della successione".

¹⁷³ Riprodotto dall'art. 49, comma 2, della legge 3 maggio 1982, n. 203 *Norme sui contratti agrari*: "L'alienazione della propria quota dei fondi o di parte di essa effettuata da parte degli eredi di cui comma precedente è causa di decadenza dal diritto previsto dal comma stesso".

¹⁷⁴ Riprodotto dall'art. 4, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 Nuove disposizioni per le zone montane: "Nei comuni montani, gli eredi considerati affittuari ai sensi dell'art. 49 della l. 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi hanno diritto, alla scadenza del rapporto di affitto instauratosi per legge, all'acquisto della proprietà delle porzioni medesime, unitamente alle scorte, alle pertinenze ed agli annessi rustici".

La soppressione del riferimento ai comuni montani è giustificata dal disposto dell'art. 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57: "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, si applicano, a decorrere dal 1 gennaio 2002, anche alle aziende agricole ubicate in comuni non montani".

¹⁷⁵ Riprodotto dall'articolo 4, comma 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane: "Il diritto di cui al comma 1 è acquisito a condizione che i predetti soggetti dimostrino: a) di non aver alienato, nel triennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a Lire 500.000, salvo il caso di permuta o cessione a fini di ricomposizione fondiaria; b) che il fondo per il quale intendono esercitare il diritto, in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà o enfiteusi, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa loro o della loro famiglia; c) di essere obbligati, con la dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, a condurre o



2. La disciplina prevista dal comma 1 non si applica nella provincia autonoma di Bolzano¹⁷⁶.

Art. 52

(Procedura per l'acquisto forzoso della proprietà)

1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'articolo 51 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di cui all'articolo 50, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione.
2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato dalla Commissione provinciale di cui al regolamento attuativo del presente decreto legislativo.
3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di sei anni di cui all'articolo 51, comma 1, lettera c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area.
4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'organo regionale competente per territorio.
5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un Istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della comunicazione si acquisisce la proprietà¹⁷⁷.

Sezione II

Della formazione e dell'ampliamento della proprietà coltivatrice

Art. 53

(Provvedimenti per lo sviluppo della proprietà coltivatrice)

1. Agli affittuari coltivatori diretti, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 30 al tasso annuo secondo il metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto nella comunicazione della Commissione europea in vigore al momento della concessione del prestito, per l'acquisto di fondi rustici che, a giudizio dell'organo regionale competente, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico.
2. I mutui di cui al comma 1 possono essere altresì concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacità lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo.
3. I mutui di cui ai commi 1 e 2 sono concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'organo regionale competente.¹⁷⁸

3.

coltivare direttamente il fondo per almeno sei anni; d) di essere iscritti al Servizio contributi agricoli unificati (SCAU) ai sensi della l. 2 agosto 1990, n. 233, in qualità di coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale".

¹⁷⁶ Riprodotto dal comma 3 dell'art. 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane: "La disciplina prevista dal presente articolo non si applica nella provincia autonoma di Bolzano".

¹⁷⁷ Riprodotto dall'art. 5, comma 5, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, Nuove disposizioni per le zone montane: "1. Gli eredi che intendono esercitare il diritto di cui all'art. 4 devono, entro sei mesi dalla scadenza del rapporto di affitto, notificare ai coeredi, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la dichiarazione di acquisto e versare il prezzo entro il termine di tre mesi dall'avvenuta notificazione della dichiarazione. 2. Il prezzo di acquisto è costituito, al momento dell'esercizio del diritto, dal valore agricolo medio determinato ai sensi dell'art. 4 della l. 26 maggio 1965, n. 590. 3. Qualora i terreni oggetto dell'acquisto siano utilizzati, prima della scadenza del periodo di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), a scopi diversi da quelli agricoli, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti, gli altri coeredi hanno diritto alla rivalutazione del prezzo, in misura pari alla differenza tra il corrispettivo già percepito, adeguato secondo l'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ed il valore di mercato conseguente alla modificazione della destinazione dell'area. 4. Il prezzo di acquisto delle scorte, delle pertinenze e degli annessi rustici è determinato, al momento dell'esercizio del diritto, dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o dall'organo regionale corrispondente. 5. In caso di rifiuto a ricevere il pagamento del prezzo da parte del proprietario, gli eredi devono depositare la somma presso un Istituto di credito nella provincia dove è ubicato il fondo, dando comunicazione al proprietario medesimo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito. Dalla data della notificazione si acquisisce la proprietà. 6.".

Il comma 2 richiama l'art. 4 della legge 26 maggio 1965 n. 590, che viene riportato integralmente sub art. 27 del DPR attuativo del presente decreto legislativo di riordino.

Il comma 2, sul prezzo di acquisto, rinvia al DPR attuativo del presente decreto legislativo di riordino, o più precisamente rinvia all'intervento di una apposita Commissione provinciale deputata a tale determinazione.

Si è, perciò, preferito un generico richiamo al futuro DPR attuativo di questa disposizione.



4. Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al comma 1 esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia¹⁷⁹.

5. Le agevolazioni creditizie per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadina possono essere concesse, ferma restando ogni altra condizione richiesta, quando l'acquisto riguardi terreni il cui reddito dominicale non sia inferiore a 0,52 euro ovvero, nei casi di arrotondamento, quando il reddito dominicale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite.¹⁸⁰

Art. 54

(Operazioni di acquisto di fondi rustici non finanziabili)

1. I mutui di cui all'articolo 53 non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'organo regionale competente, non si inquadri in particolari realtà socio economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie.

2. Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento.¹⁸¹

Art. 55

(Criteri preferenziali per la concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici)

3.

¹⁷⁸ Riprodotto dall'art. 1, l. n. 590/65: "1. Ai mezzadri, ai coloni parziari, ai compartecipanti, agli affittuari ed enfiteuti coltivatori diretti, nonché agli altri lavoratori manuali della terra, singoli o associati in cooperativa, possono essere concessi mutui della durata di anni 40 al tasso annuo di interesse dell'uno per cento, per l'acquisto - effettuato in epoca posteriore alla entrata in vigore della presente legge - di fondi rustici che, a giudizio dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, avuto riguardo alla concreta situazione ambientale ed alla composizione del nucleo familiare del coltivatore acquirente, la cui forza lavorativa non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, siano riconosciuti idonei alla costituzione di aziende che abbiano caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti, sotto il profilo tecnico ed economico. // I mutui di cui al primo comma possono essere altresì concessi ai proprietari coltivatori diretti, singoli od associati in cooperative, il cui nucleo familiare abbia una capacità lavorativa superiore ad un terzo di quella occorrente per la normale coltivazione del loro fondo", nonché dall'art. 2 l. 817/1971: "2. I mutui di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1965, n. 590, verranno concessi di massima per l'intero ammontare ammesso dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura; la loro durata è di anni 30 ed il tasso annuo di interesse dell'uno per cento. // Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai mutui autorizzati dagli ispettorati della agricoltura e non ancora stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. // Il tasso di interesse dell'uno per cento si applica anche ai mutui per la costruzione di proprietà contadina, assistiti dal concorso statale negli interessi di cui all'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, liquidato dopo l'entrata in vigore della presente legge".

Non sono stati riportati i richiami ai "mezzadri, coloni parziari, compartecipanti ... ed enfiteuti" perché ormai soggetti esclusi da possibili contratti agrari.

Al posto dell'originario interesse modestissimo sui mutui si è fatto riferimento a quanto è detto nella Comunicazione del 2008 della Commissione sul metodo di fissazione dei tassi IBOR di riferimento e di attualizzazione. Infatti, i modesti tassi di interesse previsti dalle norme originarie potrebbero essere considerati aiuti di Stato: si tenga, invero, presente che i mutuatari sono, nei casi di specie, imprenditori agricoli.

¹⁷⁹ Riprodotto dall'art. 26, comma 1, legge 590/1965: "Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo I esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia".

¹⁸⁰ Riprodotto dall'art. 27, legge 590/65: "Le agevolazioni creditizie previste dalla presente legge nonché le agevolazioni creditizie e contributive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'acquisto di fondi rustici destinati alla formazione di proprietà contadina, possono essere concesse - ferma restando ogni altra condizione richiesta - quando l'acquisto riguardi terreni il cui imponibile catastale non sia inferiore a lire mille ovvero, nei casi di arrotondamento, quando l'imponibile catastale dei terreni da acquistare in aggiunta a quello dei terreni già posseduti in proprietà o in enfiteusi dal coltivatore non sia inferiore al predetto limite. // La disposizione di cui al precedente comma si applica per gli acquisti effettuati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". La norma è stata riformulata tenendo conto della formula, dapprima suggerita dal Ministero dell'economia nella riunione del dicembre 2005, e poi secondo le indicazioni contenute nell'e-mail del 27 gennaio 2006 con riguardo al Codice agricolo (Ministro MiPAAF, on.Alemanno).

¹⁸¹ Riprodotto dall'art. 12, l. 817/71, commi 1 e 2: "12. I mutui di cui all'articolo 2 della presente legge non possono essere concessi per le operazioni di compravendita di fondi rustici i quali nel decennio precedente abbiano già formato oggetto di concessione delle provvidenze creditizie previste dalla legislazione per la costituzione della proprietà diretto-coltivatrice, a meno che l'operazione, a giudizio dell'ispettorato agrario compartimentale, non si inquadri in particolari realtà socio economiche connesse con modifiche d'ordine strutturale interessanti determinate zone agrarie. // Tale divieto non si applica nei confronti dell'erede coltivatore diretto il quale, a norma di quanto disposto dall'articolo 720 del codice civile, debba soddisfare i coeredi per il valore del fondo eccedente la sua quota di eredità ovvero nei confronti del coltivatore diretto che intenda acquistare il fondo per realizzare un accorpamento."



1. Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 53, deve essere data preferenza:

a) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 46 e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi;

b) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purché destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico.

2. Le regioni potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti della competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.¹⁸²

Art. 56

(Acquisto dei terreni e delle case di abitazione)

1. Può essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà coltivatrice¹⁸³, quando sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604.¹⁸⁴

Art. 57

(Acquisti di macchine, attrezzi e bestiame)

1. Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui all'articolo 56, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi.

2. Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi dell'articolo 56.

3. I prestiti di cui ai commi 1 e 2 avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse secondo il metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto nella comunicazione della Commissione europea in vigore al momento della concessione del prestito.^{185 186}

I.

¹⁸² Riprodotto dall'art. 4, legge 817/71: "4. Nella concessione dei mutui per l'acquisto di fondi rustici a scopo di formazione o di ampliamento della proprietà coltivatrice di cui al precedente articolo 2, deve essere data preferenza: 1) alle operazioni proposte nell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto previsto dall'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste nella presente legge, e comunque agli acquisti effettuati dai coltivatori insediati sui fondi; 2) alle operazioni che, realizzando un accorpamento di fondi rustici, rivestono finalità di ricomposizione fondiaria, indipendentemente dalla estensione dei terreni acquisibili, purché destinate ad ampliare le aziende e a formare valide proprietà diretto-coltivatrici sotto il profilo sia tecnico sia economico; 3) alle operazioni di acquisto effettuate da coltivatori profughi dalla Libia (comma non riportato). // A decorrere dal 1 luglio 1972 le regioni nella propria competenza legislativa potranno stabilire anche propri criteri preferenziali nei limiti dei principi fondamentali di cui all'articolo 117 della Costituzione."

¹⁸³ Riprodotto dall'art. 5, l. 53/1956: "5. Per l'acquisto dei terreni e delle case di abitazione destinati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando sussistono le condizioni stabilite dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, può essere concesso un sussidio statale non superiore a un decimo della spesa, a termini dell'art. 43 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni."

¹⁸⁴ L'art. 5 legge 53/1956 richiama l'art. 2 della legge 6 agosto 1954 n. 604, modificato dall'art. 3 legge 20 febbraio 1958, n. 189, che qui è riportato sub art. 54, comma 4: "Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 1 sono applicabili quando: 1) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; 2) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; 3) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".

¹⁸⁵ Riprodotto dall'art. 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, modificato dall'art. 3, legge 20 febbraio 1958, n. 189: "Le agevolazioni tributarie previste dall'art. 1 sono applicabili quando: a) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; b) il fondo venduto, permutato o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina e, in ogni caso, in aggiunta a eventuali altri fondi posseduti a titolo di proprietà od enfiteusi dall'acquirente o comunque dagli appartenenti al suo nucleo familiare, non ecceda di oltre un decimo la superficie corrispondente alla capacità lavorativa dei membri contadini del nucleo familiare stesso; c) l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro, con una



4. I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprietà coltivatrice possono beneficiare del concorso statale nel pagamento di un interesse secondo il metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto nella comunicazione della Commissione europea in vigore al momento della concessione del prestito, previo parere tecnico dell'organo regionale competente per territorio.
5. Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma 4 provvede l'organo regionale competente per territorio.¹⁸⁷

Art. 58

(Domanda e nulla osta)

1. La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'organo regionale competente per territorio, che si pronuncia anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonché alla decisione dell'istituto di credito, secondo le modalità stabilite con le norme di attuazione della legge 26 maggio 1965, n. 590. Per il rilascio del certificato, l'organo regionale competente determina l'idoneità del fondo a costituire la piccola proprietà contadina tenendo conto della destinazione colturale, dell'imponibile catastale e, per quanto riguarda l'estensione, del rispetto del compendio unico di cui all'articolo 39.
2. I mutui di cui all'articolo 53, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.
3. Il nulla osta per mutui di importo superiore a 15.493,71 euro sono muniti del visto di approvazione dell'organo regionale competente.¹⁸⁸

Art. 59

(Rapporti con gli istituti di credito)

1. Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli istituti sulle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito.
2. Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonché delle spese contrattuali, è riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni.
3. Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi e previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, sono versate al Ministero dell'economia e delle finanze, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata.
4. Gli istituti fanno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità.¹⁸⁹

3.

tolleranza del 10% salvo casi particolari da esaminarsi dall'ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari".

¹⁸⁶ Riprodotto dall'art. 2, legge 590/65: "2. Agli acquirenti i fondi rustici con i benefici di cui al precedente articolo, possono essere pure concessi prestiti a tasso agevolato per l'acquisto di macchine, attrezzi e bestiame, anche di pertinenza del venditore, per la normale dotazione delle aziende di nuova costituzione od ampliate, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un biennio dall'avvenuto acquisto dei fondi stessi. // Tali prestiti possono essere concessi anche a cooperative costituite da coltivatori che abbiano acquistato terreni ai sensi del precedente articolo. // I prestiti di cui ai precedenti commi avranno la durata di cinque anni e saranno gravati di un tasso annuo d'interesse del due per cento. // Detti prestiti saranno concessi agli istituti di cui al successivo art. 16, ancorché abilitati ad esercitare esclusivamente il credito agrario di miglioramento ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni." (l'ultimo comma non è stato riportato).

¹⁸⁷ Riprodotto dall'art. 4, legge n. 53/1956: "4. I prestiti per l'acquisto delle scorte vive e morte per la dotazione della piccola proprietà contadina, da effettuarsi a termini dell'art. 2, numero 2), della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (7), possono beneficiare del concorso statale nel pagamento degli interessi del 2,50 per cento, previo parere tecnico dell'ispettore provinciale agrario. // Alla liquidazione del concorso statale di cui al comma precedente provvede l'ispettore provinciale agrario, nei modi regolamentari vigenti per la esecuzione della legge 5 luglio 1928, n. 1760".

¹⁸⁸ Riprodotto dall'art. 3, l. 590/65: "3. La concessione dei mutui e dei prestiti agevolati, nei limiti delle anticipazioni disposte dalla presente legge, è subordinata al rilascio di apposito nulla osta da parte dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, che dovrà pronunciarsi anche sulla congruità del prezzo d'acquisto, nonché alla decisione dell'istituto di credito, secondo le modalità che saranno stabilite con le norme di attuazione della presente legge. // I mutui di cui all'art. 1, in deroga alle vigenti disposizioni, possono essere concessi fino all'intero ammontare del prezzo di acquisto del fondo ritenuto congruo dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura. // Il nulla osta per mutui di importo superiore a lire trenta milioni debbono essere muniti del visto di approvazione dell'Ispettorato agrario compartimentale. // Gli Enti di sviluppo agricolo, istituiti per legge, sono autorizzati ad intervenire per facilitare l'espletamento delle procedure di cui agli articoli precedenti (comma non riportato per l'avvenuta soppressione degli enti di sviluppo)".

¹⁸⁹ Riprodotto dall'art. 7, legge 590/65: "Oltre il pagamento delle rate di ammortamento per capitale ed interesse, nessun altro onere può farsi gravare dagli istituti delle ditte beneficiarie a qualsiasi titolo, salvo la trattenuta dello 0,20 per cento da operare all'atto della somministrazione della somma concessa a mutuo o prestito. // Agli istituti di credito, a copertura delle proprie spese di amministrazione, dei rischi delle spese per imposte e di ogni altro onere nonché delle spese contrattuali, sarà riconosciuto un compenso nella misura da stabilire con apposite convenzioni. // Le annualità di ammortamento comprensive di capitale ed interessi saranno versate dagli istituti al fondo di rotazione di cui all'art. 16, previa detrazione della quota ad essi spettante in base alle predette convenzioni, a



Art. 60

(Vincolo di indivisibilità: revoca)

1. I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice sono soggetti per quindici anni a vincolo di indivisibilità.
2. Il suddetto vincolo è espressamente menzionato nei nulla osta dell'organo regionale competente per territorio, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi.
3. Il vincolo di cui al comma 1 può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'organo regionale competente per territorio, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile.
4. Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al comma 3, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione.
5. Contro il provvedimento dell'organo regionale competente che respinge la domanda dell'interessato è ammesso ricorso amministrativo nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.
6. È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità.¹⁹⁰
7. Il vincolo di indivisibilità di cui al presente articolo, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato.
8. All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA, sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, come determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001.¹⁹¹

3.

rimborso delle anticipazioni e ad incremento del fondo sino al 31 dicembre 1984. Successivamente a tale data le annualità e gli interessi saranno versati al Ministero del tesoro, con imputazione ad apposito capitolo del bilancio di entrata. // Gli istituti faranno i versamenti alle date stabilite, anche se non abbiano ricevuto dai mutuatari le corrispondenti annualità."

¹⁹⁰ Riprodotto dall'art. 11, legge 817/71: "11. I fondi acquistati con le agevolazioni creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della proprietà coltivatrice dopo l'entrata in vigore della presente legge sono soggetti per quindici anni [così modificato dal d.lgs. 228/01, art. 11] a vincolo di indivisibilità. // Il suddetto vincolo deve essere espressamente menzionato nei nulla osta ispettoriali, nonché, a cura dei notai roganti, negli atti di acquisto e di mutuo, e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai conservatori dei registri stessi. // Il vincolo di cui ai precedenti commi può essere peraltro revocato, a domanda degli interessati, con provvedimento dell'ispettorato dell'agricoltura competente per territorio, e successivamente al 30 giugno 1972 dagli organi competenti delle regioni, qualora, in caso di successione ereditaria, i fondi medesimi siano divisibili fra gli eredi, in quanto aventi caratteristiche o suscettività per realizzare imprese familiari efficienti sotto il profilo tecnico ed economico. Nella ipotesi contraria, si applicano le disposizioni dell'articolo 720 del codice civile. // Il suddetto vincolo può essere, altresì, revocato, secondo le modalità di cui al precedente comma, nel caso in cui sia mutata la destinazione agricola del fondo per effetto degli strumenti urbanistici vigenti a condizione che la porzione di terreno interessata sia tale da consentire l'efficiente prosecuzione dell'attività agricola sulla restante superficie. Il riscatto anticipato da parte dell'assegnatario avviene sulla base del valore attribuito al terreno all'epoca dell'assegnazione. [comma aggiunto dall'art. 11 del d.lgs. 228/01] // Contro il provvedimento dell'ispettorato che respinge la domanda dell'interessato, fino al trasferimento delle competenze alle regioni, è ammesso ricorso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. È nullo qualsiasi atto compiuto in violazione del vincolo di indivisibilità."

¹⁹¹ I commi 7 e 8 sono riprodotti dai commi 4bis e 4ter dell'art. 11 d.lgs. n. 228/01 che, però, si riporta per intero. "Art. 11. Attenuazione dei vincoli in materia di proprietà coltivatrice. - 1. Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà coltivatrice è ridotto da dieci a cinque anni. 2. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto. 3. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del presente decreto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore. 4. All'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, le parole: «trenta anni» sono sostituite dalle seguenti: «quindici anni»; b). **4-bis.** Il vincolo di indivisibilità di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1971, n. 817, come modificato dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, gravante sui terreni assegnati attraverso il regime di aiuto fondiario n. 110/2001/Italia può essere, altresì, revocato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, limitatamente alla porzione di terreno interessata dalla procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità da parte di un soggetto pubblico o privato. **4-ter.** All'assegnatario del fondo acquistato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA,



Art. 61

(Vincoli di inalienabilità e di coltivazione diretta in materia di proprietà coltivatrice: decadenza dai benefici)

1. I soggetti indicati nell'articolo 53 che, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto fatto a termini dello stesso articolo 53, alienino volontariamente il fondo acquistato o cessino, senza giusta causa, dal coltivarlo direttamente, perdono i benefici fiscali loro concessi. Inoltre decadono dal diritto al concorso statale negli interessi sul mutuo e sono tenuti, solidalmente col compratore in caso di vendita, a restituire l'importo allo Stato, il quale rimane obbligato nei confronti dell'istituto finanziatore, nel caso che il contributo abbia formato oggetto di cessione.
2. Nei contratti di vendita ai soggetti di cui al comma 1, stipulati da consorzi di bonifica integrale sono introdotte clausole che prevedono la perdita delle agevolazioni fiscali e degli altri vantaggi conseguiti dall'acquirente, qualora si verificano le ipotesi del comma 1.
3. Nella decadenza dai benefici del presente articolo incorre pure l'acquirente il quale abbia, con false dichiarazioni, con raggiri o false documentazioni circa la propria qualifica di coltivatore diretto, tratto in inganno l'ufficio competente ad attestare la sussistenza dei requisiti medesimi, e salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato. In tal caso, oltre alle imposte normali, è dovuta una sanzione amministrativa tributaria pari all'importo dell'imposta evasa.
4. Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al comma 1 alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario o del corrispondente organo regionale circa la validità della nuova azienda, salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.
5. Ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali spetta all'ispettorato provinciale dell'agricoltura od organo regionale sostitutivo, nel cui territorio di competenza ricade in tutto o per la maggior parte il fondo, di procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sarà comunicato all'amministrazione finanziaria per gli ulteriori adempimenti di propria competenza.
6. La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i suddetti benefici non possono aver luogo prima che siano decorsi cinque anni dall'acquisto.
7. Non incorre nella decadenza dei benefici l'acquirente che, durante il periodo durante il quale è sottoposto al vincolo, ferma restando la destinazione agricola, alieni il fondo o conceda il godimento dello stesso a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado, che esercitano l'attività di imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in tutti i casi di alienazione conseguente all'attuazione di politiche comunitarie, nazionali e regionali volte a favorire l'insediamento di giovani in agricoltura o tendenti a promuovere il prepensionamento nel settore.
8. Trascorso il periodo vincolativo previsto dal comma 1, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nel presente capo.¹⁹²

3.

sia esso in forma singola che associata, spetta in ogni caso l'indennità aggiuntiva prevista dall'articolo 42, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni. L'indennità aggiuntiva di cui al comma 1 è determinata ai sensi dell'articolo 40, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, e successive modificazioni. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli atti di acquisto posti in essere in data antecedente di almeno cinque anni la data di entrata in vigore del presente decreto".

Si ricordi che la precedente disposizione dell'art. 28, l. 590/65, prevedeva: "Il periodo di decadenza dai benefici previsti dalla vigente legislazione in materia di formazione e di arrotondamento di proprietà contadina è elevato da cinque a dieci anni. // La estinzione anticipata del mutuo o la vendita del fondo acquistato con i benefici della presente legge non possono aver luogo prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto. // Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai contratti di mutuo stipulati posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge."

¹⁹² Disposizione costruita con l'accorpamento di varie precedenti disposizioni. I commi 1, 2, 3 e 5 del nostro articolo 61 sono riprodotti dall'art. 9 del d.lgs. 24 febbraio 1948, n. 114: "9. Chi, prima che siano trascorsi dieci anni [cinque anni ex art. 11 d.lgs. 228/2001] dall'acquisto fatto a termini del presente decreto, alieni volontariamente il fondo acquistato o cessi, senza giusta causa, dal coltivarlo direttamente, perde i benefici fiscali previsti dall'art. 1. Inoltre decade dal diritto al concorso statale negli interessi sul mutuo ed è tenuto, solidalmente col compratore in caso di vendita, a restituire l'importo allo Stato, il quale rimane obbligato nei confronti dell'istituto finanziatore, nel caso che il contributo abbia formato oggetto di cessione.// Nei contratti di vendita a persone di cui all'art. 1, stipulati da consorzi, enti e società di cui agli artt. 4 e 5 del presente decreto, saranno introdotte clausole che rivedano la perdita delle agevolazioni fiscali e degli altri vantaggi conseguiti dall'acquirente, qualora si verificano le ipotesi del primo comma del presente articolo. // Nella decadenza dai benefici del presente decreto incorre pure l'acquirente il quale abbia, con false dichiarazioni, con raggiri o false documentazioni circa i requisiti previsti dall'art. 1 del presente decreto, tratto in inganno l'ufficio statale competente ad attestare la sussistenza dei requisiti medesimi, e salvo in ogni caso l'esercizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato. In tal caso, oltre alle imposte normali, è dovuta una soprattassa pari all'importo dell'imposta evasa. // Ai fini della dichiarazione di decadenza dai benefici fiscali spetta all'ispettore compartimentale per l'agricoltura del compartimento, dove ricade in tutto o per la maggior parte il fondo, di procedere agli accertamenti necessari, il cui risultato sarà comunicato all'Amministrazione finanziaria per gli ulteriori adempimenti di propria competenza".



Art. 62

(Acquisto da parte di lavoratori emigrati)

1. Le disposizioni del presente Capo e quelle della sezione III del Capo I del Titolo III sul diritto di prelazione si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio.¹⁹³

Art. 63

(Cooperative di coltivatori diretti)¹⁹⁴

1. Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 53 si applicano anche per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, fittavoli ed altri coltivatori della terra, laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi, sia con la divisione dei terreni tra i soci.

2. L'ISMEA può operare interventi anche a favore delle cooperative di cui al comma 1 e secondo i criteri da esso stabiliti, sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie annuali¹⁹⁵. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi

3.

Il comma 4 del nostro articolo 61 è riprodotto dall'art. 12 comma 3 legge 817/1971: Nei casi di acquisto per ampliamento di proprietà coltivatrice con i benefici tributari e finanziari di legge incorre nella decadenza dai medesimi anche l'acquirente che, durante il periodo vincolativo di cui al primo comma dell'articolo 28 della legge 26 maggio 1965, n. 590, alieni o cessi dal coltivare direttamente i terreni preposseduti che hanno concorso alla formazione del giudizio dell'ispettorato agrario circa la validità della nuova azienda, salvo i casi di vendita o permuta per accorpamento ed i casi di vendita di piccole superfici che non ledano l'efficienza dell'azienda.

I commi 6 e 7 del nostro articolo 61 sono riprodotti dai commi 2 e 3 dell'articolo 11 d.lgs. 228/2001 che sono stati riportati per intero *supra*, sub art. 60 del presente schema di decreto legislativo di riordino.

Il comma 8 del nostro articolo 61 è riprodotto dall'art. 12, comma 4, l. 817/71: "Trascorso il periodo vincolativo previsto dal citato articolo 28, il residuo mutuo di favore concesso al venditore può essere trasferito all'acquirente che sia in possesso dei requisiti previsti, per la concessione delle agevolazioni fiscali e creditizie, dalle norme contenute nella legge 26 maggio 1965, n. 590, e da questa richiamate."

Il comma 1 può ritenersi derivato anche dal comma 1 dell'art. 7 legge 604/54: "Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente".

¹⁹³ Riprodotto dall'art. 10, l. 817/71: "Le disposizioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, e della presente legge si applicano anche alle operazioni di acquisto effettuate da lavoratori emigrati all'estero o che abbiano dovuto trasferirsi per ragioni di lavoro dalla loro residenza originaria, i quali intendano coltivare direttamente il fondo oggetto dell'acquisto ed abbiano esercitato la loro attività lavorativa nel settore agricolo nell'ultimo quinquennio."

¹⁹⁴ I commi 1, 3, 4, 7 e 8 sono riprodotti, tranne per la iniziale precisazione "le agevolazioni creditizie" e l'eliminazione del richiamo originario anche a "coloni e mezzadri" e ai limiti di impegno di spesa, dall'art. 16, legge 817/71, e più precisamente quelle dai commi 1, 3, 4, 6 e 7: "1. La formazione della proprietà diretto-coltivatrice da parte di cooperative agricole di braccianti, compartecipanti, coloni, mezzadri, fittavoli ed altri coltivatori della terra, è agevolata laddove sussistano condizioni sociali, economiche, produttivistiche che, a parere delle amministrazioni pubbliche preposte, consentano una efficiente conduzione associata dei terreni, sia che venga attuata con proprietà cooperativa a conduzione unita dei poderi sia con la divisione dei terreni tra i soci. A tale fine è autorizzato il limite di impegno di lire 150 milioni per gli anni 1971 e 1972 e di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1973 al 1976 per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. // 2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. // 3. Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, nella misura dell'uno per cento. // 4. Il concorso dello Stato per dette operazioni è calcolato in conformità a quanto previsto dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, con riferimento ad una durata del mutuo di 30 anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione. // 5. Il diritto di prelazione di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modifiche previste dalla presente legge, si applica anche alle cooperative agricole. // 6. È data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni della legge 26 maggio 1965, n. 590, di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprietà, previo nulla osta dell'autorità che ha concesso le predette agevolazioni e dell'istituto di credito mutuante e sempreché si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa. // 7. In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto". Nel testo del nostro articolo 64 non è riportato l'originario comma 5 che è stato inserito nell'articolo sulla prelazione: comma 4 dell'art. 46. Il comma 5 del nostro articolo 64 deriva dalle considerazioni espresse dal Ministero dell'Economia nel corso delle discussioni sul Codice agricolo predisposto sotto il Ministro MiPAAF, on. Alemanno.

¹⁹⁵ L'incipit del comma 2 è riprodotto dall'articolo unico della legge 23 luglio 1980, n. 487: "L'ISMEA può operare interventi anche a favore delle cooperative di cui al comma 1 e secondo i criteri da esso stabiliti, sino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie annuali".



allo sviluppo della proprietà coltivatrice. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.¹⁹⁶

3. Il tasso di interesse dei mutui di cui al presente articolo, da porsi a carico delle cooperative beneficiarie, è stabilito, nei limiti delle disponibilità esistenti sulle predette autorizzazioni di spesa, comunque nella misura di cui al metodo di calcolo dei tassi di riferimento e di attualizzazione previsto nella comunicazione della Commissione europea in vigore al momento della concessione del prestito.

4. Il concorso dello Stato, con riferimento ad una durata del mutuo di trenta anni qualunque sia l'effettiva durata dell'operazione, è concesso per le operazioni di finanziamento effettuate dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, che praticano il tasso di interesse e le aliquote accessorie in misura non superiore a quella che è determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. L'intervento dello Stato di cui al comma 4 è ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento e di preammortamento, calcolata al tasso di interesse fissato ai sensi del comma 4, al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali, nonché dell'eventuale provvigione per scarto cartelle, e quella di ammortamento e di preammortamento calcolata al tasso di interesse dovuto dai mutuatari nelle misure già indicate agli articoli 9, 16, 19 e 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, che per l'effetto continuano ad essere vigenti.

6. Per la concessione dei mutui previsti dal presente articolo e dalle altre vigenti disposizioni in materia di credito agrario, le imprese interessate potranno esibire all'Istituto, in luogo della documentazione di rito, una dichiarazione notarile attestante l'esito degli accertamenti eseguiti circa la proprietà e la libertà del fondo offerto in garanzia. Alla copertura del rischio derivante da omissioni o da errori della dichiarazione notarile l'Istituto potrà provvedere mediante polizza di assicurazione.

7. È data facoltà al singolo coltivatore diretto che ha acquistato il terreno con le agevolazioni previste dal presente capo, di aderire a socio di una cooperativa agricola per la conduzione dei terreni trasferendo ad essa la proprietà, previo nulla osta dell'autorità che ha concesso le predette agevolazioni e dell'Istituto di credito mutuante e sempreché si tratti di fondo finitimo con l'azienda cooperativa.

8. In tal caso la cooperativa può accollarsi i mutui esistenti sui terreni mantenendo tutte le agevolazioni in atto.

Art. 64

(Ulteriori interventi dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare-ISMEA: rinvio)

1. L'intervento dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che è subentrata alla Cassa per la formazione della proprietà contadina nell'autorizzazione ad acquistare o riacquistare terreni da cooperative o singoli coltivatori che abbiano acquisito i fondi medesimi avvalendosi dei benefici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di piccola proprietà contadina e della fideiussione di cui all'articolo 7 della legge 1° febbraio 1956, n. 53, è disciplinato dall'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.¹⁹⁷

Art. 65

(Trasferimenti di diritti reali)

1. I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonché le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 53.¹⁹⁸

Art. 66

(Sussidi pubblici per il riordino fondiario nei comprensori di bonifica e decadenza dai benefici)

1. Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprietà polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, possono essere disposti dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento

1.

¹⁹⁶ Il seguito del comma 2 è riprodotto dal comma 1081 dell'art. 1 legge 296/2006 (legge finanziaria per il 2007): "La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007".

¹⁹⁷ Con questo articolo si vuole rammentare gli interventi, prima della Cassa ed ora dell'ISMEA nell'ambito della politica di favore per la proprietà coltivatrice. A tal fine si ricordano, facendo sostanzialmente ad essi un rinvio, l'art. 30, legge 26 maggio 1965 n. 590, secondo cui "La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata ad agevolare attività intese a realizzare il miglioramento delle aziende formatesi con il proprio intervento o assistite da garanzie fidejussorie. // La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, si applica - con effetto dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della citata legge - anche per i terreni venduti dalla Cassa in epoca antecedente all'entrata in vigore della stessa legge n. 454, ed esplica efficacia anche successivamente al 30 giugno 1965. //". Alla Cassa è subentrata l'ISMEA.

¹⁹⁸ Riprodotto dall'art. 29, legge 590/65: "I trasferimenti del diritto di proprietà o di usufrutto su quote indivise o determinate di fondi rustici provenienti dalla stessa eredità, posti in essere a favore di coerede che sia coltivatore diretto, quando sussistano i prescritti requisiti, sono considerati atti inerenti alla formazione di proprietà contadina e possono ottenere le provvidenze previste dalle vigenti disposizioni in materia, nonché le agevolazioni creditizie di cui al precedente art. 1."



fondario di cui alle norme del presente decreto legislativi, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti.

2. Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a più fondi.¹⁹⁹

3. Si decade dai benefici per i mutui concessi per il riordino fondiario nei comprensori di bonifica per gli stessi motivi indicati nell'articolo 61.²⁰⁰

4. Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per i crediti di natura tributaria osservando quanto è previsto dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 1° febbraio 1956, n. 53.

5. Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito.²⁰¹

1.

¹⁹⁹ Riprodotto dall'art. 5, legge 817/71: "Nei comprensori di bonifica, nei quali la presenza di proprietà polverizzata e frammentata costituisca grave impedimento alla creazione della rete distributrice dell'acqua irrigua e renda onerosa la gestione collettiva degli impianti, può essere disposto dagli organi istituzionalmente competenti, la ricomposizione ed il riordinamento fondiario di cui agli articoli del Capo IV, titolo II, del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, pur in assenza di iniziative da parte dei consorzi di bonifica competenti. // Il riordinamento fondiario eseguito dagli enti di sviluppo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, può attuarsi anche in assenza del piano preliminare di riordinamento di cui agli articoli 6 e 7 del citato decreto presidenziale, quando, a giudizio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricorra la necessità e l'urgenza di rendere più spedita l'operazione (comma non riportato per la avvenuta soppressione degli enti di sviluppo). // Le opere di bonifica e di miglioramento fondiario da attuarsi nel quadro di interventi di riordino fondiario anche al di fuori dei comprensori di bonifica sono assistite dal contributo dello Stato sino al 70 per cento della spesa ammissibile, quando siano di interesse particolare, e sino al 90 per cento, quando siano di interesse comune a più fondi."

²⁰⁰ Norma di rinvio ad altro articolo di questa stessa sezione.

²⁰¹ Riprodotto dall'art. 6, commi 2 e 3, l. 53/56: "Per il recupero, a carico degli inadempienti, delle quote di concorso statale nel pagamento degli interessi sui mutui e dei sussidi concessi in base alla legge di bonifica, si applicano le norme e i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria e le relative sovrainposte provinciali e comunali osservando quanto è previsto all'art. 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215. // Il privilegio statale di recupero prende grado immediatamente dopo l'ipoteca a favore dell'istituto di credito".

Chiaramente transitoria, e ormai esaurita, è la portata degli artt. 9, 10, 11, 12 e 13 legge 53/56: - art. 9: "In esecuzione della presente legge, è autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, della somma di lire 18 miliardi, distinti come segue: a) lire 6 miliardi, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56, di 200 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1956-57 al 1984-85 e di 100 milioni nell'esercizio finanziario 1985-86 ad incremento del fondo previsto con l'art. 6 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi del 4,50 per cento sui mutui per le spese indicate all'art. 3 della presente legge ed all'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, numero 114, e successive modificazioni; b) lire un miliardo, in ragione di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 225 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione dei sussidi di cui all'art. 5 della presente legge; c) lire un miliardo, in ragione di 200 milioni all'anno per cinque anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, per la concessione del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui prestiti previsti dall'art. 4 della presente legge; d) lire 10 miliardi, in ragione di 900 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2 miliardi e 275 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, da servire per la concessione di sussidi, a norma della legge di bonifica, nella spesa per l'esecuzione delle opere di miglioramento di cui all'art. 3 della presente legge." - art. 10: "Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, movimento capitali, è autorizzata l'iscrizione di: a) lire 10 miliardi, in ragione di 600 milioni per l'esercizio finanziario 1955-56 e di 2350 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1959-60, quale nuovo apporto al patrimonio della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina istituita con l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, da servire per l'acquisto, lottizzazione e rivendita dei terreni; b) lire 5 miliardi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, in ragione di 2 miliardi nell'esercizio 1956-57 e un miliardo all'anno negli esercizi successivi, dal 1957-58 al 1959-60, per la concessione di anticipazioni agli Istituti esercenti il credito agrario di miglioramento, al tasso non superiore al 5 per cento, rimborsabili nel periodo di trent'anni, da utilizzare nella concessione di mutui ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni, e dell'art. 3 della presente legge. // La concessione dei fondi agli Istituti interessati è fatta, mediante convenzione, dal Ministro per il tesoro su proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste, sentito il Comitato amministrativo della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. // La Cassa suddetta, per gli scopi indicati alla lettera a) del presente articolo, è facoltata in casi particolari e con l'autorizzazione del Ministro per il tesoro, a provvedervi mediante convenzione con gli Istituti di credito sopra indicati." - art. 11: "Il 50 per cento dei fondi di cui alla lettera a) dell'articolo precedente è destinato alla formazione della piccola proprietà contadina nelle regioni meridionali e insulari indicate all'art. 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646" - art. 12: "All'onere di lire un miliardo e 700 milioni, relativo all'esercizio 1955-56, dipendente dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi speciali di cui ai capitoli 532 e 792 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo." - art. 13: "Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilanci".



Sezione III
Delle agevolazioni fiscali alla formazione di proprietà fondiaria gestite
da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali

Art. 67

(Disposizioni fiscali in favore della proprietà agricola)

1. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo²⁰².
2. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi dell'articolo 52 da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice²⁰³.
3. Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini²⁰⁴.

1. _____

²⁰² Riprodotto dall'art. 9, comma 2, del d.lgs. 99/2004: "2. Alle vendite dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare pubblico, eseguite ai sensi del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, qualora abbiano ad oggetto beni suscettibili di utilizzazione agricola e siano concluse con imprenditori agricoli o coltivatori diretti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 e seguenti del codice civile si applica la riduzione del cinquanta per cento delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo".

²⁰³ Riprodotto dall'art. 5, comma 6, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, *Nuove disposizioni per le zone montane* stabilisce: "6. Agli atti di acquisto effettuati ai sensi della presente legge da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, si applicano le agevolazioni fiscali e creditizie previste per la formazione e l'arrotondamento della proprietà coltivatrice".

²⁰⁴ Riprodotto dal comma 1 dall'art. 9, d. lgs. 29 marzo 2004 n. 99: Sono ridotte della metà le imposte dovute per gli atti tra vivi diretti a realizzare l'accorpamento di fondi rustici, attraverso la permuta di particelle o la rettificazione dei confini.



Titolo V

Della disciplina dei contratti agrari

Capo I Dell'affitto di fondi rustici

Sezione I Delle disposizioni generali

Art. 68

(Inderogabilità delle norme)

1. Le norme previste nelle sezioni 1 e 2 sono inderogabili, salvo quanto disposto negli articoli 69 e 70 o che non sia diversamente ed espressamente stabilito da altra legge.
2. Le convenzioni in contrasto con esse sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo quanto stabilito negli articoli 69 e 70.
3. Le disposizioni di leggi vigenti alla data del 6 maggio 1982 incompatibili con esse sono abrogate²⁰⁵.

Art. 69

(Rinunce, transazioni e accordi in deroga)

1. Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dagli articoli da 78 a 98 e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide.
2. L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile.
3. Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali.
4. È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata.
5. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari²⁰⁶.

Art. 70

(Contratti relativi a fondi rustici di università e di istituti scolastici per l'agricoltura)

1. Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari e istituti professionali per l'agricoltura, sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e scientifiche degli enti e istituti suddetti sui terreni a ciò destinati²⁰⁷.

1.

²⁰⁵ Riprodotto dall'art. 58 della legge 3 maggio 1982 n. 203: "Tutte le norme previste nella presente legge sono inderogabili. Le convenzioni in contrasto con esso sono nulle di pieno diritto e la loro nullità può essere rilevata anche d'ufficio, salvo il disposto degli articoli 45 e 51. // Le disposizioni incompatibili con quelle contenute nella presente legge sono abrogate".

²⁰⁶ Riprodotto, per **accorpamento**, dall'art. 23, commi 1 e 2 e comma 3 (come sostituito dall'art. 45, comma 1, legge 203/1982) della legge 11 febbraio 1971 n. 11: "Le rinunce e le transazioni, che hanno per oggetto diritti dell'affittuario derivanti dalla presente legge e da ogni altra legge, nazionale o regionale, non sono valide. // L'impugnazione deve essere proposta a pena di decadenza nei termini stabiliti dall'articolo 2113 del codice civile. // Sono validi tra le parti, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, gli accordi, anche non aventi natura transattiva, stipulati tra le parti stesse in materia di contratti agrari con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, e le transazioni stipulate davanti al giudice competente. Nelle province di Trento e di Bolzano l'assistenza può essere prestata anche dalle organizzazioni professionali agricole provinciali", nonché dell'art. 45, commi 2 e 3, legge 203/1982: "È fatto comunque divieto di stipulare contratti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, esclusi quelli stagionali e quelli di soccida. // È fatto altresì divieto di corrispondere somme per buona entrata. In ogni caso le organizzazioni professionali agricole possono stipulare accordi collettivi in materia di contratti agrari".

²⁰⁷ Riprodotto dall'art. 22, comma 3, secondo periodo, della legge 11 febbraio 1971 n. 11, così come sostituito dall'art. 51 legge 203/1982: «Nei contratti agrari relativi a fondi rustici costituenti aziende agrarie annesse alle università, istituti universitari, istituti tecnici agrari ed istituti professionali per l'agricoltura sono valide le clausole particolari previste per consentire lo svolgimento delle attività di ricerca didattiche e scientifiche degli enti ed istituti suddetti sui terreni a ciò destinati».



Art. 71

(Risoluzione per grave inadempimento)

1. La risoluzione del contratto di affitto può essere pronunciata nei confronti del concessionario nel caso in cui si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone secondo quanto disposto dall'articolo 84, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione.
2. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il concedente è tenuto a contestare l'inadempimento all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il concessionario sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto²⁰⁸.

Art. 72

(Subaffitto e subconcessione)

1. Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici.
2. La violazione del divieto di cui al primo comma, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario. Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie, a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario²⁰⁹.
3. È ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che si propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati²¹⁰.

Art. 73

(Risoluzione incolpevole e indennizzo a favore dell'affittuario)

1. In tutti i casi di risoluzione incolpevole del contratto di affitto, all'affittuario spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice.
2. Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie.

1.

²⁰⁸ Riprodotto dall'art. 5, commi 2 e 3, legge 3 maggio 1982 n. 203: «2. La risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto può essere pronunciata nel caso in cui l'affittuario si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione. 3. Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore è tenuto a contestare all'altra parte, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'inadempimento e ad illustrare le proprie motivate richieste. Ove il conduttore sani l'inadempienza entro tre mesi dal ricevimento di tale comunicazione, non si dà luogo alla risoluzione del contratto».

Nella formula **non si è fatto più cenno** al "coltivatore diretto" perché l'art. 23 della legge 203/1982, nel disporre quali norme dell'affitto a coltivatore diretto si applichino all'affitto a conduttore, rinvia all'art. 5, appunto sulla risoluzione.

²⁰⁹ I commi 1 e 2 sono riprodotti dai commi 1-3 dell'art. 21 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «1. Sono vietati i contratti di subaffitto, di sublocazione e comunque di subconcessione dei fondi rustici. 2. La violazione del divieto, ai fini della dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, della risoluzione del contratto di affitto e della restituzione del fondo, può essere fatta valere soltanto dal locatore, entro quattro mesi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. Se il locatore non si avvale di tale facoltà, il subaffittuario o il subconcessionario subentra nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario. 3. Se il locatore fa valere i propri diritti, il subaffittuario o il subconcessionario ha facoltà di subentrare nella posizione giuridica dell'affittuario o del concessionario per tre annate agrarie a partire dalla scadenza di quella in corso e comunque per una durata non eccedente quella del contratto originario».

È da ritenersi implicitamente **abrogata** l'ipotesi di cessione di cui all'articolo 12, comma 3, della legge n. 11/1971, riferita a disciplina visibilmente superata con il venire meno del sistema della proroga legale. Per la migliore comprensione dell'assunto si riporta l'intero art. 12 della legge 11 febbraio 1971 n. 1: «Qualora l'affittuario abbia eseguito a sue spese i miglioramenti con le procedure di cui agli articoli 11 e 14, non opera, nel caso di vendita del fondo, l'effetto risolutivo previsto dall'art. 3 della legge 28 marzo 1957, n. 244 ed il contratto di affitto, alla sua scadenza, è prorogato per un periodo non inferiore ad anni dodici, anche se sia assoggettato alla proroga legale. - In questi casi, per i contratti di affitto a coltivatore diretto assoggettati alla proroga legale, non si applicano le norme previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, articolo 1, lettera a) e articolo 3, lettera c). // Nei casi previsti dai commi precedenti, il contratto può essere ceduto dall'affittuario ad uno o più componenti della propria famiglia, anche senza il consenso del locatore, sempreché sia continuata dal cessionario la diretta conduzione o coltivazione del fondo. - Ai fini della presente legge sono considerati componenti della propria famiglia gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini entro il secondo grado, anche se non conviventi».

²¹⁰ Riprodotto dal comma 2 dell'art. 21 della legge 11 febbraio 1971 n. 11: «È ammessa la subconcessione di terreni ai soci da parte delle cooperative che propongano, nell'oggetto sociale, la conduzione e coltivazione dei terreni affittati».



3. La misura dell'indennizzo non può essere superiore a dodici annualità del canone, né inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici.
4. L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte del concessionario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale.
5. Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo²¹¹.

Art. 74

(Terreni oggetto di concessione edilizia. Fondi rustici oggetto di esproprio per pubblica utilità)

1. Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti a utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modifiche, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
2. Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione.
3. Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell'articolo 87. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'ispettorato ed è definitiva.
4. All'affittuario spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 88. Egli ha diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, nell'importo e nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato.
5. È in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto o del rappresentante della relativa impresa familiare coltivatrice, se presente, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al quarto comma, l'indennità aggiuntiva prevista dalla legislazione in materia di espropriazione per pubblica utilità, con la maggiorazione stabilita per il caso di cessione volontaria.
6. Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel quinto comma o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, presentando la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso.
7. La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio.
8. Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal concessionario a titolo di risarcimento del danno.
9. Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione per pubblica utilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche²¹². In particolare, in caso di

1.

²¹¹ Riprodotto dall'art. 43 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «In tutti i casi di risoluzione incolpevole di contratti di affitto, di mezzadria, di colonia, di compartecipazione e di soccida con conferimento di pascolo di cui all'articolo 25, agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari spetta, a fronte dell'interruzione della durata del contratto, un equo indennizzo il cui ammontare, in mancanza di accordo fra le parti, è stabilito dal giudice. // Nella determinazione della misura dell'indennizzo il giudice tiene conto della produttività del fondo, degli anni per i quali ai sensi della presente legge il rapporto sarebbe dovuto proseguire e di tutti gli altri elementi ricorrenti nella specie. // La misura dell'indennizzo, nel caso di contratto di affitto, non può essere superiore a dodici annualità del canone né inferiore al canone relativo alle annualità residue di durata del contratto, purché non superiori a dodici; nel caso di contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione e soccida non può superare l'ammontare delle ultime cinque quote annuali di riparto percepite dal mezzadro, dal colono, dal compartecipante o dal soccidario né può essere inferiore all'ammontare delle quote di riparto relative alle annualità contrattualmente residue, purché non superiori a cinque. // L'indennizzo non compete in caso di recesso unilaterale da parte dell'affittuario, del mezzadro, del colono, del compartecipante e del soccidario e di cessazione del rapporto alla naturale scadenza contrattuale. // Al conduttore, sino all'effettiva corresponsione dell'indennizzo, compete il diritto di ritenzione del fondo».

²¹² L'articolo è riprodotto quasi in modo pedissequo dall'art. 50 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Per i terreni che, in conformità a strumenti urbanistici vigenti, siano soggetti ad utilizzazione diversa da quella agricola, il proprietario o l'avente titolo che abbia ottenuto la concessione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, può ottenere il rilascio dell'area necessaria alla realizzazione dell'opera concessa, dei relativi servizi e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. // Il rilascio deve essere richiesto mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente gli estremi della concessione. // Copia della raccomandata deve essere contestualmente inviata all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, il quale convoca le parti, compie i necessari accertamenti ed effettua la stima delle colture in atto e delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16. La stima deve essere comunicata alle parti entro trenta giorni dal ricevimento della copia della raccomandata da parte dell'ispettorato ed è definitiva. // Al conduttore, concessionario o mezzadro spetta, oltre alla somma risultante dalla stima dell'ispettorato, l'indennizzo previsto dall'articolo 43. Egli ha diritto di ritenere il fondo sino al pagamento, quando non viene prestata idonea garanzia, nell'importo e nei modi ritenuti adeguati dall'ispettorato. // È in facoltà dell'affittuario coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante o del rappresentante delle relative imprese familiari coltivatrici, se presenti, di chiedere, in alternativa alle somme di cui al comma precedente, le indennità previste dal secondo comma dell'articolo 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ivi compresa la maggiorazione del cinquanta per cento di cui all'articolo 12 della legge medesima. // Il rilascio deve avvenire decorsi trenta giorni



espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte di indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto²¹³.

Art. 75

(Successione nel contratto per causa di morte)

1. I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente²¹⁴.
2. In caso di morte dell'affittuario il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale²¹⁵.

Art. 76

(Forma del contratto)

1. I contratti agrari ultranovennali, conclusi con coltivatori diretti, anche se verbali e non trascritti, sono validi e hanno effetto anche nei confronti dei terzi.
2. Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto²¹⁶.

Art. 77

(Province autonome di Trento e di Bolzano e Regioni a statuto speciale)

3.

dall'eseguito pagamento di quanto previsto nel quinto comma o dalla notificazione dell'effettuato deposito bancario della somma in caso di mancato ritiro. Ove il rilascio non sia stato effettuato entro il termine suddetto, il richiedente può ottenerlo con provvedimento di urgenza ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, presentando la relativa istanza entro trenta giorni dalla scadenza del termine stesso. // La decorrenza dei termini fissati nella concessione edilizia rimane sospesa fino alla data dell'effettivo rilascio. // Qualora il richiedente non esegua l'opera entro i termini di decadenza della concessione edilizia, si ripristina il contratto originario e le somme dovute ai sensi del quarto comma vengono trattenute dal conduttore, concessionario o mezzadro a titolo di risarcimento del danno. // Restano ferme, anche per quanto attiene agli indennizzi, le norme sulla espropriazione per pubblica utilità».

Alle originarie parole "agli affittuari coltivatori diretti, agli affittuari non coltivatori diretti, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti e ai soccidari" si sono **sostituite** le parole "ai concessionari". Si ritiene inutile riportare le formule relative alla mezzadria, soccida, compartecipazione non stagionale e soccida con conferimento di pascolo, perché tali contratti dovrebbero essere ormai esauriti.

Inoltre si è ritenuto opportuno disporre una **modifica** del testo del comma 5 dell'art. 50 della legge n. 203 del 1982, dovendosi ora tenere conto di quanto disposto dal DPR 8 giugno 2001, n. 327.

²¹³ L'art. 1638 c.c. stabilisce che: «In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto». La disposizione riprodotta dall'articolo 1638 c.c. è inserita sub articolo 103 del presente decreto nella sezione dedicata all'affitto a non-coltivatore diretto, dato che all'affittuario coltivatore diretto il D.P.R. 327/2001 concede forme di indennizzo particolare; v art. 37 (L), comma 9 di detto D.P.R..

²¹⁴ Riprodotta dall'art. 49, comma 3, della legge 3 maggio 1982 n. 203: «I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente».

²¹⁵ Riprodotta dall'art. 49, comma 4, della legge 3 maggio 1982 n. 203: «In caso di morte dell'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante o soccidario, il contratto si scioglie alla fine dell'annata agraria in corso, salvo che tra gli eredi vi sia persona che abbia esercitato e continui ad esercitare attività agricola in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore a titolo principale, come previsto dal primo comma».

Si ritiene inutile riportare le formule relative ai mezzadri, coloni, soccidari e compartecipanti perché tali contratti dovrebbero essere ormai esauriti.

Si noti che l'art. 49 della legge 203/1982 non è richiamato dall'art. 23 della stessa legge che detta, con richiamo, la disciplina del contratto di affitto a conduttore. Per tale motivo la Suprema Corte (Cass. 8214/2002) ha più volte affermato che l'art. 49 vale solo per l'affittuario coltivatore diretto. L'affittuario conduttore verrebbe preso in considerazione solo se imprenditore agricolo professionale.

In mancanza di eredi "idonei" tornerà ad applicarsi l'art. 1627 c.c. secondo cui: "Nel caso di morte dell'affittuario, il locatore e gli eredi dell'affittuario possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all'altra parte con preavviso di sei mesi. // Se l'affitto ha per oggetto un fondo rustico, la disdetta ha effetto per la fine dell'anno agrario in corso alla scadenza del termine di preavviso".

²¹⁶ Riprodotta dall'art. 41 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «I contratti agrari ultranovennali, compresi quelli in corso, anche se verbali o non trascritti, sono validi ed hanno effetto anche riguardo ai terzi».

Si noti che si è posta la questione se, in quanto norma successiva, l'art. 41 abbia portata abrogatrice dell'art. 3, comma 1, della legge 22 luglio 1966, n. 606 *Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti*: «Il contratto di affitto di fondi rustici a conduttore non coltivatore diretto deve essere provato per iscritto»; parte della dottrina ritiene che la libertà di forma *ad substantiam* sia tra le parti, sia nei confronti di terzi prevista dal ricordato art. 41 possa avere portata generale e come tale dovrebbe ritenersi prevalente sulla forma *ad probationem* richiesta dalla legge del 1966. E' emersa, inoltre, in dottrina, una interpretazione secondo la quale l'art. 41 avrebbe portata generale, valida anche quando il concessionario sia un conduttore non coltivatore diretto. Tale tesi sembrerebbe la più valida, anche perché meglio corrispondente al dato letterale. Tuttavia, l'opposta tesi sostenuta dalla Cassazione, benché discutibile, è stata più volte ribadita, sicché si è addivenuti alla formulazione della norma come quella riprodotta nel testo, come sembrerebbe imposto dalla legge delega.



1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente Titolo V sono equiparate alle regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, le cui speciali competenze sono salve. Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale.

2. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, il presente Titolo V si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza²¹⁷.

Sezione II Dell'affitto a coltivatore diretto

Art. 78

(Durata minima e massima dell'affitto)

1. Salvo diversa disposizione, il contratto di affitto di fondi rustici ha durata minima di quindici anni²¹⁸.

2. Ai sensi dell'articolo 1573 del codice civile la durata massima dell'affitto di fondi rustici è di anni trenta²¹⁹.

Art. 79

(Altre ipotesi di durata: l'affitto particellare; i terreni montani destinati all'alpeggio; i fondi destinati al rimboschimento)

1. Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane laddove esistenti, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati a decorrere dal 6 maggio 1982, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, un'unità produttiva idonea ai sensi del presente articolo²²⁰.

2. L'unità produttiva idonea, nelle condizioni esistenti o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, deve essere tale da consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di un'impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico.

3. Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona.

4. In caso di disaccordo tra le parti, l'accertamento della idoneità è effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale è sito il fondo²²¹.

1.

²¹⁷ Riprodotto dall'art. 57 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Ai fini dell'applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni. // Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. // Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza».

L'ambito di applicazione della presente norma, originariamente riferito ai fini della sola legge 3 maggio 1982, n. 203, per evidenti ragioni sistematiche viene esteso all'intera materia dei contratti agrari regolata nel presente Titolo IV del decreto legislativo di riordino.

²¹⁸ Norma è riprodotta, per **accorpamento**, dall'art. 1 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «La durata dei contratti di affitto a coltivatore diretto, compresi quelli in corso e quelli in regime di proroga, è regolata dalle norme della presente legge. // I contratti di affitto a coltivatori diretti, singoli o associati, hanno la durata minima di quindici anni, salvo quanto previsto dalla presente legge», nonché dall'art. 17 della legge 11 febbraio 1971 n. 11: «Per i contratti di affitto a conduttore non coltivatore, regolati dalla legge 22 luglio 1966, n. 606, il periodo minimo di durata di cui al primo comma dell'art. 1 della legge stessa è elevato a 15 anni e la disciplina ivi contenuta si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge anche se stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 22 luglio 1966, n. 606. // È abrogato il primo comma dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 606».

²¹⁹ E' un comma di mero rinvio. L'art. 1573 c.c. dispone: «Salvo diverse norme di legge, la locazione non può stipularsi per un tempo eccedente i trenta anni. Se stipulata per un periodo più lungo o in perpetuo, è ridotta al termine suddetto».

²²⁰ Riprodotto dall'art. 3 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Al fine di soddisfare le particolari esigenze delle imprese agricole dei territori dichiarati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, le regioni sono delegate a determinare, sentito il parere delle comunità montane, in base alla natura del terreno, alla sua estensione, al livello altimetrico ed alle destinazioni o vocazioni colturali, le zone ricomprese in tali territori, quali delimitati ai sensi della predetta legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nelle quali la durata minima dei nuovi contratti di affitto, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, è ridotta a sei anni, quando oggetto del contratto siano uno o più appezzamenti di terreno non costituenti, neppure unitamente ad altri fondi condotti dall'affittuario, una unità produttiva idonea ai sensi dell'articolo 31 della presente legge».

Si rammenta che la definizione di territorio montano è ricavabile da varie leggi succedutesi nel tempo, anche di competenza regionale. Si ricordi che le Comunità montane sono state di recente rideterminate, sicché potrebbero esserci "territori montani" che non ricadono nell'ambito geografico di Comunità montane: ciò giustificerebbe l'inciso "laddove esistenti".

²²¹ Norma riprodotta dall'art. 31 legge 203/1982 ma **adattata** alla disposizione sull'affitto particellare. Invero, l'art. 31 riguarda la conversione dei contratti associativi, sicché si sono eliminati i richiami a tali contratti, nonché il comma relativo al concorso di altri fondi ai fini del raggiungimento dell'idoneità del fondo oggetto della conversione. Dall'art. 31 della legge 3 maggio 1982, n. 203: «Qualora il fondo o il podere oggetto del contratto associativo non costituisca, nelle sue attuali condizioni o a seguito della realizzazione di un piano di sviluppo aziendale, una unità produttiva

5. Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 78, comma 1, purché non inferiore a sei anni.²²²

6. L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni.²²³

Art. 80

(Rinnovazione tacita e recesso)

1. In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato di volta in volta per il periodo minimo stabilito dagli articoli 78, primo comma, e 79, primo comma.^{224 225}

3.

idonea a consentire, per condizioni obiettive di redditività o produttività, la formazione di una impresa agricola valida sotto il profilo tecnico ed economico, la conversione del contratto di mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida in affitto, prevista dall'articolo 25, non ha luogo. // Per unità produttiva idonea deve intendersi quella capace di assicurare, alla data della conversione, una produzione annuale media, dedotte le spese di coltivazione, escluse quelle di manodopera, pari almeno alla retribuzione annuale di un salariato fisso comune occupato in agricoltura, quale risulta dai patti sindacali vigenti nella zona. // Concorrono al raggiungimento dell'unità produttiva idonea, oltre il fondo oggetto della conversione, anche gli altri fondi condotti a qualsiasi titolo dal concessionario; nel caso di cui all'articolo 33, concorrono anche tutti gli appezzamenti che compongono l'azienda pluripoderale per i quali venga richiesta la conversione. L'accertamento dell'idoneità è effettuato dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura nel cui ambito territoriale è sito il fondo oggetto di conversione. // È altresì idonea l'unità produttiva che sia dichiarata tale dall'ispettorato sulla base di un piano di sviluppo aziendale, presentato dalla parte interessata, in grado di assicurare la produzione prevista dal secondo comma. Le determinazioni dell'ispettorato sono adottate entro novanta giorni dalla richiesta. // Nel caso previsto dal comma precedente, la conversione del contratto associativo in affitto ha luogo al termine dell'annata agraria in corso alla data della decisione dell'ispettorato ed il proponente è tenuto a realizzare il piano entro il termine fissato dall'ispettorato medesimo. // La mancata attuazione del piano comporta la risoluzione del rapporto». Si ripete, perciò, che l'art. 31 è stato preso in considerazione solo per parti limitate, e ciò per la necessità di eliminare i riferimenti espressi alla disciplina della conversione, di per sé ormai superata e comunque priva di rilievo ai fini della disciplina dell'affitto particellare.

²²² Riprodotto dall'art. 52 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Per i terreni montani destinati ad alpeggio, quando sussistano edifici ed attrezzature per l'alloggio del personale e per il ricovero del bestiame, possono essere stipulati contratti di affitto di durata inferiore a quella stabilita dall'articolo 1, purché non inferiore a sei anni». Per il mantenimento della parola "bestiame" si rinvia alle note precedenti.

²²³ Riprodotto dall'art. 1629 c.c.: «L'affitto di fondi rustici destinati al rimboschimento può essere stipulato per un termine massimo di novantanove anni».

²²⁴ Norma riprodotta dall'art. 4, comma 1, della legge 3 maggio 1982 n. 203: «In mancanza di disdetta di una delle parti, il contratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo, rispettivamente, di quindici anni per l'affitto ordinario e di sei anni per l'affitto particellare, e così di seguito», ma la rinnovazione tacita per il periodo di durata minima sessennale è estesa al caso dei terreni montani destinati ad alpeggio anche se l'art. 4, comma 1, della legge n. 203 del 1982 la limita all'affitto particellare, trattandosi di situazioni molto simili e sottoposte a identica durata minima, come tali assoggettabili alla stessa disciplina. Occorre precisare che il principio della rinnovazione legale per lo stesso periodo in caso di mancanza di disdetta è rinvenibile anche, per l'affitto a conduttore non coltivatore, nell'art. 1, comma 2, della legge 22 luglio 1966, n. 606 *Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti*: «Se non è stata data disdetta da una delle parti almeno dodici mesi prima della scadenza, il contratto si rinnova per lo stesso periodo».

Le parole originarie "e così di seguito" del comma 1 dell'art. 4, legge 203/1982 sono state rese con le parole "di volta in volta".

²²⁵ La disposizione sul regime di proroga contenuta nell'art. 42 della legge 3 maggio 1982, n. 203 è da ritenersi ormai superata dato il tempo trascorso. Essa diceva: «Per tutti i contratti agrari previsti dalla presente legge in corso, o in regime di proroga, alla data di entrata in vigore della medesima, il concedente che sia divenuto proprietario dei fondi da almeno un anno, anche successivamente alla data suddetta, può ottenere per sé, o per un componente la propria famiglia che ne abbia i requisiti, la risoluzione anticipata del contratto, previa disdetta, da intimare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno tre anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario, purché concorrano congiuntamente, nel soggetto per il quale è esercitata la ripresa, le seguenti condizioni: a) che sia coltivatore diretto o soggetto ad esso equiparato ai sensi dell'articolo 7; b) che abbia nella propria famiglia, al momento della intimazione della disdetta, almeno una unità attiva coltivatrice diretta di età inferiore ai cinquantacinque anni; c) che nella disdetta si obblighi a coltivare direttamente il fondo per un periodo non inferiore a nove anni ed a farlo coltivare direttamente, per lo stesso periodo, dai familiari eventualmente presi in considerazione per la sussistenza della condizione di cui alla lettera b); d) che non sia nel godimento, a qualsiasi titolo, di altri fondi che, con le colture in atto, possono assorbire più della metà della forza lavorativa sua e della famiglia. - Il presente articolo si applica anche a favore del concedente coltivatore diretto che sia emigrato per ragioni di lavoro in Italia o all'estero da meno di cinque anni purché sussistano le condizioni indicate nel comma precedente. In tale ipotesi la disdetta deve essere inviata almeno due anni prima della fine dell'annata agraria in cui avverrà il rilascio del fondo da parte del concessionario. // Nell'ipotesi in cui il soggetto per il quale è stata esercitata la ripresa non adempia all'obbligo di cui alla lettera c) del primo comma, il concessionario ha diritto, a sua scelta, al risarcimento dei danni o al ripristino del contratto anche nei confronti dei terzi, fatto sempre salvo il risarcimento del danno». Tuttavia, se ne dichiara espressamente l'abrogazione.



2. La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato²²⁶.
3. L'affittuario può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria²²⁷.
4. Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme degli articoli 1537 e 1538 del codice civile²²⁸.

Art. 81

(Rapporti fra gli affittuari uscente e subentrante)

1. L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare.
2. Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano gli usi locali²²⁹.

Art. 82

(Diritto di prelazione in caso di nuovo affitto)

1. Il locatore che, alla scadenza quindicennale di cui al primo comma dell'articolo 78 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi dell'articolo 69, terzo comma.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per recesso o per grave inadempienza del conduttore ai sensi, rispettivamente, degli articoli 71 e 73.
3. Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo comma e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore.
4. Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al primo comma ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al terzo comma entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo.²³⁰

1.

²²⁶ Norma riprodotta, per **accorpamento**, dall'art. 4, comma 2, della legge 3 maggio 1982 n. 203: «La disdetta deve essere comunicata almeno un anno prima della scadenza del contratto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento» e dall'art. 1, ultimo comma, della legge 22 luglio 1966 n. 606 *Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti*: «La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato». Si generalizzano entrambe le modalità di comunicazione tratte da due norme diverse, l'una dettata per l'affitto a coltivatore diretto, l'altra per l'affitto a conduttore non coltivatore, per la loro sostanziale equipollenza.

²²⁷ Riprodotta dall'art. 5, comma 1, della legge 3 maggio 1982, n. 203: «L'affittuario coltivatore diretto può sempre recedere dal contratto col semplice preavviso da comunicarsi al locatore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno un anno prima della scadenza dell'annata agraria».

Nella formula **non si è fatto più cenno** al "coltivatore diretto" perché l'art. 23 della legge 203/1982, nel disporre quali norme dell'affitto a coltivatore diretto si applichino all'affitto a conduttore, rinvia all'art. 5, appunto sul recesso.

²²⁸ Riprodotta dall'art. 1631 c.c.: «Per l'affitto a misura, oppure a corpo con indicazione della misura, nel caso di eccesso o di difetto dell'estensione del fondo rispetto alla misura indicata, i diritti e le obbligazioni delle parti sono determinati secondo le norme contenute nel capo della vendita». Si è ritenuto opportuno fare riferimento agli articoli 1537 e 1538 del codice civile, anziché alle "norme contenute nel capo della vendita" in ragione del fatto che l'attuale disposizione non si trova nel codice civile, bensì nel testo normativo distinto costituito dal presente decreto legislativo di riordino.

²²⁹ Riprodotta dall'art. 1646 c.c.: «L'affittuario uscente deve mettere a disposizione di chi gli subentra nella coltivazione i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per i lavori dell'anno seguente; il nuovo affittuario deve lasciare al precedente i locali opportuni e gli altri comodi occorrenti per il consumo dei foraggi e per le raccolte che restano da fare. - Per l'ulteriore determinazione dei rapporti tra l'affittuario uscente e l'affittuario subentrante si osservano le disposizioni delle norme corporative e, in mancanza, gli usi locali». Si precisa che dall'ultimo comma dell'articolo tratto dal codice civile si elimina il rinvio alle norme corporative, considerato ormai definitivamente inattuale, in quanto, come è noto, le norme corporative sono state abrogate, quali fonti di diritto, per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con r.d.l. 9 agosto 1943, n. 721 e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con d.lgs. lgt. 23 novembre 1944, n. 369 e in quanto non risulta l'esistenza di norme anteriori in materia di scorte.

²³⁰ Riprodotta dall'art. 4 *bis* della legge 3 maggio 1982 n. 203 aggiunto dall'art. 5, del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228: «Il locatore che, alla scadenza prevista dall'articolo 1, ovvero a quella prevista dal primo comma dell'articolo 22 o alla diversa scadenza pattuita tra le parti, intende concedere in affitto il fondo a terzi, deve comunicare al conduttore le offerte ricevute, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno novanta giorni prima della scadenza. Le offerte possono avere ad oggetto anche proposte di affitto definite dal locatore e dai terzi ai sensi del



Art. 83

(Determinazione del canone. Divieto di regalie. Pagamenti senza titolo. Adempimento mediante deposito)

1. Nell'affitto di fondo rustico il canone²³¹ è liberamente stabilito dalle parti²³².
2. Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di diritto le eventuali relative pattuizioni²³³.
3. Si presumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattuale in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto²³⁴.
4. In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune ove si trova l'azienda, ed avrà dato al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dall'avvenuto deposito.
5. La prova del pagamento del canone, di cui al comma 4, sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del codice civile²³⁵.

Art. 84

(Morosità del conduttore. Giudizio per morosità)

1. La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 71, primo comma, quando si concreti nel mancato pagamento di almeno una annualità del canone²³⁶.

3.

terzo comma dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della presente legge. // L'obbligo di cui al comma 1 non ricorre quando il conduttore abbia comunicato che non intende rinnovare l'affitto e nei casi di cessazione del rapporto di affitto per grave inadempienza o recesso del conduttore ai sensi dell'articolo 5. // Il conduttore ha diritto di prelazione se, entro quarantacinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e nelle forme ivi previste, offre condizioni uguali a quelle comunicategli dal locatore. // Nel caso in cui il locatore entro i sei mesi successivi alla scadenza del contratto abbia concesso il fondo in affitto a terzi senza preventivamente comunicare le offerte ricevute secondo le modalità e i termini di cui al comma 1 ovvero a condizioni più favorevoli di quelle comunicate al conduttore, quest'ultimo conserva il diritto di prelazione da esercitare nelle forme di cui al comma 3 entro il termine di un anno dalla scadenza del contratto non rinnovato. Per effetto dell'esercizio del diritto di prelazione si instaura un nuovo rapporto di affitto alle medesime condizioni del contratto concluso dal locatore con il terzo».

²³¹ A seguito delle sentenze della Corte costituzionale 5 luglio 2002 n. 318 e 28 ottobre 2004 n. 315 si provvede all'eliminazione, dalla disciplina vigente, dell'intero sistema del canone legale, ivi comprese le norme sull'adeguamento del canone e, quindi, quelle sulle commissioni tecniche. Alcune disposizioni sulle commissioni tecniche dovrebbero ritenersi ancora vigenti, dato il loro intervento in caso di perimento dei frutti per caso fortuito o per avversità atmosferiche: è per questo motivo che in questo decreto legislativo di riordino non vengono soppresse le disposizioni codicistiche e quelle speciali sulla riduzione del canone per perdita a causa di avversità atmosferiche, mentre viene formula, nell'allegato DPR al decreto legislativo di riordino, una norma nuova sulle Commissioni tecniche provinciali in tema di determinazione della quota di riduzione del canone per perdita dei frutti.

²³² A seguito della sopra richiamata sentenza della Corte costituzionale, deve ritenersi che sia diventato "libero" non solo il *quantum* del canone, ma anche il *quomodo*. Comunque, per memoria, viene riportato l'art. 1, parte del comma 1, della legge 10 dicembre 1973 n. 814, che ha sostituito l'art. 1 della legge 12 giugno 1962 n. 567, già modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 che aveva introdotto il principio della determinazione e corresponsione del canone in denaro: «L'articolo 1 della legge 12 giugno 1962, n. 567, modificato dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, è sostituito dal seguente: "Nell'affitto di fondo rustico il canone è determinato e corrisposto in denaro"».

²³³ Riprodotto dall'art. 9 della legge 12 giugno 1962 n. 567: «Sono vietate le regalie, le prestazioni gratuite, le onoranze e qualsiasi compenso dovuto dall'affittuario a qualsiasi titolo oltre il canone di affitto; sono nulle di diritto le eventuali relative pattuizioni».

²³⁴ Riprodotto dall'art. 10 della legge 12 giugno 1962, n. 567, *Norme in materia di affitto di fondi rustici*: «Si presumono pagamenti senza titolo e si considerano imputabili al canone di affitto e comunque ripetibili i pagamenti effettuati dall'affittuario oltre il canone contrattuale in occasione della stipulazione e del rinnovo del contratto di affitto».

²³⁵ Riprodotto dall'art. 7, commi 2 e 3, della legge 11 febbraio 1971 n. 1: «In caso di rifiuto del concedente a ricevere in pagamento il canone corrisposto dall'affittuario, quest'ultimo sarà ritenuto adempiente se avrà depositato tale somma in un libretto di risparmio intestato al concedente presso l'ufficio postale o presso una banca del comune ove si trova l'azienda, ed avrà dato al locatore comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro quindici giorni dall'avvenuto deposito. // La prova del pagamento del canone, di cui al precedente comma, sostituisce, a tutti gli effetti, l'offerta reale di cui all'articolo 1209, primo comma, del codice civile». Il comma 1 di tale art. 7, relativo al carattere liberatorio del pagamento del massimo tabellare, deve ritenersi abrogato con la caduta del sistema del canone legale, sicché di esso non si fa qui menzione. Invece, i commi successivi che comportano una significativa semplificazione, a favore dell'affittuario, del sistema dell'offerta reale al creditore, possono considerarsi ancora operanti anche con riferimento a un canone determinato diversamente dal vecchio canone legale.

²³⁶ Riprodotto dall'art. 5, comma 4, della legge 3 maggio 1982 n. 203: «La morosità del conduttore costituisce grave inadempimento ai fini della pronuncia di risoluzione del contratto ai sensi del secondo comma del presente articolo quando si concreti nel mancato pagamento del canone per almeno una annualità. È in ogni caso applicabile il terzo



2. Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario, convenuto in giudizio, dimostri un credito di importo pari o superiori a quello del canone non pagato, per somme comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi dell'articolo 88, comma 1²³⁷.

3. Quando l'affittuario è convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della moneta secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità²³⁸.

Art. 85

(Riduzione del canone per perdita dei frutti e accollo dei casi fortuiti. Perdita dei frutti per avversità atmosferiche)

1. Qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi in misura non inferiore al terzo della normale produzione, la riduzione del canone è ammessa, in relazione a ciascuna annata agraria, a favore dell'affittuario, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del canone in proporzione della perdita sofferta. La riduzione non può mai eccedere la metà del canone²³⁹. In ogni caso, salvo diversa pattuizione, si deve tenere conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguito o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta²⁴⁰.

2. Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti è nullo qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimento di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore a un terzo della normale produzione²⁴¹. L'affittuario non coltivatore diretto può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e ad ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. È, tuttavia, nullo il patto con il quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari²⁴².

3.

comma dell'articolo 2 della legge 9 agosto 1973, n. 508». Il contenuto di quest'ultimo inciso, che rinvia all'art. 2 legge 508/1973, viene esplicitato nel successivo comma.

²³⁷ Riprodotto dall'art. 2, comma 3, della legge 9 agosto 1973 n. 508: «Non può essere dichiarata risoluzione del contratto per morosità, qualora l'affittuario convenuto in giudizio, dimostri un credito per somme pari o superiori all'importo del canone non pagato, comunque versate e a qualunque titolo, durante il corso del rapporto, o per le spese fatte ai sensi del primo comma dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 11».

²³⁸ Riprodotto dal comma 6 dell'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203 "(Omissis) 6. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosità, il giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento, concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta giorni e non superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin dall'origine, in base alle variazioni della lira secondo gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la morosità"

²³⁹ Norma riprodotta, per **accorpamento**, dall'art. 12 della legge 12 giugno 1962, n. 567 ("La riduzione del canone di cui agli originari articoli 1635, comma primo, secondo e terzo, e 1636 del codice civile, è ammessa in relazione a ciascuna annata agraria a favore dell'affittuario, qualora per caso fortuito si verifichi perimento di frutti non ancora separati o mancata produzione di essi, in misura non inferiore al terzo della normale produzione"), dall'art. 1635, commi 1, 2, 3, e 5, c.c. ("Se, durante l'affitto convenuto per più anni, almeno la metà dei frutti di un anno non ancora separati perisce per caso fortuito, l'affittuario può domandare una riduzione del fitto, salvo che la perdita trovi compenso nei precedenti raccolti. // Qualora la perdita non trovi compenso nei precedenti raccolti, la riduzione è determinata alla fine dell'affitto, eseguito il conguaglio con i frutti raccolti in tutti gli anni decorsi. Il giudice può dispensare provvisoriamente l'affittuario dal pagamento di una parte del fitto in proporzione della perdita sofferta. – La riduzione non può mai eccedere la metà del fitto. // [...] // Al perimento è equiparata la mancata produzione dei frutti) e dall'art. 1636 c.c. ("Se l'affitto ha la durata di un solo anno, e si è verificata la perdita per caso fortuito di almeno la metà dei frutti, l'affittuario può essere esonerato dal pagamento di una parte del fitto in misura non superiore alla metà").

²⁴⁰ Riprodotto dall'originario art. 1635, comma 4, c.c.: «In ogni caso si deve tener conto degli indennizzi che l'affittuario abbia conseguito o possa conseguire in relazione alla perdita sofferta». Si è ritenuto opportuno **inserire** l'inciso "salvo diversa pattuizione" trattandosi di norma del codice civile di cui non risulta la inderogabilità, mentre inderogabile può ritenersi per ragioni di interpretazione sistematica la legge n. 567 del 1962. Al riguardo si segnala che ci si trova di fronte a una eccezione al principio generale di inderogabilità consentita dall'art. 68 come formulato in questo decreto legislativo di riordino.

²⁴¹ Riprodotto dall'art. 11 della legge 12 giugno 1962, n. 567, *Norme in materia di affitto di fondi rustici*: «Nei contratti conclusi con affittuari coltivatori diretti che siano tali a norma dell'art. 1, terzo comma, della legge 25 giugno 1949, n. 353, è nullo qualunque patto che accolli all'affittuario il rischio dei casi fortuiti straordinari o di quelli ordinari, che determinino perimento di frutti non separati o mancata produzione in misura superiore ad un terzo della normale produzione».

²⁴² Riprodotto dall'originario art. 1637 c.c.: «L'affittuario può, con patto espresso, assumere il rischio dei casi fortuiti ordinari. Sono reputati tali i fortuiti che, avuto riguardo ai luoghi e a ogni altra circostanza, le parti potevano ragionevolmente ritenere probabili. // E' nullo il patto col quale l'affittuario si assoggetta ai casi fortuiti straordinari». La regola del codice, dettata per l'affitto di fondi rustici in generale, deve essere **ristretta** alla sola ipotesi dell'affitto a



3. Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al trenta per cento della normale produzione, la commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140 e dell'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, istituita dalla Regione interessata, determina, non oltre sessanta giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari.

4. Qualora le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metà della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche²⁴³, la commissione tecnica provinciale istituita dalla Regione interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovrà determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del trentacinque per cento se il danno subito ammonta alla metà della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori. Nel caso che non si provveda entro sessanta giorni dall'evento alla delimitazione delle zone e alla determinazione delle percentuali di riduzione, l'assessore regionale delegato all'agricoltura determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subito i danni^{244 245}.

Art. 86

(Poteri di gestione dell'affittuario)

1. L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità.

3.

conduttore non coltivatore per tenere conto della disciplina stabilita per l'affittuario coltivatore diretto dal ricordato art. 11 della legge n. 567 del 1962.

²⁴³ Si è sostituito il riferimento all'art. 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739 con la norma corrispondente nel vigente Testo unico sulle imposte dirette. Per completezza si riporta il testo dell'art. 31 di tale Testo unico citato nel testo: «Se un fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali non sia stato coltivato, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è chiusa l'annata agraria, si considera pari al 30 per cento di quello determinato a norma dei precedenti articoli. // In caso di perdita, per eventi naturali, di almeno il 30 per cento del prodotto ordinario del fondo rustico preso a base per la formazione delle tariffe d'estimo, il reddito dominicale, per l'anno in cui si è verificata la perdita, si considera inesistente. L'evento dannoso deve essere denunciato dal possessore danneggiato entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno quindici giorni prima dell'inizio del raccolto. La denuncia deve essere presentata all'ufficio tecnico erariale, che provvede all'accertamento della diminuzione del prodotto, sentito l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e la trasmette all'ufficio delle imposte. - Se l'evento dannoso interessa una pluralità di fondi rustici gli uffici tecnici erariali, su richiesta dei sindaci dei comuni interessati o di altri soggetti nell'interesse dei possessori danneggiati, sentiti gli ispettorati provinciali della agricoltura, provvedono alla delimitazione delle zone danneggiate e all'accertamento della diminuzione dei prodotti e trasmettono agli uffici delle imposte nel cui distretto sono situati i fondi le corografie relative alle zone delimitate, indicando le ditte catastali comprese in detta zona e il reddito dominicale relativo a ciascuna di esse. - Ai fini del presente articolo il fondo rustico deve essere costituito da particelle catastali riportate in una stessa partita e contigue l'una all'altra in modo da formare un unico appezzamento. La contiguità non si considera interrotta da strade, ferrovie e corsi di acqua naturali o artificiali eventualmente interposti ».

²⁴⁴ Riprodotto dall'art. 4 della legge 12 giugno 1962, n. 567, *Norme in materia di affitto di fondi rustici*, come sostituito dall'art. 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 *Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici*: «Quando in determinate zone agrarie si siano verificate avversità atmosferiche o calamità naturali che abbiano gravemente danneggiato le coltivazioni provocando perimento e mancata percezione dei frutti in misura non inferiore al 30 per cento della normale produzione, la commissione tecnica provinciale determina, non oltre 60 giorni dalla fine dell'annata agraria, le percentuali di riduzione da apportarsi ai canoni in atto corrisposti dagli affittuari. - Qualora le avversità atmosferiche o le calamità naturali abbiano causato il perimento e la mancata percezione dei frutti in misura di almeno la metà della normale produzione, nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, la commissione tecnica provinciale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di delimitazione delle zone, dovrà determinare le percentuali di riduzione dei canoni, nella misura del 35 per cento se il danno subito ammonta alla metà della normale produzione, e in misura proporzionale in caso di danni superiori. - Nel caso che non si provveda entro 60 giorni dall'evento alla delimitazione di cui al precedente comma, la commissione tecnica provinciale determina la percentuale di riduzione da apportarsi ai canoni corrisposti dagli affittuari che abbiano subito i danni».

Come formulato nel DPR allegato al presente decreto legislativo di riordino si è provveduto a disporre che le apposite Commissioni tecniche provinciali siano istituite dalle Regioni interessate ai fenomeni di avversità atmosferiche e siano presiedute dal Capo dell'IPA.

²⁴⁵ In occasione della riunione del dicembre 2005 durante l'analisi dello schema IDAIC di Codice agricolo (ministro MiPAAF, on Alemanno) il Ministero dell'economia aveva suggerito la seguente formula come ulteriore comma dell'articolo riportato nel testo: "5. Per i provvedimenti dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, richiamati dall'articolo 31 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fornisce, a richiesta, la propria consulenza l'ispettorato provinciale dell'agricoltura". Trattandosi, però, di disposizione fiscale, essa viene riportata nell'Allegato fiscale di cui al Promemoria.



2. L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.
3. Sono nulle le clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti all'affittuario nei precedenti commi, nonché i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti.
4. Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente alla ordinaria manutenzione²⁴⁶.
5. È fatto salvo, altresì, il generale dovere dell'affittuario di rispettare la destinazione economica agricola della cosa, secondo il disposto dell'articolo 1615 del codice civile²⁴⁷.

Art. 87

(Miglioramenti, addizioni e trasformazioni del fondo. Lavori nella casa rurale).

1. Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo.
2. La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al comma 1, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte.
3. L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario, in ordine alle opere richieste di cui al comma 1, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato e assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere.
4. La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, a entrambe le parti.
5. Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al quarto comma, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere.
6. In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro, anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunichi di voler eseguire direttamente le opere di cui al comma 1 con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso.
7. Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al comma 1 o non le termina entro i termini di cui al sesto comma, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere²⁴⁸.

1.

²⁴⁶ Riprodotto dall'art. 10 della legge n. 11 del 1971 «L'affittuario può prendere tutte le iniziative di organizzazione e di gestione richieste dalla razionale coltivazione del fondo, dagli allevamenti di animali o dall'esercizio delle attività connesse di cui all'art. 2135 del codice civile, anche in relazione alle direttive di programmazione economica stabilite dalle competenti autorità. // L'affittuario può altresì partecipare ad organismi associativi sia per la conduzione, la coltivazione, la trasformazione e il miglioramento dei terreni che per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli. // Sono nulle clausole contenute in contratti individuali o collettivi, o capitolati, che comunque limitino i poteri riconosciuti all'affittuario nei precedenti commi nonché i suoi poteri relativi alla disponibilità dei prodotti. // Sono fatte salve le norme contenute in contratti individuali, relative alla razionale utilizzazione di impianti fruttiferi specializzati o alla conservazione delle opere di sistemazione fondiaria e dei fabbricati rurali, limitatamente alla ordinaria manutenzione».

²⁴⁷ Norma nuova e di rinvio ad una norma del codice civile che, per riferirsi al più generale affitto di cosa produttiva, non può essere abrogata. Con tale rinvio si vuole tenere conto di una **consolidata giurisprudenza** – anche se non mancano talune posizioni diverse – e per eliminare ogni dubbio dinanzi a possibili controversie future con l'intento di ridurre il contenzioso in materia. Tale principio si ricava dall'art. 1615 c.c.: «Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa», al quale si è ritenuto opportuno rinviare esplicitamente per la più precisa determinazione e delimitazione dei poteri di gestione dell'affittuario.

²⁴⁸ Riprodotto dall'art. 16 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Ciascuna delle parti può eseguire opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali, purché le medesime non modifichino la destinazione agricola del fondo e siano eseguite nel rispetto dei programmi regionali di sviluppo oppure, ove tali programmi non esistano, delle vocazioni colturali delle zone in cui è ubicato il fondo. - La parte che intende proporre la esecuzione delle opere di cui al primo comma, in mancanza di un preventivo accordo, deve comunicare all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, corredata di progetto di massima, la natura, le caratteristiche e le finalità delle opere di cui si chiede l'esecuzione all'altra parte. // L'ispettorato provinciale dell'agricoltura, non appena ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti, che possono farsi assistere dalle rispettive organizzazioni professionali, ai fini di tentare un accordo in ordine alla proposta e ai connessi regolamenti di rapporti tra le parti. Nel



8. Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene della sanità, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni e ai limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici.

9. L'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del canone.

10. È fatta salva per l'affittuario la facoltà di chiedere alle competenti autorità l'applicazione dell'articolo 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

11. Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del presente articolo²⁴⁹.

Art. 88

(Regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni)

1. Il locatore che ha eseguito le opere di cui all'articolo 87, comma 1, può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente all'incremento di produttività conseguente all'investimento eseguito.

2. L'affittuario che ha eseguito le opere di cui all'articolo 87, comma 1, ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto.

3. Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennità prevista dal comma 2, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennità stessa.

4. All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria.

5. Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui ai commi 1, 2, 3 e 4²⁵⁰, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui all'articolo 87, comma 1, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa.

6. Ove per l'espletamento delle opere di cui all'articolo 87, comma 1, si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze e a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui all'articolo 87, comma 1, previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore al 6 maggio 1982, fatta eccezione per le

3.

caso in cui non si raggiunga tale accordo, l'ispettorato, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, si pronuncia, motivando, in senso favorevole o contrario in ordine alle opere richieste di cui al primo comma, riscontrata anche la congruità delle medesime; indica altresì eventuali modificazioni tecniche al progetto presentato ed assegna, in caso di giudizio favorevole, un termine per l'inizio e la ultimazione delle opere. - La decisione deve essere comunicata, a cura dell'ispettorato, ad entrambe le parti. // Qualora venga adottata una decisione favorevole, il proprietario del fondo deve fare conoscere, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, se egli stesso intenda eseguire le opere. // In caso di dichiarazione negativa o di silenzio, l'affittuario può procedere senz'altro anche se la proposta delle opere di cui al primo comma è stata fatta dal locatore, alla esecuzione delle medesime. Qualora il proprietario comunicasse di voler eseguire direttamente le opere di cui al primo comma con le eventuali modifiche stabilite dall'ispettorato, deve iniziare ed ultimare le relative opere entro i termini assegnati dall'ispettorato stesso. // Se il proprietario non dà inizio alle opere di cui al primo comma o non le ultimava entro i termini di cui al comma precedente, l'affittuario può eseguirle a sue spese. L'affittuario è tenuto a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario e all'ispettorato la sua decisione di surrogarsi al locatore nella esecuzione o nel completamento delle opere».

²⁴⁹ Riprodotto dall'art. 16 della legge 11 febbraio 1971 n. 1: «Qualora la casa rurale adibita all'abitazione dell'affittuario e della sua famiglia non presenti le condizioni di abitabilità prescritte dalle norme relative alla tutela dell'igiene e della sanità, ovvero abbisogni degli essenziali servizi igienici ovvero di urgenti riparazioni indispensabili per il godimento della casa stessa, l'affittuario può eseguire direttamente le opere necessarie conformemente alle prescrizioni ed ai limiti delle leggi sull'edilizia popolare ed economica, previo parere favorevole degli uffici tecnico o sanitario comunali, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore e salvo che il proprietario non dia inizio entro quindici giorni alle opere e non le completi entro i termini tecnici. // L'affittuario può trattenere l'importo delle spese relative all'atto del pagamento del fitto. // È fatta salva per l'affittuario la facoltà di chiedere alle competenti autorità l'applicazione dell'art. 223 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. // Gli allacciamenti di energia elettrica, gli impianti di acqua potabile e gli eventuali ampliamenti delle case rurali sono considerati miglioramenti che ricadono sotto la disciplina del precedente articolo 11».

²⁵⁰ Diversamente da quanto disposto nell'art. 17 legge 203/1982 (testo di provenienza), che faceva riferimento al solo comma 4 (che qui viene riportato, appunto, come comma 4), si ritiene opportuno un **richiamo** generale all'indennità, perché in ogni caso ricorre la *ratio* dell'obbligo di comunicazione all'acquirente del terreno.



opere non previste nel contratto o non consentite dal concedente che siano state eseguite prima di tale data senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente²⁵¹.

8. Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo professionale, non sono computati²⁵².

9. Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non è stata corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti²⁵³.

Art. 89

(Diritto di ritenzione dell'affittuario. Pagamento dell'indennità)

1. Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del concedente, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell'articolo 88, da corrispondersi dal concedente medesimo al concessionario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta.

2. Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al comma 1 dell'articolo 87, al concessionario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il concedente non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del concedente medesimo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto²⁵⁴.

1.

²⁵¹ L'inciso "fatta eccezione per le opere non previste nel contratto o non consentite dal concedente che siano state eseguite prima di tale data senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente" è stato inserito nel comma 7 per tenere conto della sentenza della Corte Cost. 23 giugno 1988, n. 692, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 17, settimo comma, della legge n. 203 del 1982, nella parte in cui estendeva il regime dei miglioramenti, delle addizioni e delle trasformazioni, statuito nel medesimo art. 17, agli affittuari che, in data anteriore all'entrata in vigore della legge stessa, avessero eseguito, senza l'osservanza delle procedure prescritte dalla legislazione precedente, opere migliorative, incrementative o trasformative non previste nel contratto o non consentite dal concedente.

²⁵² Riprodotto dall'art. 17 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Il locatore che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 può chiedere all'affittuario l'aumento del canone corrispondente alla nuova classificazione del fondo ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'articolo 18 della presente legge. // L'affittuario che ha eseguito le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 ha diritto ad una indennità corrispondente all'aumento del valore di mercato conseguito dal fondo a seguito dei miglioramenti da lui effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato. Le parti possono convenire la corresponsione di tale indennità anche prima della cessazione del rapporto. // Se non interviene accordo in ordine alla misura dell'indennità prevista dal comma precedente, essa è determinata, a richiesta di una delle parti, dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, la cui deliberazione, agli effetti dell'articolo 634 del codice di procedura civile, costituisce prova scritta del credito per l'indennità stessa. // All'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non gli sia stata versata dal locatore l'indennità fissata dall'ispettorato oppure determinata con sentenza definitiva dall'autorità giudiziaria. // Nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario della indennità di cui al comma precedente, il proprietario è tenuto a dichiarare, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario per effetto delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, restando in tale caso liberato dall'obbligazione stessa. // Ove per l'espletamento delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16 si rendano necessari permessi, concessioni, autorizzazioni da parte della pubblica amministrazione e nel caso in cui sia possibile ottenere finanziamenti pubblici, ai sensi delle norme vigenti in materia, per l'esecuzione delle opere stesse, l'affittuario può provvedere direttamente a proporre le relative istanze ed a percepire i finanziamenti, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. // Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 previste nel contratto e concordate dalle parti, o comunque eseguite in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge. // A locatore che esegue le opere di cui al primo comma dell'articolo 16 sono estese le agevolazioni fiscali e creditizie previste dalle vigenti leggi in favore dell'affittuario. // Nella determinazione dell'indennità di cui al secondo comma, i finanziamenti pubblici fatti propri dall'affittuario, che non abbia la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non sono computati».

²⁵³ Riprodotto dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 11 febbraio 1971, n. 11: «Le migliorie apportate dall'affittuario non danno luogo alla revisione del canone fin quando non è stata corrisposta l'indennità prevista dal secondo comma dell'articolo 15 e fino a tale data l'eventuale revisione catastale non ha effetto sulla misura dei tributi dovuti».

²⁵⁴ Riprodotto, per accorpamento, dall'art. 20 della legge 3 maggio 1982 n. 203 ("Il giudice, con riguardo alle condizioni economiche del locatore, può disporre il pagamento rateale, entro cinque anni, della indennità di cui al secondo comma dell'articolo 17 da corrispondersi dal locatore medesimo all'affittuario, ordinando comunque la prestazione di idonee garanzie e il pagamento degli interessi legali oltre al risarcimento del danno derivante dalla eventuale svalutazione monetaria intervenuta tra la data dell'accertamento del diritto e quella del pagamento della somma dovuta. // Se nel giudizio di cognizione o nel processo di esecuzione è fornita prova della sussistenza in generale delle opere di cui al primo comma dell'articolo 16, all'affittuario compete la ritenzione del fondo fino a quando non sia stato soddisfatto il suo credito, salvo che il locatore non presti idonea garanzia da stabilirsi dall'autorità giudiziaria su istanza del locatore medesimo. // Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche



Art. 90

(Piccoli miglioramenti)

1. L'affittuario coltivatore diretto può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 1637, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto²⁵⁵.

Art. 91

(Scorte morte e scorte vive)²⁵⁶

1. Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi.
2. La disposizione del primo comma si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte.
3. Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre.
4. Sono salve le diverse pattuizioni delle parti²⁵⁷.
5. Quando le scorte vive, ovvero gli animali da lavoro o da allevamento, costituenti la dotazione del fondo, sono state in tutto o in parte fornite dal locatore, si osservano le disposizioni dei commi seguenti, salvi i patti diversi²⁵⁸.

3.

nel caso di riconoscimento giudiziale o stragiudiziale di rimborsi di qualsiasi somma e di indennizzi per risoluzione del rapporto) e dall'art. 38 della legge 3 maggio 1982, n. 203 ("Ai contratti associativi anche con clausola migliorataria che non siano convertiti si applicano le disposizioni di cui al secondo, quarto, quinto e settimo comma dell'articolo 17 e all'articolo 20"). Il richiamo, da parte dell'art. 38 della legge n. 203, alle norme dell'art. 20 della medesima, anche per i contratti associativi non convertiti, giustifica l'adozione nel testo dei termini generali: "concedente" e "concessionario".

²⁵⁵ Riprodotto dall'art. 19 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «L'affittuario può eseguire piccoli miglioramenti in deroga alle procedure previste dall'articolo 16, previa comunicazione da inviarsi al concedente, venti giorni prima della esecuzione delle opere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. // Per piccolo miglioramento si intende quello che venga eseguito dall'affittuario con il lavoro proprio e della propria famiglia e che non comporti trasformazioni dell'ordinamento produttivo, ma sia diretto a rendere più agevoli e produttivi i sistemi di coltivazione in atto».

Si specifica che la facoltà di eseguire piccoli miglioramenti è riservata all'affittuario coltivatore diretto, così integrando il generico riferimento della legge n. 203 del 1982 all'affittuario, in considerazione sia del riferimento al lavoro del medesimo e dei suoi famigliari, sia, ancor più, del fatto che l'art. 23 della legge n. 203 del 1982, che elenca le norme applicabili all'affitto a conduttore non coltivatore, comprende tutte le norme in materia di iniziative straordinarie con esclusione del solo art. 19.

²⁵⁶ Quanto alle norme sulle scorte, che sono riprodotte dal codice civile, da considerarsi come un piccolo microsistema, si ritiene che possano essere **considerate** inderogabili solo quelle che non fanno espressamente salve le diverse pattuizioni private.

²⁵⁷ Riprodotto dall'art. 1640 c.c.: «Le scorte morte costituenti la dotazione del fondo, che sono state consegnate all'affittuario all'inizio dell'affitto, con determinazione della specie, qualità e quantità, devono, anche se stimate, essere restituite al locatore alla fine dell'affitto, nella stessa specie, qualità e quantità e, se si tratta di scorte fisse, come macchinari e attrezzi, nello stesso stato d'uso. L'eccedenza o la deficienza deve essere regolata in danaro, secondo il valore corrente al tempo della riconsegna. La dotazione necessaria non può essere distratta e deve essere mantenuta secondo le esigenze delle colture e la pratica dei luoghi. // La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato la somma che rappresenti il valore delle scorte presso il locatore, salvo l'obbligo di questo di restituirla al tempo della riconsegna delle scorte. // Se le scorte sono state consegnate con la sola indicazione del valore, l'affittuario ne acquista la proprietà, e, alla fine dell'affitto, deve restituire il valore ricevuto o scorte in natura per un corrispondente valore, determinato secondo il prezzo corrente, al tempo della riconsegna, ovvero parte dell'uno e parte delle altre. // Sono salve le diverse disposizioni delle norme corporative o le diverse pattuizioni delle parti». Ovviamente, si è eliminato il riferimento alle norme corporative contenuto nell'articolo del codice.

²⁵⁸ Riprodotto dall'art. 1641 c.c.: «Quando il bestiame da lavoro o da allevamento, costituente la dotazione del fondo, è stato in tutto o in parte fornito dal locatore, si osservano le disposizioni degli articoli seguenti, salve le norme corporative o i patti diversi».

Alla originaria parola "bestiame" si è, di regola, sostituita la parola "animali", per esigenze sistematiche, ovvero per tenere conto, quanto all'attività di allevamento, della sostituzione del termine "animali" a quello di "bestiame" nella disposizione generale di definizione dell'imprenditore agricolo, contenuta nell'art. 2135 c.c., come modificato dall'art. 1 del d. lgs. 18 maggio 2001, n. 228. Tuttavia, si mantiene la parola "bestiame" laddove il contenuto della norma



6. Qualora gli animali consegnati all'affittuario siano stati determinati con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di essi rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria²⁵⁹.
7. Il rischio della perdita degli animali è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi li ha ricevuti, se non è stato diversamente pattuito²⁶⁰.
8. L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti degli animali, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva.
9. Il letame però deve essere impiegato prioritariamente nella coltivazione del fondo²⁶¹.
10. Nel caso previsto dal comma 6, al termine del contratto l'affittuario deve restituire animali corrispondenti per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quelli ricevuti. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire animali di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore degli animali ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna.
11. La disposizione del comma 10 si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore degli animali. Si applica altresì la disposizione del comma 3.
12. Sono salvi i patti diversi²⁶².

Art. 92

(Ricomposizione aziendale a mezzo di contratto di affitto o di contratto di società cooperativa. Rinvio a disposizioni fiscali)

1. Al fine di incentivare l'accorpamento aziendale attraverso la stipulazione di contratti di affitto delle particelle finitime della durata di almeno cinque anni, o attraverso contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune, l'imposta di registro per i contratti di affitto è dovuta in misura fissa, mentre per i contratti di società cooperativa le imposte dovute per tali contratti sono ridotte di due terzi e sono in misura fissa qualora un quinto dei soci siano imprenditori agricoli giovani e si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.²⁶³

Art. 93

(Concessione di contributi e altre agevolazioni)

1. Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle precedenti disposizioni della presente sezione possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, eccezion fatta per i contributi disposti da leggi regionali del Trentino Alto Adige, purché risulti in

3.

riportata sia riferibile ai soli animali tradizionalmente compresi nella locuzione "bestiame" (bovini, equini, ovini e caprini). Ovviamente, si è provveduto ad eliminare il riferimento alle norme corporative contenuto nell'articolo del codice.

²⁵⁹ Riprodotto dall'art. 1642 c.c.: «Qualora il bestiame consegnato all'affittuario sia stato determinato con indicazione della specie, del numero, del sesso, della qualità, dell'età e del peso, anche se ne è stata fatta stima, la proprietà di esso rimane al locatore. Tuttavia l'affittuario può disporre dei singoli capi, ma deve mantenere nel fondo la dotazione necessaria». Per la sostituzione del termine "bestiame" con quello di "animali" si rinvia alla nota precedente.

²⁶⁰ Riprodotto dall'art. 1643 c.c.: «Il rischio della perdita del bestiame è a carico dell'affittuario dal momento in cui questi lo ha ricevuto, se non è stato diversamente pattuito». Per la sostituzione del termine "bestiame" con quello di "animali" si rinvia alla nota precedente.

²⁶¹ Norma riprodotta dall'art. 1644 c.c.: «L'affittuario fa suoi i parti e gli altri frutti del bestiame, l'accrescimento e ogni altro provento che ne deriva. // Il letame però deve essere impiegato esclusivamente nella coltivazione del fondo». Si è provveduto, però, alla sostituzione dell'avverbio "esclusivamente" della norma del codice con "prioritariamente", per esigenze sistematiche, cioè per la necessità del coordinamento con i poteri di organizzazione e gestione attribuiti all'affittuario dall'art. 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 11. Per la sostituzione del termine "bestiame" con quello di "animali" si rinvia alla nota precedente.

²⁶² Riprodotto dall'art. 1645 c.c.: «Nel caso previsto dall'articolo 1642 al termine del contratto l'affittuario deve restituire bestiame corrispondente per specie, numero, sesso, qualità, età e peso a quello ricevuto. Se vi sono differenze di qualità o di quantità contenute nei limiti in cui esse possano ammettersi avuto riguardo ai bisogni della coltivazione del fondo, l'affittuario deve restituire bestiame di uguale valore. Se vi è eccedenza o deficienza nel valore del bestiame ne è fatto conguaglio in danaro tra le parti, secondo il valore al tempo della riconsegna. // La disposizione del comma precedente si applica anche se, all'inizio dell'affitto, l'affittuario ha depositato presso il locatore la somma che rappresenta il valore del bestiame. // Si applica altresì la disposizione del terzo comma dell'articolo 1640. // Sono salve le disposizioni delle norme corporative e i patti diversi». Si richiama quanto già detto con riguardo all'eliminazione del riferimento alle norme corporative contenuto nell'originario articolo del codice, nonché con riguardo alla sostituzione del termine "bestiame" con quello di "animali".

²⁶³ Riprodotto dall'art. 11 del d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99: «1. Sono ridotte di due terzi le imposte dovute per la stipula dei contratti di società cooperativa tra imprenditori agricoli che conferiscono in godimento alla società i terreni di cui sono proprietari o affittuari, per la costituzione di un'unica azienda agricola a gestione comune. Sono dovute in misura fissa le predette imposte qualora un quinto dei soci della cooperativa siano imprenditori agricoli giovani che si impegnano ad esercitare la gestione comune per almeno nove anni.». Si segnala che la normativa sul contratto di società cooperativa viene qui ricordata, per analogia dell'oggetto regolato rispetto alla ricomposizione aziendale - e non fondiaria - a mezzo di concessione di terre in godimento.



qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affitto. È ammesso l'accollo dei mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato.²⁶⁴

Art. 94

(Pagamento dei contributi consortili)

1. L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante da contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto, a sua richiesta, solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuzione e acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario.
2. La solidarietà di cui al comma 1 è limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio²⁶⁵.

Articolo 95

(Divieto di concessioni separate ed estensione dell'affitto)

1. Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto²⁶⁶.
2. L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo.
3. L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore a un quarto della produzione lorda vendibile del fondo.
4. La disposizione del comma 2 si applica ai contratti stipulati dopo il 15 luglio 1962 e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi²⁶⁷.

Art. 96

(Riconduzione all'affitto)

1. Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano a tutti i contratti agrari stipulati dopo il 6 maggio 1982, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici²⁶⁸.

Art. 97

(Affitto di azienda agraria)

1.

²⁶⁴ Riprodotto dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 11: «Per l'esecuzione dei miglioramenti previsti dalle disposizioni della presente legge possono essere concessi direttamente agli affittuari, singoli o associati, i contributi e le altre agevolazioni, statali o regionali, di cui alle leggi in vigore, purché risulti in qualsiasi modo l'esistenza del rapporto di affittanza. I mutui contratti dall'affittuario coltivatore diretto sono coperti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario ai sensi dell'articolo 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed è ammesso l'accollo di essi da parte del locatore o di altro affittuario che subentri nella conduzione del fondo migliorato. // Le garanzie fideiussorie di cui all'articolo 3, lettera a) della legge 14 luglio 1965, n. 901, possono essere concesse anche nelle ipotesi previste dal comma precedente».

Con sentenza n. 35 del 1 marzo 1972, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo 13, nella parte in cui dispone sull'assegnazione diretta agli affittuari anche dei contributi disposti da leggi regionali del Trentino-Alto Adige.

Alla originaria norma sono state apportate alcune **modificazioni** per una serie di interventi soppressivi di "porzioni" della norma originaria: si è eliminato, all'interno del primo comma, il riferimento al fondo interbancario di garanzia, in considerazione della soppressione dello stesso, senza sostituzione, con l'art. 5, comma 1, del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 101, e si è adattata la parte residua del comma a tale eliminazione; si è cancellato, inoltre, il comma 2, riguardante garanzie fideiussorie prestate da vecchi enti operanti in varie parti del territorio nazionale, oggi sostituiti dalla diversa strutturazione organica degli interventi in agricoltura affidata alle regioni e da queste variamente regolata.

²⁶⁵ Riprodotto dall'art. 20 della legge 11 febbraio 1971 n. 11: «L'affittuario di terreni ricadenti in comprensorio consortile il quale, per obbligo derivante dal contratto, sia tenuto a pagare contributi consortili di esercizio per opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché per opere comuni di miglioramento fondiario, è iscritto a sua richiesta solidalmente con il proprietario, nei catasti consortili e nei ruoli di contribuzione ed acquista diritto all'elettorato attivo e passivo nelle elezioni degli organi dei consorzi di bonifica, di bonifica montana e di miglioramento fondiario. // La solidarietà di cui al comma precedente è limitata alla somma dovuta per contratto dall'affittuario per le predette somme di esercizio».

²⁶⁶ Riprodotto dall'art. 19, comma 1, della legge 11 febbraio 1971 n. 11: «Le clausole contrattuali che prevedono la concessione separata delle colture del suolo da quelle del soprassuolo o che prevedono sullo stesso fondo forme contrattuali diverse e per diverse coltivazioni, sono nulle di pieno diritto».

²⁶⁷ Riprodotto dall'art. 14 della legge 12 giugno 1962 n. 567: «L'affitto si estende a tutte le coltivazioni del fondo. // L'esclusione dal contratto di talune colture è consentita se risponda a particolari esigenze della produzione accertate dall'ispettorato provinciale dell'agricoltura, e non dia luogo per l'affittuario a riduzione superiore ad un quarto della produzione lorda vendibile del fondo. // La disposizione del comma precedente si applica ai contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, e non si applica agli affitti per pascoli di terreni alberati o di boschi».

²⁶⁸ Riprodotto dall'art. 27 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge, aventi per oggetto la concessione di fondi rustici o tra le cui prestazioni vi sia il conferimento di fondi rustici».



1. Quando il contratto sia configurabile come affitto di azienda agraria, anziché di fondo rustico, si applicano le disposizioni dell'articolo 2562 del codice civile sull'affitto di azienda²⁶⁹.

Art. 98

(Impresa familiare coltivatrice)

1. In caso di presenza di famiglia coltivatrice, il rapporto di affitto intercorre tra concedente e la famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi componenti.
2. Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.
3. Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri.
4. Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del concedente, ad uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione e coltivazione del fondo, purché già svolgano da almeno tre anni attività agricola in qualità di imprenditore agricolo professionale.²⁷⁰

Art. 99

(Rinvio al codice civile)

1. Per quanto non previsto dalla presente sezione si applicano, ove compatibili, le norme del paragrafo 1 - *Disposizioni generali dell'affitto di cose produttive* della sezione III del Capo VI del Titolo III del Libro IV del codice civile²⁷¹.

Art. 100

(Disposizioni processuali)

1. Tutte le controversie in materia di contratti agrari sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile²⁷².
2. Sono altresì devoluti alla competenza delle Sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari relativi a controversie di competenza delle stesse Sezioni. Sulle istanze di sequestro le Sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo avere sentito le parti²⁷³.

1.

²⁶⁹ Norma di per sé nuova. Ma essa è la conseguenza della differenza ontologica tra fondo rustico attrezzato (art. 817-818 c.c.) e azienda (art. 2555 c.c.). Si tenga conto anche della formula dell'art. 27 della legge 203/1982 che "riconde all'affitto" i contratti agrari (post 1982) che abbiano "per oggetto [del contratto] la concessione di un fondo rustico". Quando l'affitto ha per oggetto un'azienda, che è un "bene nuovo" e unitario, si ha qualcosa che è giuridicamente diversa dal fondo. Si tenga conto che all'affittuario di fondo rustico sono concessi poteri di miglioramento e di trasformazione che sarebbe assurdo riconoscere all'affittuario, ad esempio, di un'azienda vitivinicola. Per la chiarezza del rinvio si riportano le disposizioni di cui agli articoli 2562 e 2561 c.c. Art. 2562: «Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di affitto dell'azienda». Art. 2561: «L'usufruttuario dell'azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. // Egli deve gestire l'azienda senza modificarne la destinazione e in modo da conservare l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. // Se non adempie a tale obbligo o cessa arbitrariamente dalla gestione dell'azienda, si applica l'art. 1015. // La differenza tra le consistenze di inventario all'inizio e al termine dell'usufrutto è regolata in denaro, sulla base dei valori correnti al termine dell'usufrutto».

²⁷⁰ Riprodotto dall'art. 48 della legge 3 maggio 1982, n. 203 *Norme sui contratti agrari*: «Il rapporto di mezzadria e, in presenza di impresa familiare coltivatrice, il rapporto di colonia parziaria e quello di affitto ed ogni altro rapporto agrario intercorrono tra concedente e famiglia coltivatrice, la quale è rappresentata nei confronti del concedente, se questi lo richiede, da uno dei suoi familiari. // Il rapporto continua anche con un solo familiare, purché la sua forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo. - Per le obbligazioni assunte nello svolgimento del rapporto agrario, i familiari rispondono con i beni comuni. Delle obbligazioni stesse rispondono anche, personalmente e solidalmente, i familiari che hanno agito in nome e per conto della famiglia e, salvo patto contrario, anche gli altri. // Qualora non sussista impresa familiare, il contratto può essere ceduto dal concessionario, anche senza il consenso del locatore, ad uno o più componenti la propria famiglia che continuino la diretta conduzione e coltivazione del fondo, purché già svolgano da almeno tre anni attività agricola a titolo principale». Nel comma 4 si fa riferimento all'imprenditore agricolo professionale sostituendo la nuova figura a quella dell'imprenditore agricolo a titolo principale cui, secondo l'interpretazione migliore, sembrava riferibile il dettato della legge del 1982.

²⁷¹ La disposizione è formulata a fini di **coordinamento generale** di questo testo con il codice civile.

²⁷² Riprodotto dall'art. 9, legge 14 febbraio 1990, n. 29: "Tutte le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla conversione dei contratti associativi in affitto sono di competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320, ed assoggettate al rito di cui agli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile"

²⁷³ Riprodotto dall'art. 26, commi 1-3 legge 11 febbraio 1971, n. 11: "1. Tutte le controversie relative all'attuazione della presente legge e delle altre leggi o norme sull'affitto sono di esclusiva competenza delle sezioni specializzate agrarie di cui alla legge 2 marzo 1963, n. 320. // 2. Sono altresì devoluti alla competenza delle sezioni specializzate agrarie i provvedimenti cautelari, di cui al capo III, titolo I del libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di competenza delle stesse sezioni. // 3. Sulle istanze di sequestro le sezioni specializzate provvedono con ordinanza in camera di consiglio dopo aver sentito le parti. // 4. Restano comunque salve le competenze di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 607, e successive modificazioni ed integrazioni". Si vedano anche: legge 2 marzo 1963,

3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari, è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma terzo, convoca le parti ed i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente²⁷⁴.
8. Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva²⁷⁵.
9. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile anche l'esecuzione di sentenza che privi il cessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di un serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali²⁷⁶.

Sezione III Dell'affitto a conduttore non coltivatore diretto

Art. 101

(Affitto a misura e a corpo)

1. L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto²⁷⁷.

Art. 102

(Risoluzione dell'affitto a conduttore in caso di vendita o concessione in enfiteusi del fondo)

1. In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato.²⁷⁸

3.

n. 320: articolo 5 (Norme di procedura) "La domanda per la decisione delle controversie richiamate all'articolo 1 si propone nei modi previsti dagli articoli 163 e seguenti del codice di procedura civile. // La trattazione della causa, innanzi le sezioni specializzate previste dalla presente legge, si svolge secondo le norme dettate dagli articoli 429 e seguenti del codice stesso in quanto applicabili". A sua volta l'articolo 409 c.p.c. recita: (Controversie individuali di lavoro). Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: omissis 2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; omissis".

²⁷⁴ Riprodotto dall'art. 46, commi 1-5 della legge 3 maggio 1982, n. 203: " 1. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una controversia in materia di contratti agrari è tenuto a darne preventivamente comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio. // 2. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, convoca le parti e i rappresentanti delle associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il tentativo di conciliazione della vertenza. // 3. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale sottoscritto da entrambe le parti, dai rappresentanti delle associazioni di categoria e dal funzionario dell'ispettorato.

4. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. 5. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui al primo comma, ciascuna delle parti è libera di adire l'autorità giudiziaria competente. *Omissis*."

²⁷⁵ Riprodotto dal comma 2 dell'art. 47 legge 3 maggio 1982, n. 203 "2. Il rilascio del fondo a seguito di giudizio può avvenire solo al termine dell'annata agraria durante la quale è stata emessa sentenza esecutiva".

²⁷⁶ Riprodotto dal comma 7 dell'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 203 "7. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373 del codice di procedura civile anche l'esecuzione di sentenza che privi il cessionario di un fondo rustico del principale mezzo di sostentamento suo o della sua famiglia, o possa risultare fonte di un serio pericolo per l'integrità economica dell'azienda o per l'allevamento di animali".

²⁷⁷ Riprodotto dall'art. 2, comma 1, della legge 22 luglio 1966 n. 606: «L'affitto a conduttore non coltivatore diretto è fatto a misura. Può essere fatto a corpo quando ciò risulti necessario o conveniente per rilevanti difficoltà di misurazione o importanti esigenze pratiche, espressamente indicate nel contratto».

²⁷⁸ Riprodotto, accorpendo i commi 4 e 5, dall'art. 1, della legge 22 luglio 1966 n. 606 *Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti*: «In caso di vendita o di concessione in enfiteusi del fondo a coltivatori diretti singoli o associati, o di vendita agli Enti di sviluppo, ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 maggio 1965, n. 590, od alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, il contratto di affitto si risolve al termine dell'annata agraria successiva a quella in cui è stipulata la vendita o la concessione in enfiteusi, purché sia stata data disdetta almeno un anno prima di questo termine. Nessun indennizzo è dovuto per effetto di tale risoluzione, fermo il diritto dell'affittuario di essere indennizzato delle



2. Il presente articolo non si applica nell'ipotesi in cui l'affittuario sia un imprenditore agricolo professionale²⁷⁹.

Art. 103

(Espropriazione per pubblico interesse)

1. In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto²⁸⁰.

Art. 104

(Rinvio alla disciplina dell'affitto a coltivatore diretto)²⁸¹

1. Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano, oltre a quelle riportate nelle precedenti Sezioni con specifico richiamo alla qualifica di affittuario conduttore, le disposizioni di cui agli articoli 78 (durata), 79 (affitto particellare), 80 (recesso e rinnovazione tacita), 86 (poteri di gestione), 87 (miglioramenti e lavori nella casa rurale), 88 (regime dei miglioramenti), 89 (diritto di ritenzione), 91 (scorte). Si applicano anche gli articoli 81 (rapporti tra l'affittuario uscente e il subentrante), 82 (diritto di prelazione in caso di nuovo affitto), 83 (canone), 84 (giudizio per morosità), 85 (perdita dei frutti), 92 (ricomposizione aziendale a mezzo dell'affitto e a mezzo di cooperativa), 93 (concessione di contributi), 94 (contributi consortili), 95 (divieto di concessioni separate ed estensione dell'affitto), 97 (affitto di azienda agraria), 99 (rinvio al codice civile sull'affitto di beni produttivi) e 100, commi primo, secondo, ottavo e nono (disposizioni processuali).

Sezione IV

Affitto di terreni demaniali, patrimoniali indisponibili e golenali

Art. 105

(Utilizzazione agricola dei terreni demaniali e patrimoniali indisponibili)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 92, le disposizioni delle sezioni I, II e III del presente Titolo V, sull'affitto di fondi rustici si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti a enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa.

2. L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che

3.

migliorie a norma di legge o di contratto. // La disdetta, di cui ai commi secondo e quarto, e la richiesta di cui al terzo comma del presente articolo non hanno effetto se non sono comunicate mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante atto notificato». Non si riporta la parte finale del comma 4, in quanto si ritiene che, trattandosi di uno scioglimento anticipato non imputabile a colpa dell'affittuario estromesso, un indennizzo sia dovuto in base al principio generale introdotto dall'art. 43 della legge 3 maggio 1982 n. 203, riprodotto in questa legge di semplificazione come articolo 1654-quinquies c.c. Si precisa, inoltre, che l'inciso richiamante gli enti di sviluppo e l'art. 12 legge 590/1965 non sono stati riportati perché gli enti di sviluppo non esistono più, mentre alla Cassa per la formazione della proprietà contadina, richiamata nella disposizione originaria, si è sostituita l'ISMEA (Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo), che alla Cassa è subentrata in virtù dell'art. 6, comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

²⁷⁹ Riprodotto dall'art. 22, comma 2, della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Qualora l'affittuario non coltivatore diretto sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, non è operante il disposto di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1966, n. 606. In tale ipotesi, per i contratti in corso la durata non può comunque essere inferiore a quella minima stabilita per i contratti d'affitto in corso a coltivatore diretto».

²⁸⁰ Riprodotto dall'art. 1638 c.c.: "In caso di espropriazione per pubblico interesse o di occupazione temporanea del fondo locato, l'affittuario ha diritto di ottenere dal locatore la parte d'indennità a questo corrisposta per i frutti non percepiti o per il mancato raccolto". La disposizione è da ritenersi ormai solo a favore dell'affittuario non coltivatore diretto, perché per l'affittuario coltivatore diretto la legge sull'espropriazione per pubblica utilità preve specifiche disposizioni.

²⁸¹ L'articolo è riprodotto, in parte, dall'art. 23 legge 203/1982 nella sua precisa formulazione letterale: "Al contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto si applicano le norme previste negli articoli 3 (affitto particellare), 5 (recesso), 15 (conguaglio canoni), 16 (miglioramenti), 17 (regime miglioramenti), 18 (miglioramenti eseguiti dal proprietario), 20 (diritto di ritenzione), 21 (subaffitto), 42 (diritto di ripresa), 43 (indennizzo) e 45 (patti in deroga)". Ma si è preferito compiere un espresso richiamo a quelle altre disposizioni della legge 203/1982 che si applicano, per dottrina e giurisprudenza concordi, all'affittuario conduttore. A stretto rigore, nell'articolo riportato nel testo **NON DOVREBBERO ESSERE richiamati gli articoli che sono stati ricostruiti come estesi all'affitto a conduttore; ma è sembrato da preferirsi un esplicito richiamo, onde evitare future liti.** Ed è proprio per il rispetto della giurisprudenza della Suprema Corte che il richiamo all'art. 101 (sulle disposizioni processuali) è limitato ai commi 1, 2, 8 e 9, dato che i commi pretermessi concernono il ricorso al preventivo tentativo di conciliazione davanti l'IPA, ricorso che la Suprema Corte (Cass. 16 luglio 2002 n. 10278; Cass. 14 dicembre 2007 n. 26299) esclude nell'ipotesi di contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto.



il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta.

3. Sui terreni di cui al comma 1 sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 87. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale.

4. Gli enti di cui al comma 1, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 69, comma 3²⁸².

5. Qualora l'affitto dei terreni di cui al comma 1 sia richiesto da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso che sia stata indetta una asta pubblica²⁸³.

6. Qualora vi sia una pluralità di richieste, fermo il principio della parità di condizioni, si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione²⁸⁴.

Sezione V

Contratti di compartecipazione stagionale e coltivazioni intercalari

Articolo 106

(Contratti per i quali è esclusa l'applicazione degli articoli da 78 a 104)

1. Le disposizioni degli articoli da 78 a 104 non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, né alle concessioni per coltivazioni intercalari, né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno, quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente ma soggetti a rotazione agraria²⁸⁵, né ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria²⁸⁶.

1.

²⁸² Riprodotto dall'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001 n. 228: «Le disposizioni recate dalla legge 12 giugno 1962, n. 567, e successive modificazioni, dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11, e successive modificazioni, dalla legge 3 maggio 1982 n. 203, e successive modificazioni, si applicano anche ai terreni demaniali o soggetti al regime dei beni demaniali di qualsiasi natura o del patrimonio indisponibile appartenenti ad enti pubblici, territoriali o non territoriali, ivi compresi i terreni golenali, che siano oggetto di affitto o di concessione amministrativa. // L'ente proprietario può recedere in tutto o in parte dalla concessione o dal contratto di affitto mediante preavviso non inferiore a sei mesi e pagamento di una indennità per le coltivazioni in corso che vadano perdute nell'ipotesi che il terreno demaniale o equiparato o facente parte del patrimonio indisponibile debba essere improcrastinabilmente destinato al fine per il quale la demanialità o l'indisponibilità è posta. // Sui terreni di cui al comma 1 del presente articolo sono ammessi soltanto i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni concordati tra le parti o quelli eseguiti a seguito del procedimento di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203. In quest'ultimo caso l'autorità competente non può emettere parere favorevole se i miglioramenti, le addizioni e le trasformazioni mantengono la loro utilità anche dopo la restituzione del terreno alla sua destinazione istituzionale. // Gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, alla scadenza della concessione amministrativa o del contratto di affitto, per la concessione e la locazione dei terreni di loro proprietà devono adottare procedure di licitazione privata o trattativa privata. A tal fine possono avvalersi della disposizione di cui all'articolo 23, terzo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dal primo comma dell'articolo 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203».

²⁸³ Riprodotto dai commi 1 (secondo periodo) e 2 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall'art. 51 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Le norme della legge 12 giugno 1962 n. 567 e della presente legge si applicano anche ai terreni che comunque vengano concessi per l'utilizzazione agricola o silvo-pastorale dallo Stato, dalle province, dai comuni e da altri enti. Qualora vi sia richiesta da parte dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti, singoli o associati, lo Stato, le province, i comuni o gli altri enti, per la concessione o l'affitto dei terreni di loro proprietà devono adottare la licitazione privata o la trattativa privata. // La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso che sia stata indetta una asta pubblica».

²⁸⁴ Riprodotto dall'art. 22, comma 3, primo periodo, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come sostituito dall'art. 51 della legge 3 maggio 1982, n. 203: «Qualora vi sia una pluralità di richieste si procede alla concessione mediante sorteggio, dovendosi però riconoscere preliminarmente la preferenza ai coltivatori, singoli o associati, insediati su fondi contigui al bene oggetto della concessione».

Si ritiene che l'art. 6 del d.lgs. n. 228 del 2001 abbia **sostituito integralmente** le disposizioni precedenti in materia di concessione di terreni agricoli pubblici, salvo quanto stabilito nel sopra riportato comma 5. Al riguardo si precisa che, avendo l'art. 6 escluso il riferimento all'ipotesi di asta pubblica di cui all'art. 22, penultimo comma, della legge n. 11 del 1971, tale riferimento sembra da ritenere implicitamente abrogato. Si ritiene, invece, che possano sopravvivere i successivi riferimenti al sorteggio e alla preferenza per i coltivatori confinanti, in quanto criteri integrativi e complementari non intrinseci alle ricordate procedure amministrative; tuttavia, a salvaguardia dell'interesse pubblico, sembra indispensabile integrare la disposizione con il richiamo del principio della parità di condizioni.

²⁸⁵ Riprodotto dall'art. 56 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria». Analogo orientamento era già nell'art. 2, della legge 15 settembre



CAPO II Della conduzione dell'impresa agricola associata

Sezione I Dell'impresa agricola di coltivazione in forma associata

Art. 107

(Contratti di mezzadria e di colonia ancora in corso)

1. I contratti associativi di mezzadria e di colonia parziaria non convertiti in affitto e ancora in corso in virtù di clausole legittimamente stipulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono regolati dalle disposizioni del presente Titolo e dalle discipline anteriori ad essi applicabili²⁸⁷.
2. Ai contratti associativi anche con clausola migliorataria che non siano stati convertiti e che siano ancora in corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 2, 4, 5 e 7, e all'articolo 89²⁸⁸.
3. Ai fini del decorso del termine quadriennale previsto per la richiesta di conversione di cui all'articolo 25 della legge 3 maggio 1982, n. 203, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi, nonché giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali. Ove tale quadriennio non sia ancora decorso, trova applicazione la disciplina in materia di conversione contenuta negli articoli 25, 26, da 28 a 33-bis e 37 della legge 3 maggio 1982, n. 203, e nella legge 14 febbraio 1990, n. 29, altrimenti da ritenere abrogata²⁸⁹.
4. Al concessionario di tali contratti associativi non convertiti in affitto e ancora in corso spetta un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al 6 per cento della produzione lorda vendibile. Il concessionario del contratto di colonia ha diritto ad una quota non inferiore al 60 per cento della produzione lorda vendibile, sempreché partecipi a non meno del 50 per cento delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea²⁹⁰.

3.

1964, n. 756 *Norme in materia di contratti agrari*: «Le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitati a singole coltivazioni stagionali o intercalari né ai contratti di soccida con conferimento di pascolo». Tale articolo deve ritenersi già implicitamente abrogato dall'art. 56, legge 203/1982.

²⁸⁶ Norma riprodotta dall'art. 4 della legge 22 luglio 1966 n. 606: «Le norme dell'articolo 1 non si applicano ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria». La legge 606/1966 è una legge sull'affitto a conduttore, sicché – a stretto rigore – la formula proposta avrebbe dovuto contenere il richiamo ai soli «contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto». Tuttavia oggi **siffatta limitazione** non ha ragione per motivi di eguaglianza di trattamento.

²⁸⁷ L'articolo in parte è stato formulato *ex novo* al fine di ribadire il carattere residuale e ad esaurimento dei rapporti di mezzadria e di colonia parziaria ancora in corso; in parte è tratto, con gli opportuni **adattamenti**, dalle disposizioni dell'art. 34, comma 3, della legge 3 maggio 1982, n. 203 *Norme sui contratti agrari*, come integrata dall'art. 6 della legge 14 febbraio 1990, n. 29: «I contratti associativi previsti dall'articolo 25 che non vengono trasformati in affitto hanno la seguente durata: a) sei anni sia nel caso in cui la conversione, pur sussistendone i requisiti ai sensi della presente legge, non abbia luogo per mancata richiesta delle parti sia nella ipotesi in cui la conversione stessa non possa aver luogo in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera a) dell'articolo 29; b) dieci anni nel caso in cui la conversione, ancorché richiesta dal concessionario, non possa aver luogo in presenza della causa impeditiva prevista dall'articolo 31 ovvero in presenza della causa di esclusione prevista dalla lettera b) dell'articolo 29». <http://bd01.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow - 33#33>. - In tutti i casi previsti dal comma precedente la durata è computata a far tempo dal termine dell'annata agraria successiva all'entrata in vigore della presente legge. - Restano tuttavia valide le clausole contrattuali verbali o scritte che prevedano una più lunga durata del rapporto associativo. Sono altresì valide le clausole perfezionate con gli accordi di cui all'articolo 45. - Ai contratti di cui al primo comma si applicano le norme sul recesso del contratto e sui casi di risoluzione di cui all'articolo 5».

²⁸⁸ Riprodotto dall'art. 38 della legge 3 maggio 1982 n. 203: «Ai contratti associativi anche con clausola migliorataria che non siano convertiti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17, secondo, quarto, quinto e settimo comma, e all'articolo 20».

²⁸⁹ Riprodotto dall'art. 53, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1982, n. 203: «La presente legge si applica a tutti i rapporti, comunque in corso, anche se oggetto di controversie che non siano state definite con sentenza passata in giudicato, salvo che la sentenza sia già esecutiva, oppure con transazione stipulata in conformità al disposto dell'articolo 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, ad eccezione di quanto previsto nel primo comma dell'articolo 42 della presente legge. // Ai fini del decorso del termine quadriennale di cui al primo comma dell'articolo 25, non si computa il periodo durante il quale sono pendenti giudizi di nullità, di annullamento, di risoluzione, di opposizione alla proroga dei contratti agrari associativi nonché giudizi dinanzi ai tribunali amministrativi regionali». Si richiama l'art. 53 per quanto possa trovare ancora applicazione, ricordando che sono stati eliminati i commi successivi perché riguardanti il sistema della proroga legale ormai definitivamente superato.

²⁹⁰ Riprodotto dall'art. 37 della legge 203/1982: «Al mezzadro, colono, compartecipante o soccidario che non può ottenere o che comunque non richiede la conversione del contratto in affitto spetta un aumento della quota dei prodotti e degli utili alla quale ha diritto per legge, patto individuale, contratto collettivo o consuetudine, pari al 6% della produzione lorda vendibile. // Nei casi previsti dal comma precedente, il colono, compartecipante o soccidario



5. Nei rapporti associativi ancora in corso per effetto della proroga di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, per quanto non è espressamente disposto nel presente articolo, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi²⁹¹.

Art. 108

(Forme associative di concedenti e di concessionari)

1. Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si siano associati tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima del 6 maggio 1982 a mezzadria, colonia o soccida, a tali forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti.
3. Nei casi previsti dai commi primo e secondo deve essere in primo luogo garantita al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato, pari quanto meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L'amministrazione della forma associativa compete congiuntamente a tutti i componenti la stessa, ove non sia diversamente disposto dall'atto costitutivo. Il concessionario ha comunque diritto di usufruire dell'abitazione in godimento all'atto della costituzione della forma associativa".²⁹²

Sezione II

Dell'impresa agricola di allevamento in forma associata

§ 1 – Della soccida – Disposizioni generali

Art. 109

(Nozione)

1. Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di animali e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento degli animali e gli altri prodotti e utili che ne derivano.
2. L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che gli animali al termine del contratto²⁹³.

3.

ha diritto ad una quota non inferiore al 60% della produzione lorda vendibile, sempreché partecipi a non meno del 50% delle spese di conduzione, escluse quelle per la mano d'opera estranea".

²⁹¹ Riprodotto dall'art. 2187 c.c.: «Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle Sezioni II, III e IV di questo Capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi». I rapporti di associazione agraria a cui si riferisce l'art. 2187 del codice civile corrispondono ai rapporti associativi di mezzadria, di colonia e di soccida di cui tratta anche questo Titolo V del decreto legislativo di riordino.

²⁹² Riprodotto dall'art. 36 della legge 3 maggio 1982, n. 203: «Qualora almeno tre concedenti, ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari, si associno tra loro per la conduzione in comune dei fondi concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge a mezzadria, colonia, compartecipazione o soccida, a tali forme associative si estendono i benefici previsti dalle vigenti norme a favore delle cooperative agricole costituite per la conduzione associata dei terreni. // La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle ipotesi di forme associative, costituite da non meno di tre membri, fra concedenti e concessionari che, avendo ottenuto il consenso dei rispettivi concessionari o concedenti, si accordino tra loro per tale conduzione comune, oppure fra soli concessionari che abbiano ottenuto al riguardo il consenso dei loro concedenti. // Nei casi previsti dai commi precedenti deve essere in primo luogo garantita al concessionario una adeguata remunerazione per il lavoro prestato pari quanto meno al trattamento minimo contrattuale per i salariati fissi specializzati. L'amministrazione della forma associativa compete congiuntamente a tutti i componenti la stessa, ove non sia diversamente disposto dall'atto costitutivo. Il concessionario ha comunque diritto di usufruire dell'abitazione in godimento all'atto della costituzione della forma associativa».

L'applicazione di questa disposizione si può ritenere del tutto improbabile, ove si consideri che essa non ha trovato utilizzazione neppure per il periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982; il suo mantenimento in vigore, tuttavia, trova qualche giustificazione come dimostrazione di chiusura non definitiva del sistema verso contratti associativi nuovi e diversi rispetto a quelli condotti a superamento a causa della loro arcaicità, e presuppone che la norma debba intendersi non come forma alternativa alla conversione, assoggettata allo stesso termine di decadenza della medesima, ma come disposizione di portata più generale.

²⁹³ Riprodotto dall'art. 2170 c.c., dopo avere sostituito la parola "bestiame" con la parola "animali": «Nella soccida il soccidante e il soccidario si associano per l'allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l'esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l'accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano.



§ 2 – Della soccida semplice

Art. 110 (Nozione)

1. Nella soccida semplice gli animali sono conferiti dal soccidante.
2. La stima degli animali all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario.
3. La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età degli animali e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'articolo 113, commi terzo, quarto e quinto.²⁹⁴

Art. 111 (Durata del contratto)

1. Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni.
2. Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalla convenzione o dagli usi.
3. Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno.²⁹⁵

Art. 112 (Direzione dell'impresa, assunzione di mano d'opera e obblighi del soccidario)

1. La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento.
2. La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario.²⁹⁶
3. Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito.
4. Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore.²⁹⁷

Art. 113 (Degli animali conferiti)

1. Il soccidario non risponde degli animali bestiame che provi essere periti per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili.²⁹⁸
2. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte degli animali inizialmente conferiti, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età.
3. Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto.²⁹⁹

3.

// L'accrescimento consiste tanto nei parti sopravvenuti, quanto nel maggior valore intrinseco che il bestiame abbia al termine del contratto».

²⁹⁴ Riprodotto dall'art. 2171 c.c.: «Nella soccida semplice il bestiame è conferito dal soccidante. // La stima del bestiame all'inizio del contratto non ne trasferisce la proprietà al soccidario. // La stima deve indicare il numero, la razza, la qualità, il sesso, il peso e l'età del bestiame e il relativo prezzo di mercato. La stima serve di base per determinare il prelevamento a cui ha diritto il soccidante alla fine del contratto, a norma dell'art. 2181».

²⁹⁵ Riprodotto dall'art. 2172 c.c. dopo avere soppresso le parole "norme corporative": «Se nel contratto non è stabilito un termine, la soccida ha la durata di tre anni. // Alla scadenza del termine il contratto non cessa di diritto, e la parte che non intende rinnovarlo deve darne disdetta almeno sei mesi prima della scadenza o nel maggior termine fissato dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. // Se non è data disdetta, il contratto s'intende rinnovato di anno in anno».

²⁹⁶ Riprodotto dall'art. 2173 c.c.: «La direzione dell'impresa spetta al soccidante, il quale deve esercitarla secondo le regole della buona tecnica dell'allevamento. // La scelta di prestatori di lavoro, estranei alla famiglia del soccidario, deve essere fatta col consenso del soccidante, anche quando secondo la convenzione o gli usi la relativa spesa è posta a carico del soccidario».

²⁹⁷ Riprodotto dall'art. 2174 c.c.: «Il soccidario deve prestare, secondo le direttive del soccidante, il lavoro occorrente per la custodia e l'allevamento del bestiame affidatogli, per la lavorazione dei prodotti e per il trasporto sino ai luoghi di ordinario deposito. // Il soccidario deve usare la diligenza del buon allevatore».

²⁹⁸ Riprodotto dall'art. 2175 c.c.: «Il soccidario non risponde del bestiame che provi essere perito per causa a lui non imputabile, ma deve rendere conto delle parti recuperabili».

²⁹⁹ Riprodotto dall'art. 2176 c.c.: «Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, per causa non imputabile al soccidario, questi può chiederne la reintegrazione con altri capi di valore intrinseco eguale a quello che i capi periti avevano all'inizio del contratto, tenuto conto del numero, della razza, della qualità, del sesso, del peso e dell'età. // Se il soccidante non provvede alla reintegrazione, il soccidario può recedere dal contratto».



4. Se la proprietà o il godimento degli animali dati a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante.
5. Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso³⁰⁰.

Art. 114

(Accrescimenti, prodotti, utili e spese. Prelevamento e divisione al termine del contratto)

1. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalla convenzione o dagli usi.
2. E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno³⁰¹.
3. Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima degli animali.
4. Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma del primo comma³⁰².
5. Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono.

Art. 115

(Morte di una delle parti. Scioglimento del contratto)

1. La soccida non si scioglie per la morte del soccidante.
2. In caso di morte del soccidario la soccida si scioglie alla fine dell'anno agrario in corso, salvo che tra gli eredi del soccidario vi sia persona idonea a sostituirlo e i componenti della famiglia del soccidario si accordino nel designarla³⁰³.
3. Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto³⁰⁴.

§ 3 - Della soccida parziaria

Art. 116

(Degli animali conferiti)

1. Nella soccida parziaria gli animali sono conferiti da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute.
2. Essi divengono comproprietari degli animali in proporzione del rispettivo conferimento³⁰⁵.
3. Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte degli animali inizialmente conferiti, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto.
4. Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso.
5. Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'articolo 117.
6. Se è convenuto che nella divisione degli animali da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minore durata della soccida³⁰⁶.

1.

³⁰⁰ Riprodotto dall'art. 2177 c.c.: «Se la proprietà o il godimento del bestiame dato a soccida viene trasferito ad altri, il contratto non si scioglie, e i crediti e i debiti del soccidante, derivanti dalla soccida, passano all'acquirente in proporzione della quota acquistata, salva per i debiti la responsabilità sussidiaria del soccidante. // Se il trasferimento riguarda la maggior parte del bestiame, il soccidario può, nel termine di un mese da quando ha avuto conoscenza del trasferimento, recedere dal contratto con effetto dalla fine dell'anno in corso».

³⁰¹ Riprodotto dall'art. 2178 c.c.: «Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili e le spese si dividono tra le parti secondo le proporzioni stabilite dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi. // E' nullo il patto per il quale il soccidario debba sopportare nella perdita una parte maggiore di quella spettantegli nel guadagno».

³⁰² Riprodotto dall'art. 2181 c.c.: «Al termine del contratto le parti procedono a nuova stima del bestiame. // Il soccidante preleva, d'accordo con il soccidario, un complesso di capi che, avuto riguardo al numero, alla razza, al sesso, al peso, alla qualità e all'età, sia corrispondente alla consistenza del bestiame apportato all'inizio della soccida. Il di più si divide a norma dell'art. 2178. // Se non vi sono capi sufficienti ad eguagliare la stima iniziale, il soccidante prende quelli che rimangono».

³⁰³ Riprodotto dall'art. 2179 c.c., dopo avere riscritto, sulla base del secondo comma dell'art. 2158 sulla morte del mezzadro, la successione degli eredi del soccidario: «La soccida non si scioglie per la morte del soccidante. // In caso di morte del soccidario, si osservano, in quanto applicabili, nei riguardi degli eredi le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 2158».

³⁰⁴ Riprodotto dall'art. 2180 c.c.: «Salve le norme generali sulla risoluzione dei contratti per inadempimento, ciascuna delle parti può chiedere lo scioglimento del contratto, quando si verificano fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto».

³⁰⁵ Riprodotto dall'art. 2182 c.c.: «Nella soccida parziaria il bestiame è conferito da entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute. // Essi divengono comproprietari del bestiame in proporzione del rispettivo conferimento».



Art. 117

(Divisione degli animali, dei prodotti e degli utili)

1. Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, gli animali conferiti si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi³⁰⁷.

Art. 118

(Rinvio)

1. Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice³⁰⁸.

§ 4 – Della soccida con conferimento di pascolo

Art. 119

(Nozione e norme applicabili)

1. Si ha rapporto di soccida anche quando gli animali sono conferiti dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo.
2. In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione.
3. Si osservano inoltre le disposizioni dell'articolo 117 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice³⁰⁹.

§ 5 – Disposizione finale

Art. 120

(Rapporti di soccida: disposizione finale)

1. Nei rapporti di associazione di allevamento, per quanto non è espressamente disposto da questo Capo, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi.³¹⁰

Capo III

Dei contratti agrari di tipo enfiteutico³¹¹

3.

³⁰⁶ Riprodotto dall'art. 2183 c.c.: «Nella soccida stipulata per un tempo non inferiore a tre anni, qualora durante la prima metà del periodo contrattuale perisca per causa non imputabile al soccidario la maggior parte del bestiame inizialmente conferito, e i contraenti non si accordino per la reintegrazione, ciascuno di essi ha diritto di recedere dal contratto. // Salvo diverso accordo delle parti, il recesso ha effetto con la fine dell'anno in corso. // Il bestiame rimasto è diviso fra le parti nella proporzione indicata nell'art. 2184. // Se è convenuto che nella divisione del bestiame da farsi alla scadenza del contratto sia attribuita ad uno dei contraenti una quota maggiore di quella corrispondente al suo conferimento, tale quota deve essere ridotta in rapporto alla minore durata della soccida».

³⁰⁷ Riprodotto dall'art. 2184 c.c.: «Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi».

³⁰⁸ Riprodotto dall'art. 2185 c.c.: «Per quanto non è disposto dagli articoli precedenti, si applicano alla soccida parziaria le disposizioni relative alla soccida semplice».

³⁰⁹ Riprodotto dall'art. 2186 c.c.: «Si ha rapporto di soccida anche quando il bestiame è conferito dal soccidario e il soccidante conferisce il terreno per il pascolo. // In tal caso il soccidario ha la direzione dell'impresa e al soccidante spetta il controllo della gestione. // Si osservano inoltre le disposizioni dell'art. 2184 e, in quanto applicabili, quelle dettate per la soccida semplice».

³¹⁰ Riprodotto dall'art. 2187, ma qui solo con riguardo alla soccida, dato che con riferimenti ai residui contratti di mezzadria e colonia la disposizione è stata inclusa nel comma 5 dell'art.108: «Nei rapporti di associazione agraria regolati dalle sezioni II, III e IV di questo capo, per quanto non è espressamente disposto, si applicano, in mancanza di convenzione, gli usi».

³¹¹ Si è dell'opinione che i contratti agrari di tipo enfiteutico, ossia quelli che danno luogo ad un diritto reale, facciano parte di un periodo storico ormai superato. Sicché, indipendentemente dalla circostanza che molto probabilmente tutti gli enfiteuti di fondi rustici si siano già avvalsi della facoltà di affrancazione, si ritiene che convenga applicare a quelli che eventualmente residuano la disciplina della vecchia legge 15 febbraio 1958 n. 74 sui livelli veneti, che ebbe a trasformare in un debito personale il livello, stabilendo un agevole procedimento di liberazione.

Comunque si ricorda che i contratti agrari di tipo enfiteutico risalgono:



Art. 121

(Riconduzione dei contratti agrari di tipo enfiteutico a contratti di godimento personale di fondi rustici. Estinzione)

1. I diritti dei concedenti dei contratti agrari di tipo enfiteutico come già definiti dalle leggi 25 febbraio 1963, n. 327, e 22 luglio 1966, n. 607, sono convertiti nel diritto di credito di cui al comma 2.

2. I titolari dei diritti di cui al comma 1 divengono creditori degli attuali concessionari di contratti agrari di tipo enfiteutico, di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di riordino sulla materia dell'agricoltura di cui alla legge delega 28 novembre 2005 n. 246. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo di riordino e si prescrive nei due anni successivi.

3. Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo di riordino, ogni intestazione riguardante i diritti di cui al comma primo. Le trascrizioni dei diritti di cui al comma 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo di riordino.^{312 313}

3.

1) alla legge 25 febbraio 1963, n. 327 *Norme sui contratti a migliona in uso nelle Province del Lazio* [secondo cui «I rapporti a migliona in uso nelle Province del Lazio, comunque denominati e comunque costituiti, nei quali il coltivatore abbia il possesso del fondo da oltre trent'anni, e abbia apportato al fondo miglione in conformità dell'uso locale o della convenzione, sono dichiarati perpetui e sono applicabili ad essi, oltre le norme della presente legge, quelle contenute nel titolo IV del libro terzo del codice civile e nella legge 11 giugno 1925, n. 998, e successive modificazioni e integrazioni. // Sono ritenuti rapporti a migliona quelli nei quali il coltivatore abbia apportato al fondo miglioramenti con impianto di colture arboree o arbustive, con o senza fabbricati rurali, o quelli nei quali il coltivatore abbia pagato il valore delle miglioni secondo la convenzione o l'uso locale, all'atto dell'ingresso nel fondo»];

2) alla legge 22 luglio 1966, n. 607 *Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue* [secondo cui «Le disposizioni della presente legge si applicano anche: a) ai rapporti a migliona in uso nelle province del Lazio, previste dagli articoli 1 e 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327; b) ai rapporti a migliona analoghi, per contenuto e caratteristiche, a quelli di cui alla precedente lettera a) e relativi a fondi rustici situati in altre parti del territorio nazionale; c) ai rapporti costituiti in base a contratti agrari atipici ed in cui siano prevalenti gli elementi del rapporto enfiteutico. // Ai rapporti di cui alla lettera b) sono inoltre applicabili le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 6 e 9 della legge 25 febbraio 1963, n. 327», ovverosia a **leggi pre-1970**.

Si ricordi ancora che l'art. 2 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, *Norme sui contratti a migliona in uso nelle Province del Lazio* stabilisce: «Ai fini dell'applicazione dell'art. 1 la durata del rapporto dell'attuale miglioratario si cumula con quella dei rapporti dei miglioratori precedenti quando vi sia stata cessione del contratto a qualsiasi titolo o quando il miglioratario subentrato abbia pagato all'atto dell'ingresso nel fondo il valore delle miglioni secondo la convenzione o l'uso locale»; che l'art. 1 della legge 22 maggio 1980, n. 233, *Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327* dispone: «L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, deve intendersi applicabile ai soli rapporti a migliona ivi considerati, comunque denominati e comunque costituiti anche in deroga al disposto dell'articolo 1350, n. 2, del codice civile e non anche a quelli che erano già perpetui all'epoca dell'entrata in vigore di detta legge, in virtù di anteriore titolo costitutivo o di usucapione»; e che l'art. 54 della legge 3 maggio 1982 n. 203 dispone: «Ai rapporti di migliona di cui all'articolo 1 della legge 25 febbraio 1963, n. 327, e ai rapporti analoghi esistenti nell'intero territorio nazionale, sino a quando non abbiano raggiunto la durata indicata in tale articolo, si applicano le norme della presente legge sempreché più favorevoli alle condizioni pattizie e consuetudinarie esistenti».

Si ritiene che comunque vadano abrogate la legge 327/1963; la legge 607/1966; la legge 233/1980; nonché l'art. 54 della legge 203/1982.

³¹² Norma nuova. La formula è suggerita dalla legge 7 gennaio 1974, n. 3 "Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti". L'art. 1 della predetta legge recita: "1. I diritti dei concedenti o direttari relativi ai rapporti regolati dalla legge 15 febbraio 1958, n. 74, nonché quelli relativi ad altre prestazioni fondiari perpetue, sono convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo quanto disposto dal successivo articolo 3...// 2. Sono parimenti convertiti nel diritto di credito di cui all'articolo 2 della presente legge e salvo il disposto del successivo articolo 3 i canoni sinora dovuti dai proprietari di fondi situati nelle province venete a titolo di decime, quartesi ed altre prestazioni fondiari perpetue". L'art. 2 della predetta legge 3/74 recita: "I titolari dei diritti di cui al comma precedente divengono creditori degli attuali proprietari utilisti di una somma corrispondente a 20 volte il canone annuo che, ai sensi delle vigenti leggi, sia dovuto per l'anno 1970. Il credito deve essere estinto entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e si prescrive nei due anni successivi". L'art. 3 della predetta legge 3/74 recita: "I proprietari utilisti che non intendono assumere il debito di cui all'articolo precedente debbono darne notizia alla controparte a prestarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge all'atto di ricognizione di cui all'articolo 969 del codice civile. In tal caso i diritti indicati nell'articolo 1 sono regolati dalle disposizioni sull'enfiteusi contenute negli articoli 957 e seguenti del codice civile e successive disposizioni in materia". L'art. 4 della predetta legge 3/74 recita: "Gli uffici catastali e quelli dei registri immobiliari cancelleranno, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, ogni intestazione riguardante i diritti di cui all'articolo 1, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3. Le trascrizioni dei diritti di cui all'articolo 1 si intendono comunque cancellate dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, salvo che non sia prodotto l'atto di ricognizione di cui all'articolo 3".

Non si ritiene di dover richiamare il disposto dell'art. 3 della predetta legge 3/74 perché è opportuno che tutte le disposizioni relative ai contratti agrari di tipo enfiteutico vengano definitivamente eliminate.

Sono, comunque, da ritenersi **abrogate** non solo la legge 15 febbraio 1958 n. 74 sui canoni livellari veneti (già abrogata dall'art. 24 del d.l. 25 giugno 2008 n. 112), ma anche la legge 7 gennaio 1974 n. 3.



Titolo VI Delle disposizioni finali

Art. 122 (Norma finale)

1. Le disposizioni recate dal presente decreto legislativo non comportano, in ogni caso, mutamenti dell'ambito di applicazione di norme tributarie agevolative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Titolo VII Delle abrogazioni

Art. 123 (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) legge 3 giugno 1940 n. 1078, sulle unità poderali in zona di bonifica;
- b) articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 (Provvidenze a favore della piccola proprietà contadina);
- c) legge 18 agosto 1948, n. 1140 (Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo);
- d) legge 1° luglio 1952, n. 701 (Norme in materia di revisione dei canoni enfiteutici e di affrancazione);
- e) articoli 6 e 8 della legge 6 agosto 1954, n. 604 (Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie favore della piccola proprietà contadina);
- e) legge 1° febbraio 1956, n. 53 (Provvedimenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina), ad eccezione degli articoli 2, 3, 6, 7 e 8;
- legge 2 giugno 1961, n. 454 (Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura ad eccezione dell'articolo 28);
- f) legge 2 aprile 1962, n. 171 (Norme in materia di ripartizione dell'incremento legnoso delle piante d'alto fusto);
- g) legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), ad eccezione del comma 3 dell'articolo 1;
- h) legge 25 febbraio 1963, n. 327 (Norme sui contratti a migliororia in uso nelle Province del Lazio);
- i) articoli da 5 a 8 e da 10 a 12 della legge 2 marzo 1963, n. 320 (Disciplina delle controversie innanzi alle Sezioni specializzate agrarie);
- j) legge 15 settembre 1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari);
- k) articoli da 1 a 8, da 12 a 13, 14 (comma 1), da 15 a 39 della legge 26 maggio 1965, n. 590 (Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice), ad eccezione del comma 2 dell'articolo 14 e dell'articolo 25;
- l) legge 22 luglio 1966, n. 606 (Disposizioni in materia di affitto a conduttori non coltivatori diretti), ad eccezione del comma 4 dell'articolo 1;
- m) legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue);
- n) legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi);
- o) legge 11 febbraio 1971 n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici);
- p) legge 14 agosto 1971, n. 817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) ad eccezione dell'articolo 6;
- q) legge 9 agosto 1973, n. 508 (Ulteriore proroga delle disposizioni contenute nella legge 462/1972 in materia di affitto di fondi rustici);
- r) legge 10 dicembre 1973, n. 814 (Modifiche alla legge 11/1971 concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici);
- s) legge 7 gennaio 1974, n. 3 (Norme integrative ed interpretative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti);
- t) legge 14 giugno 1974, n. 270 (Norme in materia di enfiteusi);
- u) legge 10 maggio 1976, n. 265 (Modifiche e integrazioni alla legge 590/1965 sulla proprietà coltivatrice);
- v) legge 10 maggio 1978, n. 176 (Norme provvisorie in materia di affitto di fondi rustici);
- w) legge 4 agosto 1978 n. 440, sulla concessione delle terre incolte;
- x) legge 8 gennaio 1979 n. 2 (Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 590/65);

3.

³¹³ **Non sono considerate** in questo Titolo V del decreto legislativo di riordino le discipline dettate dall'art. 11 della legge 15 settembre 1964, n. 756, relativo alle concessioni separate, nonché dall'art. 13 della medesima legge n. 756 del 1964, e dagli artt. 18 e 24, commi 1 e 3, della legge 11 febbraio 1971, n. 11, relativi ai contratti atipici. Tali discipline, infatti, hanno ormai soltanto valore storico, perché sostituite dalla disciplina generale, rispettivamente dell'art. 19 della legge 11 febbraio 1971, n. 11 e 27 della legge 3 maggio 1982, n. 203. Comunque le suddette leggi vengono abrogate.



- y) legge 22 maggio 1980, n. 233 (Interpretazione autentica degli articoli 1 e 6 della legge 25 febbraio 1963, n. 327);
- z) legge 23 luglio 1980 n. 487 (Interventi della Cassa per la formazione della proprietà contadina a favore delle cooperative agricole);
- aa) legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), ad eccezione degli articoli 25, 26, da 28 a 33-bis e 37;
- bb) articoli 1, 2 e 15 della legge 4 giugno 1984 n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura) [N.B.: gli altri articoli riguardano autorizzazioni di spese che si ignora se siano ancora vigenti];
- cc) legge 14 febbraio 1990 n. 29 (Modifiche e integrazioni alla legge 203/1982 relativa alla conversione in affitto dei contratti agrari associativi);
- dd) legge 5 febbraio 1992, n. 102 (Norme concernenti l'attività d'acquacoltura);
- ee) comma 1 dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica);
- ff) articolo 2 della legge 23 agosto 1993, n. 349, Norme in materia di attività cinotecnica;
- gg) articoli 4, 5 e 5-bis (commi 1, 2, 3 e 6) della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);
- hh) comma 2, lettere d) e g), dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina del commercio);
- ii) articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole);
- jj) articoli 3 (commi 1, 2 e 3), 14 (comma 1) e 15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441 (Norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura);
- kk) articoli 1, 3 e 4 (comma 2) della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle strade del vino);
- ll) commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1998, n. 488 (Legge finanziaria 2000) come aggiunti dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001);
- mm) articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, d. lgs. 173/1998);
- nn) articoli 2 (commi 1-7) e 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura);
- oo) articoli 5 (comma 3), 7 e 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale);
- pp) articoli 1 (comma 2), da 2 a 11 (commi da 4 a 5), da 13 a 15, da 21 a 22 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo);
- qq) articolo 67 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria per il 2003);
- articoli 1, 2 (comma 1, lettere a e b), 3, 4, 5 della legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale);
- rr) articoli 1, 2, 4 (comma 1), da 7 a 11, 13 (commi 2, 3 e 6) e 14 (commi 2, 3, 4, 7, 8 e 13-quater) del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura);
- ss) articoli 1, 2 e 5 del decreto legge 22 novembre 2004, n. 279 (Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica), convertito, con modifiche, nella legge 28 gennaio 2005, n. 5;
- tt) articoli 1, 2, 3 e 4 (comma 3) del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste);
- uu) articoli 2bis, 3 (comma 5-quinquies) e 4 del decreto legge 9 settembre 2005 n. 182 (Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentare), convertito, con modifiche, in legge 11 novembre 2005, n. 231;
- vv) articolo 1 (commi 420 e 423), legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006);
- ww) articoli 2-quinquies, 5 (commi 1-sexies e 1-septies) del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2 (Interventi urgenti per il settore dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa), convertito, con modifiche, in legge 11 marzo 2006, n. 2;
- xx) articoli da 1 a 3, da 5 a 13 e 15 della legge 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina dell'agriturismo);
- yy) commi 1065, 1068, 1069, 1081, 1082 e 1094, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per 2007);
- zz) commi 35, 120, 177, 134 e 382 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria per il 2008);
- aaa) articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria);
- bbb) articoli 4-ter e 4-octies del decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare);
- ccc) articolo 4-quinquies del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini);
- ddd) articoli da 1629 a 1631, da 1634 a 1649, 1652, 1654 e da 2141 a 2187 del codice civile.

2. Tutti i rinvii alle disposizioni nominalmente abrogate dal comma 1, perché sostituite da disposizioni contenute nel presente decreto legislativo, si intendono riferiti a queste ultime.

